

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Comunicazione preventiva d'assunzione



## Welfare

Tfr: adempimenti e modulistica



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

Sicurezza lavoro e formazione



## Formazione

Piani finanziati dal fondo ForTe



## Tributario

Finanziaria 2007 prosegue l'analisi



## Economico

La rete di vendita alimentare



## Commercio estero

Aggiornamento controvalori valute



## Bandi e finanziamenti

Lombardia: incentivi per l'auto ecologica



## Legale

Finanziaria 2007 Provvedimenti vari



# Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano

N° 173 - Marzo 2007 - Anno LI Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

### Indice

#### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

##### Rapporti di lavoro

- ▶ Comunicazione preventiva di assunzione. . . . . **Pag. 1**
- ▶ Fondo Est. Obbligo dell'adempimento contrattuale . . . . . **Pag. 6**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Proroga della sperimentazione . . . . . **Pag. 8**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Assunzione part-time . . . . . **Pag. 9**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Formazione e crediti formativi. . . . . **Pag. 9**
- ▶ Lavoratori disabili. Esonero parziale e compensazione territoriale. Compatibilità. . . . . **Pag. 11**
- ▶ Mobilità lunga . . . . . **Pag. 11**

##### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Auto aziendali. Operazioni di conguaglio . . . . . **Pag. 12**

#### GIURISPRUDENZA

##### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Definizione di trasferta . . . . . **Pag. 13**
- ▶ Contratto a termine . . . . . **Pag. 13**

gennaio 2007. Tra le novità di maggior rilievo segnaliamo l'obbligo di comunicazione anche per l'instaurazione dei rapporti di agenzia e rappresentanza. Le comunicazioni devono avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, mentre la cessazione o la trasformazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata nei cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Con riferimento alle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro, l'obbligo dovrebbe scattare con l'emanazione del modello unificato, ma il ministero ritiene che "nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione dell'adempimento".

▶ **NOTA** Ministero del Lavoro del 4 gennaio 2007. **Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi.**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni significativi correttivi alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Come è noto, infatti, con l'introduzione del principio generale dell'assunzione diretta di tutti i lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo poche esplicite eccezioni, il legislatore ha apprestato un impianto normativo volto a canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed omogeneo di informazioni utili a garantire un costante monitoraggio del mercato del lavoro.

L'aspetto più rilevante consiste nella circostanza che i predetti obblighi di comunicazione decorrano dall'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1° gennaio 2007), senza dover attendere l'emanazione del citato decreto di attuazione.

La normativa nel suo complesso, se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276), è altresì funzionale a supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando un pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo.

Le principali innovazioni che sulla materia la legge n. 296/2006 apporta al quadro normativo preesistente possono così riassumersi:

1. Estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato,

**IN PRIMO PIANO**

### RAPPORTI DI LAVORO

#### Comunicazione preventiva

#### di assunzione Le prime indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con nota del 4 gennaio detta le prime disposizioni operative in merito alla comunicazione preventiva di assunzione, che è entrata in vigore dal 1°



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative.

2. Anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diviene preventiva, estendendosi a tutti i settori l'obbligo già vigente per il settore dell'edilizia (art. 36bis della legge n. 248/2006).

3. Ampliamento dell'obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

4. Rafforzamento della pluriefficacia della comunicazione ai centri per l'impiego rispetto agli obblighi complessivi in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali.

5. Previsione della obbligatorietà dell'invio telematico delle comunicazioni, secondo modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Per tali ragioni si rende necessario, sentite le direzioni generali competenti, ferme restando le competenze che fanno capo alle Regioni e alle Province autonome, fornire le prime indicazioni per una uniforme applicazione, soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi sono implicati.

### Nuovo quadro normativo

I commi da 1180 a 1185 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 contengono importanti integrazioni e modifiche alla previgente disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie, in ordine alle quali pare utile fornire una prima illustrazione.

Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:

- Art. 9-bis, comma 2, Dl 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'art. 1, co. 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Art. 4-bis, comma 5, Dlgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 1, co. 1183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Art. 4-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter, Dlgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 1, co. 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Art. 4-bis, comma 7 Dlgs 21 aprile 2000, n. 181;

- Art. 21 comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, Dlgs 10 settembre 2002, n. 276;

- Art. 17, commi 1, 2, 3, Dlgs 10 settembre 2002, n. 276;

- Art. 19, commi 2, 3, 4, Dlgs 10 settembre 2002, n. 276.

### Instaurazione del rapporto di lavoro

La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del Dl 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, estende a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale, l'obbligo di comunicare al Servizio competente l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Numerosi e sostanziali sono gli aspetti innovativi che la norma in esame contiene, sia con riguardo all'ambito di applicazione in senso soggettivo ed oggettivo, sia con riguardo al termine di assolvimento dell'obbligo, sia ancora con riguardo alle sue modalità.

### Soggetti obbligati

L'obbligo in parola sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all'ubicazione. La norma - si ritiene a mero scopo rafforzativo - ricomprende esplicitamente anche i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la "comunicazione di assunzione" di cui all'art. 9 ter della legge n. 608/1996 direttamente all'Inps, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 9 del Dl 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Ciò al fine di ristabilire il principio che vede nel "Servizio competente" il principale destinatario delle comunicazioni in materia di collocamento, in considerazione della funzione che le stesse assumono ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 276/2003. In virtù di questa premessa va sottolineato, pertanto, che la norma trova attuazione anche nei confronti dei datori di lavoro di quei settori per i quali vige una disciplina speciale del collocamento ovvero sussistono norme particolari per il reclutamento e l'assunzione dei lavoratori. L'obbligo di comunicazione preventiva riguarda, pertanto, anche i datori di lavoro pubblici, qualunque sia la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l'obbligo di comunicazione grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione. Inoltre, seppur a titolo puramente esemplificativo, vanno citate particolari categorie di datori di lavoro, quali quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico, ovvero particolari categorie di lavoratori (extracomunitari "nuovi ingressi", disabili, dirigenti) per le quali, al di là della specifica disciplina in materia di assunzione, non può non trovare applicazione anche l'obbligo di cui trattasi. Nel caso di tirocini o di altre esperienze lavorative assimilate, l'obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto ospitante.

### Oggetto della comunicazione

L'obbligo riguarda l'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente richiamati dal comma in parola:

- lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista);
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del Dlgs n. 276/2003);
- socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142);
- associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).

Come già in passato, l'obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (Dm n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

occupazione e mercato del lavoro. Sono, inoltre, assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari. Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla citata legge n. 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (Isu).

La comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto le seguenti informazioni minime:

- a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio);
- b) la data di assunzione (coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori);
- c) la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato). Si precisa che nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell'an ma incerta nel quando (come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di natura sostitutiva) vada comunque indicata all'atto dell'instaurazione una data presunta di cessazione;
- d) l'esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall'ordinamento (vedasi infra "modulistica");
- e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l'indicazione del Ccnl applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita). Qualora il datore di lavoro non applichi un Ccnl esso è tenuto a comunicare l'importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nel caso di lavoro autonomo dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti.

### Destinatario della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. La definizione di Servizio competente è quella di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) del Dlgs n. 181/2000, così come sostituito dal Dlgs n. 297/2002, vale a dire "i centri per l'impiego ... e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni. in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano". Ciò che rileva, pertanto, è la specifica normativa che sul piano legislativo e regolamentare le singole regioni e province autonome hanno emanato in materia di organizzazione dei servizi per l'impiego. Al riguardo nulla è mutato rispetto alla vigente normativa e, pertanto, sarà cura delle medesime Regioni e Province autonome confermare o modificare le disposizioni fino ad oggi in vigore.

Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Pertanto, allorché questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è ubicata l'unità locale cui il lavoratore è adibito all'atto dell'assunzione.

### Edilizia, agricoltura, gente di mare

Alcune precisazioni si rendono necessarie per le assunzioni dei lavoratori nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia e della gente di mare, in ragione delle peculiarità che il luogo della prestazione riveste in questi settori.

- Nel caso dell'edilizia, la locuzione sede di lavoro è valida

anche per il cantiere mobile, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l'assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l'apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere.

- Un caso ancora diverso è quello previsto per la gente di mare, la cui comunicazione, disciplinata dall'articolo 11 del Dpr 18 aprile 2006, n. 231, va resa nei confronti degli uffici di collocamento della gente di mare - già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 - territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l'imbarco. Per quanto riguarda il datore di lavoro agricolo, ferma restando la regola generale che vede nella circoscrizione in cui insiste il fondo il criterio di individuazione del corrispondente servizio competente, qualora il fondo insista su più circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il servizio competente al quale inviare la comunicazione.

Data le specificità proprie del settore, al fine di valutare l'impatto che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 1180 e ss. della Legge Finanziaria 2007 ha sul reclutamento dei lavoratori agricoli, verrà effettuato un attento monitoraggio che gli esiti della presente nota hanno sull'evoluzione e le dinamiche organizzative dell'intero settore.

### Termine e modalità di comunicazione

Il termine di comunicazione, come stabilito nel novellato comma 2 dell'art. 9-bis, scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. Infatti, stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo. L'avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente.

In proposito, si ritiene che, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 7 dell'art. 4-bis del Dlgs n. 181/2000 (vedi infra), nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici per l'invio delle comunicazioni obbligatorie gli stessi possano essere normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta procedura di validazione temporale.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e cognome (ragione



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

sociale) e codice fiscale. Benché la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo.

Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza (es. i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno. Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a dare immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi.

### Trasformazione del rapporto di lavoro

Già il comma 5, dell'art.4-bis del Dlgs n. 181/2000 aveva esteso l'obbligo di comunicazione ad alcune vicende modificative del rapporto di lavoro. In virtù del comma 1183 della legge in esame alle ipotesi già previste si aggiungono altri casi, per cui si determina il seguente assetto complessivo:

- a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
- b) proroga del termine inizialmente fissato;
- c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- g) trasferimento del lavoratore;
- h) distacco del lavoratore;
- i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- j) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Benché manchi una esplicita previsione si ritiene che in via interpretativa l'obbligo di comunicazione sussista anche per l'ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento (ex art. 54, Dlgs n. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato, stante l'assimilazione di tale contratto con il contratto a termine (ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del decreto citato).

Nulla è modificato in ordine al termine ed alle modalità di comunicazione, che deve avvenire entro cinque giorni.

### Cessazione del rapporto di lavoro

Nessuna modifica a quanto già previsto al riguardo dall'art. 21, comma 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall'articolo 6, comma 3 del Dlgs n. 181/2000. Pertanto, la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente comunicata all'atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Allo stesso modo, restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui cessazione, per effetto dell'articolo 10 della legge n. 68/99, va effettuata entro 10 giorni dalla data della cessazione medesima.

### Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione

Una regolamentazione particolare è prevista per le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro. Quest'ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). L'obbligo "posticipato" al 20 del mese successivo per le agenzie per il lavoro trova la propria ragione nel fatto che la "prova" dell'avvenuta instaurazione del rapporto tra il lavoratore e l'agenzia si rinvia nel contratto di somministrazione che deve essere sottoscritto prima dell'invio in missione, con obbligo di comunicazione per iscritto al prestatore di lavoro (art. 21, commi 1 e 2, Dlgs n. 276/2003).

Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle agenzie devono essere inviate al Servizio competente ove è ubicata la sede operativa dell'agenzia.

### Pluriefficacia della comunicazione

Il comma 1184, che novella il comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dispone che "le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo". Si tratta, come evidente, di una disposizione di carattere generale volta, da un lato a semplificare gli oneri di natura burocratica in capo ai datori di lavoro, dall'altro finalizzata a rendere più omogenei i flussi informativi, creando le condizioni per una maggiore integrazione degli archivi informatici della pubblica amministrazione. La pluriefficacia della comunicazione effettuata al Servizio competente riguarda naturalmente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro in ordine all'instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In virtù di tale norma, l'adempimento effettuato secondo la normativa in esame realizza "l'assol-



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

vimento" anche degli altri obblighi di comunicazione, in quanto il trasferimento dei dati a tutti gli enti interessati deve essere garantito dal servizio competente secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo (vedi infra).

Una puntuale ricognizione degli obblighi, che si intendono assolti tramite la comunicazione unica, sarà effettuata in sede di emanazione del citato decreto, dopo aver acquisito il parere delle amministrazioni e degli enti interessati.

Per la fase di prima applicazione si rinvia al successivo paragrafo "Disposizioni transitorie".

### Entrata in vigore

Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ("le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6 comma 2") sancisce l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale, di cui al comma 7 dell'art. 4-bis del Dlgs n. 181/2000.

Con riguardo alla comunicazione di trasformazione, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2-bis dell'art. 5 del Dlvo n. 181/2000 (comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b, del Dlvo n. 297/2002), l'obbligo dovrebbe scattare con l'emanazione del modello unificato. Tuttavia, sul piano logico e della ratio sottostante, questa distinzione non ha una ragion d'essere, essendo evidente l'intento del legislatore di dare rapido corso alla messa a regime del sistema nel suo impianto complessivo. Pertanto, pur non essendo tecnicamente possibile, per gli effetti sanzionatori che vi sono connessi, imporre l'obbligo prima della entrata in vigore del richiamato decreto, nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione dell'adempimento. Peraltro, in molte realtà è prassi molto diffusa la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato.

### Provvedimenti attuativi

Il citato comma 7 dell'art. 4-bis del Dlgs n. 181/2000 stabilisce che, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata. Il decreto medesimo deve stabilire anche le modalità informatiche di trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore dell'obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica.

Appare evidente la pluralità di fini che il rinvio al decreto persegue:

- la definizione e la manutenzione di standard informatici e statistici, al fine di assicurare l'omogeneità e l'unitarietà del sistema informativo del lavoro;
- l'utilizzo pieno dei servizi informatici per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare i rapporti con i cittadini;
- la semplificazione amministrativa a vantaggio delle imprese.

Poiché la materia attiene per alcuni aspetti alla competenza esclusiva dello Stato (standard statistici, aspetti sanzionatori) e per altri alla competenza concorrente delle Regioni e Province autonome, il decreto interministeriale dovrà essere adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

### Disposizioni transitorie

Alla luce degli approfondimenti fin qui condotti ed in attesa che il quadro normativo si completi con l'emanazione del sopracitato decreto e delle disposizioni integrative che le Regioni e le Province autonome vorranno adottare, si forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative per garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa al momento della sua entrata in vigore.

### Modalità degli adempimenti

Per ciascuno degli adempimenti previsti, i datori di lavoro, ovvero i soggetti per il tramite dei quali gli adempimenti possono essere effettuati, si atterranno alle seguenti indicazioni.

### Modulistica

#### Comunicazione di instaurazione

Per tutte le tipologie di lavoro subordinato, l'adempimento sarà effettuato utilizzando il mod. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per l'impiego. Per i datori di lavoro agricolo si continuerà ad utilizzare copia della Sezione Matricola del Registro d'impresa.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime: tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto) - data inizio e data fine del rapporto - corrispettivo lordo - attività e mansioni (descrittivo).

Per i rapporti di socio di cooperativa, oltre all'indicazione della sussistenza di un rapporto associativo, per quanto attiene al rapporto di lavoro ci si atterrà a quanto previsto per il lavoro subordinato o per il lavoro autonomo (a seconda dei casi).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

#### Comunicazione di cessazione

Per tutte le tipologie di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL o altro analogo in uso presso i centri per l'impiego. Si ricorda che tale comunicazione va effettuata solo nel caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato ovvero per rettificare la data di cessazione indicata all'atto dell'assunzione.

#### Comunicazione di trasformazione

Nei casi previsti potrà essere utilizzato il modo C/CTRL, indicando la data di trasformazione.

#### Comunicazione di assunzione, proroga e cessazione (Agenzie per il lavoro)

La comunicazione al Servizio competente sarà effettuata utilizzando il modo Unificato/Temp, istituito con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1999.

#### Inail - Ipsema (disposizione transitoria)

La comunicazione all'Inail, ex art. 14, comma 2, del Dlgs n. 38/2000 attraverso gli strumenti informatici, resta in vigore, per tutti i datori di lavoro - ivi compresi le Agenzie per il Lavoro - con le medesime modalità fino alla piena operatività



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall'art. 4 bis, comma 7, del Dlgs n. 181/2000. La stessa considerazione vale anche per i datori di lavoro marittimi nei confronti dell'Ipsema (comma 1182).

### **Inps (datori di lavoro agricolo)**

Anche la comunicazione che i datori di lavoro agricolo effettuano all'Inps, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del Dl 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dovrà essere effettuata fino a quando non entrerà in vigore il decreto sopracitato.

### **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo**

Anche l'obbligo che impone la comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (art. 22, comma 7 del Tu n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal Dpr n. 394/1999), potrà essere assolto attraverso il modello unificato. Nelle more della sua entrata in vigore si ritiene che l'adempimento vada mantenuto nelle modalità attuali.

E' stata, invece, abrogata (comma 1184) quella parte dell'art. 7, comma 1, del Dlgs n. 286/1998 che imponeva al datore che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

### **Sanzioni**

Nulla viene innovato riguardo alle sanzioni previste dall'art. 19, comma 3, del Dlgs 276/2003 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste ed applicate ai vecchi precetti, come chiarito dalla circolare di questo ministero n. 37/2003 del 24 novembre 2003, troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni dei nuovi adempimenti a far data dall'entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007).

Al contrario la sanzione correlata all'obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro sarà applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli.

### **Abrogazione ravvedimento operoso**

Viene abrogato (comma 1185) il comma 5 dell'art. 19 del Dlvo n. 276/2003 che prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego il c.d. "ravvedimento operoso", peraltro mai entrato in vigore.

### **Disposizioni regionali integrative**

Il comma 6-ter dell'art. 4-bis del Dlgs n. 181/2000, come introdotto dal comma 1184, nello stabilire per i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di avvalersi dei servizi informatici messi a disposizione dalle regioni, rinvia al più volte citato decreto interministeriale la disciplina delle modalità e dei tempi di applicazione delle comunicazioni on line.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione del provvedimento, le Regioni e le Province Autonome presso le quali i servizi in parola sono già attivi, potranno con propria deliberazione anticipare in via sperimentale l'utilizzo del canale telematico quale unica modalità di adempimento.

Il testo è pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e della previdenza sociale: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

## **Fondo Est Accordo di interpretazione autentica sull'obbligatorietà dell'adempimento contrattuale**

Confcommercio conferma l'obbligatorietà dell'iscrizione dei lavoratori al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Est, recentemente messa in dubbio dal ministero del Lavoro con un interpellato. In questo senso le parti firmatarie del Ccnl del Terziario hanno esplicitamente ribadito, con apposita nota interpretativa, che quanto dovuto per l'assistenza sanitaria integrativa fa parte dell'aumento economico complessivo e che, pertanto, qualora venga omesso tale versamento, l'azienda interessata potrebbe essere chiamata a rispondere della perdita delle relative prestazioni e di eventuali maggiori danni subiti dal lavoratore per la mancata iscrizione al Fondo.

► **NOTA Confcommercio del 12.1.2007 n. prot. 00168. Est: obbligatorietà dell'adempimento contrattuale**

Una recente risposta del ministero del Lavoro ad un interpellato sull'iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa di matrice contrattuale ha riproposto all'attenzione il tema dell'obbligatorietà del nostro fondo categoriale, Est.

Sull'argomento, è necessario innanzitutto evidenziare come il pronunciamento ministeriale, rappresentando la risposta ad un singolo quesito, non può essere assimilato ad una circolare.

Peraltro, quanto affermato dal predetto dicastero, anche se sembra in linea con la ben nota posizione di chi in passato aveva tentato di contrastare la corretta applicazione della previsione contrattuale, appare, a nostro avviso, il frutto di un parziale processo di valutazione degli elementi che hanno portato le parti sociali alla stipula dell'accordo contrattuale. Del resto, se così non fosse, l'interpretazione fornita aprirebbe, in via analogica, la strada alla possibilità di un'applicazione discrezionale della contrattazione collettiva nazionale. Nel merito riteniamo, comunque, utile tornare su aspetti già in passato trattati e che confermano, invece, la validità della linea da noi seguita.

In particolare, con riguardo alla dibattuta questione se le clausole che istituiscono l'assistenza sanitaria integrativa costituiscano elementi normativi del Ccnl e se, in quanto tali, debbano essere osservate sia dagli iscritti che dai non iscritti alle organizzazioni stipulanti, ricordiamo che sull'argomento si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, evidenziando i seguenti orientamenti:

"l'applicazione spontanea, costante ed uniforme, di molteplici clausole di un contratto collettivo da parte di un imprenditore non iscritto alle Associazioni stipulanti, significa implicita adesione al contratto stesso, onde ogni clausola di esso deve applicarsi ai rapporti di lavoro di cui lo stesso imprenditore è titolare" (Cass. n. 3229/78; Cass. n. 3867/78)

"l'adesione [ad un contratto collettivo] può essere sia esplicita, sia implicita, come quando possa desumersi da fatti con-



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

cludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole [del contratto]; con l'adesione il non iscritto si colloca, in relazione a quel contratto collettivo, nella stessa posizione giuridica degli iscritti, accettando implicitamente le determinazioni dell'Associazione stipulante in ordine alle future vicende del rapporto, della cui disponibilità essa non rimane spogliata dall'adesione del non iscritto, la quale pertanto implica necessariamente non solo l'adesione alla facoltà della disdetta prevista nel contratto, ma, in genere, la ricezione del suo regime legale e delle sue vicende" (Cass. n. 2525/87).

Più di recente la Corte di Cassazione ha affermato, (Cassazione Sezione Lavoro n. 11718 del 5 settembre 2000) che i contratti collettivi possono contenere, oltre alle disposizioni c.d. normative (che riguardano la disciplina dei rapporti di lavoro), altresì disposizioni c.d. obbligatorie (i cui destinatari diretti sono le organizzazioni sindacali stipulanti) "se non che - ha proseguito la Corte - è facile osservare (ed è stato ripetutamente evidenziato) non solo che le disposizioni c.d. obbligatorie finiscono frequentemente con l'avere comunque e necessariamente anche una valenza normativa, in ragione della funzione rappresentativa della organizzazione sindacale, ma anche che sempre più spesso la contrattazione collettiva introduce volutamente e consapevolmente clausole in cui risultano inestricabilmente intrecciati elementi normativi ed elementi obbligatori e che, pertanto, risultano possedere natura bivalente, obbligatoria nei confronti della organizzazione sindacale e normativa sul piano della disciplina del rapporto individuale di lavoro."

In un'altra pronuncia la Corte afferma che "solo una volta che le associazioni stipulanti abbiano adempiuto ai loro obblighi, istituendo gli organismi contrattuali previsti, l'attività di questi si svolge (ed è in alcuni casi obbligatoria) non solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti ma anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti, abbiano fatto riferimento nei contratti individuali di lavoro al contratto collettivo di categoria". (Cass. Sez. Lav. n. 5625 del 5 maggio 2000).

In altre parole, l'elemento che sancisce il passaggio dalla obbligatorietà solo per gli iscritti alla obbligatorietà per tutti coloro che applicano il contratto collettivo (cioè per le singole parti del rapporto di lavoro) è rappresentato dall'incidenza di quanto previsto dal contratto collettivo sui diritti individuali delle parti del rapporto di lavoro.

A questo punto, non appare sostenibile l'ipotesi che vorrebbe attribuire all'adempimento contrattuale il carattere della facoltatività. Si deve rammentare, in proposito, che il contributo contrattuale in parola è stato negoziato nell'ambito dei costi complessivi del rinnovo contrattuale e deve, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti, una componente della parte economica. In questo senso, va rilevato che le parti firmatarie del Ccnl del Terziario hanno esplicitamente ribadito, con apposita nota interpretativa (v. all. 1), che quanto dovuto per l'assistenza sanitaria integrativa fa parte dell'aumento economico complessivo e che, pertanto, qualora venga omesso tale versamento, l'azienda interessata potrebbe essere chiamata a rispondere della perdita delle relative prestazioni e di eventuali maggiori danni subiti dal lavoratore per la mancata iscri-

zione al Fondo.

In altri termini, alla luce della suddetta nota interpretativa, le aziende destinatarie del contratto collettivo del terziario non potranno più sottovalutare che l'inizio della operatività del Fondo sanitario integrativo determina la esigibilità, da parte dei dipendenti, dei vantaggi conseguenti all'iscrizione e, di conseguenza, la possibilità di questi ultimi di chiedere, come già detto, l'eventuale risarcimento del danno al datore di lavoro inadempiente.

In questa logica, sul piano pratico appaiono quanto mai deboli le interpretazioni che alcuni consulenti propongono alle aziende e che legano la ricorrenza dell'obbligo contrattuale all'esistenza di un rapporto associativo con le organizzazioni datoriali interessate.

In ogni caso abbiamo sollecitato da parte del ministero del Lavoro uno specifico approfondimento che porti ad una presa di posizione ufficiale capace di chiarire tutti gli aspetti del problema nonché di fugare definitivamente ogni possibile equivoco.

► **RISPOSTA** del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2006 a interpello. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Treviso - Contrattazione collettiva - Clausole relative all'istituzione di fondi di assistenza sanitaria integrativa - Funzione normativa od obbligatoria - applicazione della sola parte normativa del contratto - Iscrizione dell'azienda alle associazioni stipulanti - Effetti sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall'art. 10 L. n. 30/2003.**

L'Ordine dei Consulenti del lavoro di Treviso ha formulato istanza di interpello, ai sensi della normativa di cui all'oggetto, al fine di conoscere l'interpretazione di questo ministero sulla possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa contenute nei Ccnl per i dipendenti delle aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 e dei dipendenti delle aziende del turismo del 19 luglio 2003.

Si chiede poi - considerando che l'art. 10, L. n. 30/2003 subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi per le aziende del settore all'integrale rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di categoria - quali siano le conseguenze sulla concessione di dette agevolazioni per le aziende che, pur aderendo alle organizzazioni firmatarie dei contratti, applichino la sola parte normativa degli stessi e non quella obbligatoria.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. In ordine alla natura delle clausole contrattuali in argomento la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni ha qualificato come obbligatorie e quindi non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti, varie disposizioni contrattuali tra cui quelle relative all'istituzione di enti bilaterali e commissioni paritetiche ed alla costituzione e funzionamento di casse integrative di previdenza o di assistenza (Cass. civ., sez. lav.,



Sindacale

n. 5625/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 530/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 6530/01, Cass. civ., sez. lav., n. 6173/1995). Tra le motivazioni addotte per l'esclusione di tali istituti contrattuali dalla parte economico-normativa del contratto rilevano in particolare quelle concernenti la natura non retributiva della contribuzione prevista per il loro finanziamento e delle prestazioni erogate. A tal proposito, sostiene la Suprema corte, va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da corrispondersi in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e natura previdenziale ed assistenziale a quelle di tipo meramente eventuale legate all'avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli la cui contribuzione, tra l'altro, è esclusa dal reddito imponibile a fini contributivi ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f), Dpr n. 797/1995 come riformulato dall'art. 6, Dlgs n. 314/1997 (Cass. civ., sez. lav., n. 6530/2001).

In relazione al secondo interrogativo sul problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi di categoria per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'10, Dlgs 30/2003, è intervenuto questo ministero che, con circolare n. 4/2004, ha ritenuto sufficiente l'integrale rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e non anche di quella obbligatoria. Altrimenti, con particolare riguardo all'obbligo di adesione agli enti bilaterali, si creerebbe un contrasto tra la norma citata ed i principi costituzionali di libertà sindacale e quelli comunitari di concorrenza. A tale orientamento si è conformato anche l'Inps con circolare n. 74/2005.

Con riferimento al caso di specie si può dunque ritenere che le clausole contrattuali istitutive dei fondi di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, presentino tutti gli elementi e le caratteristiche sopra evidenziate per poter rivestire natura obbligatoria. Di conseguenza, essendo la mancata applicazione di clausole contrattuali meramente obbligatorie, irrilevante, come si è visto, ai fini specifici del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 10 L. n. 30/2003, non si pone il problema di una diversità di trattamento applicabile alle aziende del settore in dipendenza dalla loro iscrizione alle organizzazioni sindacali stipulanti, purché vi sia l'integrale rispetto della parte normativa dei citati contratti di categoria.

## **Apprendistato professionalizzante Prorogato l'accordo per la sperimentazione in Regione Lombardia**

È stato sottoscritto tra l'Unione regionale lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi, la Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori l'accordo di proroga del Protocollo regionale del 10 gennaio 2005 che ha avviato la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante in Lombardia per i settori del Terziario, della distribuzio-

# **L'Informatore**

marzo 2007

## **Leggi decreti circolari**

ne e dei servizi. L'accordo riconferma pienamente i contenuti dell'accordo del 2005 e le indicazioni contenute negli atti emanati dalla Regione.

► **ACCORDO** di proroga del "Protocollo di intesa del 10 gennaio 2005 per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi" tra Regione Lombardia e Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil regionali della Lombardia.

Premesso che la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il decreto legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 (art. 49) disciplinano l'apprendistato professionalizzante;

l'articolo 13-bis, comma 1, decreto legge 3512005 bis, stabilisce che fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

in data 2 luglio 2004 è stato siglato tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

in data 10 gennaio 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, l'Unione regionale lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali della Lombardia un Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi; con decreto del direttore generale dell'assessorato all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia n. 19589 del 22 dicembre 2005 è stato dato avvio alla sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi attraverso l'emanazione di specifiche Linee di indirizzo e di un dispositivo per la formazione esterna;

la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" prevede che la regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti; nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 276/2003, dalla giunta regionale nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale.

L'Unione regionale lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali della Lombardia convengono di:

1. prorogare la sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della distribuzione e dei servizi regolamentata dal Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2005;
2. confermare i contenuti del citato Protocollo e delle Linee di indirizzo per la sperimentazione allegate al Ddg del 22 dicembre 2005, n. 19589;
3. la proroga avrà validità fino alla definizione da parte della giunta regionale della Regione Lombardia delle indicazioni



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale, così come previsto dall'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, ferma restando la validità dei contratti di apprendistato stipulati a tale data.

### **Apprendistato professionalizzante L'assunzione a tempo parziale non necessita della convalida dell'Ispektorato**

Il Ministero del Lavoro chiarisce che nell'ipotesi relativa all'assunzione di un apprendista a tempo parziale, la stipula del contratto non è subordinata alla preventiva verifica e convalida da parte del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario.

► **RISPOSTA** del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. n. 25/1/0000803. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanze di interpello avanzate dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo - Part-time apprendisti e apprendistato professionalizzante - Contratto di apprendistato professionalizzante e parere di conformità dell'Ente bilaterale.**

Con un primo quesito, l'Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo chiede se "l'attivazione del servizio ispettivo in merito alla trasformazione dell'orario di lavoro per gli apprendisti, al fine della garanzia del contenuto formativo del contratto, debba avvenire preventivamente anche per l'assunzione di apprendisti con contratto a tempo parziale" oltre che nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Si ritiene opportuno premettere che nell'ipotesi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, come precisato dalla circolare di questo ministero n. 46/2001, la procedura di convalida ha la finalità precipua di "verificare se la volontà manifestata dalle parti nell'atto di trasformazione corrisponda o meno ad una volontà reale, manifestata cioè senza condizionamenti" e che comunque la Divisione V della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro di questo ministero, con nota del 2 aprile 2004, ha ritenuto che in tale sede possa essere effettuata anche una valutazione circa la compatibilità tra la riduzione dell'orario di lavoro ed il rispetto degli obblighi formativi del contratto di apprendistato.

Nell'ipotesi oggetto di interpello, relativa all'assunzione di un apprendista a tempo parziale, la stipula del contratto non può essere subordinata alla preventiva verifica ispettiva circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario. La necessaria attivazione del Servizio ispettivo prima

dell'instaurarsi del rapporto di lavoro contrasterebbe, infatti, con lo spirito e la lettera del Dlgs n. 276/2003, che ha abrogato l'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro al fine di eliminare ogni appesantimento burocratico connesso alla stipula del contratto di apprendistato. Con un secondo quesito, l'Ordine professionale dei Consulenti del lavoro di Viterbo chiede se "in mancanza di iscrizione e di conseguente parere di conformità all'ente bilaterale debba ritenersi preclusa la possibilità di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante" e se, in assenza di detto parere di conformità, possano essere stipulati contratti di apprendistato nel rispetto dei profili formativi predisposti dall'Isfol o con riferimento a sperimentazioni regionali compatibili con il Dlgs n. 276/2003.

Al riguardo si sottolinea che le circolari del ministero del Lavoro n. 40/2004 e n. 30/2005 hanno evidenziato l'illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto all'iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore. Sulla base di tale interpretazione, questo ministero, con risposta ad interpello del 12 aprile 2005, già rilevava che "sono da considerarsi validi i contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all'ente bilaterale".

Ulteriori considerazioni merita invece il quesito con riferimento alle clausole dei contratti collettivi che prevedono il necessario parere di conformità dell'ente bilaterale circa i profili formativi del contratto di apprendistato.

In proposito, posto che ricorra il caso, non espressamente richiamato dall'interpellante ma desumibile dalla formulazione del quesito, in cui il contratto collettivo disciplini compiutamente la materia, occorre ricordare che la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l'obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell'ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva - quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, Dlgs n. 276/2003 - lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio.

### **Apprendistato professionalizzante Le 120 ore di formazione non possono essere ridotte in caso di possesso di crediti formativi**

Il Ministero del Lavoro chiarisce che la previsione di un monte



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali prevista dalla Legge Biagi, deve essere intesa quale limite minimo posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista. Sono quindi nulle quelle clausole contrattuali che prevedono un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere".

► **RISPOSTA** del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. 25/1/0000804. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta a istanza di interpello avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Apprendistato professionalizzante - Formazione formale di almeno 120 ore per anno e modalità di erogazione ed articolazione della formazione.**

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione generale in merito alla possibilità che, in materia di apprendistato professionalizzante, il monte ore di formazione formale fissato in 120 ore annue dal Dlgs n. 276/2003, possa essere ridotto, in particolare nei casi di crediti formativi individuali.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Come già evidenziato dall'interpellante, in materia di attività formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante, l'art. 49, comma 5, del Dlgs n. 276/2003 stabilisce che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di criteri e principi direttivi, fra i quali il seguente: "previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali".

Si ritiene che il predetto monte ore annuo vada inteso quale limite minimo posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista.

Il legislatore ha indicato quello che può definirsi il livello minimo dell'offerta formativa, ben potendo le parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, modificare il dato delle 120 ore in aumento.

La circostanza segnalata dall'interpellante, secondo la quale alcuni contratti collettivi hanno previsto una riduzione del predetto monte ore di formazione formale per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo (es. Ccnl dei settori tessile ed edilizia), nasce dalla convinzione che le 120 ore già indicate dall'art. 16 della L. n. 196/1997 e lo stesso monte ore oggi stabilito dal Dlgs n. 276/2003 si ispirino alla medesima logica.

In realtà, il legislatore del 1997 – esprimendosi nei seguenti termini: "(...) impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio

post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere" – autorizzava chiaramente la riduzione delle ore di formazione, a fronte di un titolo di studio coerente con il profilo professionale da far conseguire all'apprendista. Al contrario, nel Dlgs n. 276/2003 non vi è alcun richiamo alla possibilità che il numero di ore scenda al di sotto delle 120 indicate. Peraltro, al di là del tenore letterale del testo, è evidente il maggiore peso che oggi si vuole attribuire alla formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante. Tale affermazione trova conforto nella considerazione che l'apprendistato professionalizzante costituirà, nel nuovo panorama normativo giuslavoristico, l'unico contratto di lavoro con specifico contenuto formativo, una volta venuta meno la tipologia del contratto di formazione e lavoro.

Pertanto, si comprende anche che la logica posta alla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore nazionale sia quella di individuare la soglia minima di formazione, salva la disciplina di dettaglio (di origine regionale o di natura pattizia), che può derogarvi solo in melius.

Venendo, quindi, alle specifiche domande poste dall'interpellante, si esprimono le seguenti considerazioni:

- il dettato normativo pone solo l'obbligo del rispetto del monte ore minimo di 120 ore annue, ferma restando l'autonomia della contrattazione collettiva e del legislatore regionale nell'individuazione di modalità e di forme di articolazione delle ore di formazione formale: ad esempio, criteri di scelta tra la formazione da effettuarsi solo all'interno dell'azienda in possesso di adeguate strutture e quella da svolgersi presso strutture esterne accreditate; formazione a distanza od in aula; ripartizione del monte ore complessivo fra le varie discipline oggetto di trattazione all'interno del percorso formativo;
- per quanto attiene alla valutazione di eventuali crediti formativi all'inizio del rapporto di apprendistato deve ritenersi che eventuali competenze professionali di cui l'apprendista sia già in possesso all'inizio del rapporto non consentano una decurtazione del monte ore complessivo di formazione, ma al più possano incidere sulla distribuzione delle ore di formazione fra le varie materie e discipline. Si tenga conto, infatti, che la formazione deve essere articolata su più aspetti; in particolare, una parte di essa deve essere dedicata alle competenze di base e trasversali, come ad esempio: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali.

Altra parte della formazione formale va invece dedicata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale: prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse.

Su tali aspetti, pertanto, potrà modularsi un'offerta formativa individualizzata ispirata al criterio del bilancio delle competenze. Tenendo conto delle conoscenze già acquisite dall'apprendista, la sua formazione professionale potrà essere concentrata maggiormente su materie o conoscenze specialistiche



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

nelle quali il soggetto abbia maggiori carenze, non avendole acquisite nel precedente percorso scolastico. Al contempo, si potranno ridurre le ore di formazione dedicate a specifiche materie per le quali il soggetto dimostri, attraverso crediti formativi, di possedere un bagaglio sufficiente di conoscenze.

### Lavoratori disabili Compatibilità dell'esonero parziale in presenza della compensazione territoriale

Il Ministero del Lavoro, a seguito di difformi comportamenti da parte di alcune province fra le quali quella di Milano, ha ribadito la piena legittimità delle richieste di esonero parziale dall'assunzione di lavoratori disabili in presenza di un decreto autorizzativi alla compensazione territoriale.

► CIRCOLARE del Ministero del Lavoro del 28/12/2006. **Legge 12 marzo 1999, n. 98. Richiesta di esonero parziale o compensazione territoriale.**

Com'è noto, il ministero del Lavoro, con nota prot n. 1830/M76 dell'11 ottobre 2001, ha fornito indicazioni circa la possibilità da parte del datore di lavoro privato di accedere all'istituto dell'esonero parziale ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 12/3/1969, n. 68 in presenza di richiesta di una compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 5 della legge n. 68/99.

Al riguardo; sono state ritenute inammissibili domande contestuali volte a conseguire entrambi gli obiettivi con l'argomentazione che ai fini del ricorso, da parte del datore di lavoro all'istituto dell'esonero parziale è necessario definire preventivamente il quadro giuridico degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, ancora da assolversi in ciascuna provincia. Pertanto, l'autorizzazione alla compensazione territoriale rilasciata dagli organi competenti costituisce il presupposto per accedere da parte del datore di lavoro privato all'esonero parziale, il quale, si ribadisce, è eventualità del tutto residuale rispetto al ventaglio di possibilità offerte dal Dm n. 357 del 7 luglio 2000.

Per i motivi su esposti ne deriva che il datore di lavoro, titolare di un provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, è legittimato a presentare al competente servizio provinciale richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge n. 68 oppure richiesta di rinnovo del beneficio esonerativi già concesso dallo stesso Servizio provinciale per la medesima provincia.

Per completezza si rappresenta che a norma dell'art. 3 del Dm 357/2000 è rimessa al competente servizio provinciale la verifica della sussistenza delle speciali condizioni delle attività lavorative e delle caratteristiche proprie di tali attività, e, quindi, la concessione o meno del beneficio dell'esonero parziale.

### Mobilità lunga Individuati i criteri generali

Il ministro del Lavoro ha emanato la direttiva del 25 gennaio 2007 con la quale ha definito i criteri generali ai fini dell'applicazione della mobilità lunga prevista dal comma 1189 della Finanziaria 2007. Tale comma prevede alcune disposizioni particolari per la collocazione in mobilità di un massimo di 6.000 lavoratori - entro il 31 dicembre 2007 - interessati da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e crisi aziendale per aziende o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il ministero del Lavoro nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2007.

► DIRETTIVA del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 25 gennaio 2007. **Definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Mobilità lunga.**

Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire criteri generali che dovranno essere osservati nelle fasi procedurali inerenti alla stipula degli accordi governativi ed alla predisposizione dello schema di decreto ministeriale, previste dalla norma medesima e di competenza delle direzioni in indirizzo.

In primo luogo occorre premettere che la funzione primaria della norma è quella di evitare impatti traumatici sull'occupazione derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi, modifica degli assetti societari.

In secondo luogo si ricorda che delle complessive 6.000 unità di mobilità lunga, 1.000 sono tassativamente riservate alle imprese in amministrazione straordinaria e 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ciò posto, si forniscono le seguenti direttive.

Per le 4.500 unità destinate ai gruppi di imprese o alle imprese "in bonis" si ritiene indispensabile adottare un criterio selettivo al fine di evitare concessioni di micro - numeri di mobilità lunga che non avrebbero alcun effetto sulle problematiche occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese e che renderebbero la norma priva di effetti reali.

In coerenza con la sopra ricordata funzione primaria della norma, si ritiene, altresì, che il criterio selettivo debba fondarsi sull'entità delle ricadute occupazionali che scaturiscono dalla sua applicazione e conseguentemente il criterio stesso debba essere tale da consentire il contenimento dell'impatto traumatico sull'occupazione derivante dai processi aziendali sopra ricordati.

È evidente, pertanto, che la dimensione dell'organico non può non assurgere a criterio di priorità nella concessione dei benefici, in quanto la gravità delle ricadute occupazionali dei processi aziendali sopra indicati è strettamente collegata alle dimensioni occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese.



Sindacale

Inoltre, al fine di evitare che l'applicazione della norma in esame diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità in vigore dal 1° gennaio 2008, dovrà essere chiarito, prima negli accordi governativi e successivamente nel decreto di concessione, che non possono essere collocati in mobilità lunga dalle imprese beneficiarie i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/91 maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/95 e successive modifiche.

Tale impossibilità è rafforzata anche dalla previsione normativa degli oneri finanziari a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Tale previsione introduce una sorta di "cofinanziamento" che ha anche la funzione di coinvolgere le imprese nei processi di gestione delle eccedenze occupazionali.

Per quanto attiene alle 1.000 unità riservate alle imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ed alle 500 riservate alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate in alcune Regioni, analoga rilevanza dovrà essere data, nell'applicazione della norma, alla consistenza dell'organico aziendale.

Inoltre, si ritiene che anche per i lavoratori dipendenti da imprese in procedure concorsuali debba adottarsi il criterio che esclude dall'applicazione della norma i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/95 e successive modifiche nel periodo di godimento della mobilità ordinaria.

Purtuttavia si ritiene che non si possa condizionare la concessione delle 1.500 unità di mobilità lunga all'assunzione da parte degli organi delle procedure di oneri finanziari derivanti dal versamento all'Inps delle indennità e dei contributi figurativi per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, rendendo di fatto quasi impossibile l'attribuzione delle 1.500 unità di mobilità lunghe e discriminando in tal modo i dipendenti delle imprese in procedure concorsuali.

Pertanto, qualora gli organi delle procedure ritengano di dover utilizzare le unità di mobilità lunga richieste anche per lavoratori che maturano i requisiti per il citato pensionamento di anzianità nell'arco di fruizione della mobilità ordinaria, dovranno presentare all'atto della stipula dell'accordo governativo di cui al comma 1189 e comunque non oltre il 31 marzo 2007 la dichiarazione dell'organo di vigilanza relativa all'impossibilità di far gravare sul passivo della procedura i citati oneri finanziari.

I licenziamenti finalizzati all'applicazione della presente normativa dovranno essere effettuati dalle imprese, nel limite numerico assegnato, successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle unità di mobilità lunga e i lavoratori dovranno essere collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2007.

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

### Auto aziendali ad uso promiscuo Operazioni di conguaglio

Il collegato fiscale alla legge Finanziaria 2007, all'articolo 2, comma 71, aveva previsto l'innalzamento da 30 a 50 della percentuale dell'importo da considerare per la tassazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo. Tale disposizione, che inizialmente sembrava dovesse trovare applicazione già dal mese di ottobre, diventerà operativa a partire dal mese di gennaio 2007. Conseguentemente, l'Inps ha fornito precisazioni in relazione all'ipotesi in cui alcuni datori di lavoro, con i cedolini paga di dicembre, abbiano provveduto al pagamento dei contributi relativi al valore dell'auto aziendale per un importo, che, per effetto del sopravvenuto rinvio dell'operatività della norma in esame, risulta essere superiore a quello dovuto, indicando le modalità per permettere a tali datori di lavoro di effettuare le operazioni di conguaglio per il recupero dei maggiori contributi versati sul valore dell'auto aziendale.

► MESSAGGIO Inps n. 1888 del 19-1-2007. **Circolare n. 153 del 22 dicembre 2006. Chiarimenti in materia di conguaglio per le auto aziendali ad uso promiscuo.**

L'art. 7, comma 25, del Dl n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, ha modificato l'art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, norma che disciplina le modalità di determinazione del valore imponibile del benefit relativo all'uso promiscuo da parte del dipendente dell'auto aziendale.

In particolare l'art. 7 del predetto decreto prevede la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente del 50% (prima era il 30%) dell'importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci in relazione alla diversa tipologia di autovetture. Con circolare n. 153 del 22 dicembre 2006 l'Istituto ha fornito alle aziende interessate istruzioni e modalità operative per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio previdenziale relative all'anno 2006.

Con particolare riferimento alla fattispecie dell'auto aziendale ad uso promiscuo la circolare in oggetto aveva chiarito, al punto 9. che poiché la norma contenuta nell'art. 7, comma 25, del Dl n. 262/2006 (art. 2, commi 71 e 72, della L. 286/2006), in virtù di quanto stabilito dal disegno di legge finanziaria (art. 1, comma 324, L. 27/12/2006 n. 296), trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Dl n. 262/2006, nessuna operazione di conguaglio previdenziale doveva essere effettuata, da parte della aziende, per l'anno 2006.

Tuttavia sono pervenute alla scrivente segnalazioni da parte di aziende che alla luce di quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 25, del Dl n. 262/2006 (vigente al momento della chiusura contabile dei cedolini paga di dicembre), hanno provveduto al pagamento dei contributi relativi al valore dell'auto aziendale per un importo, che, in virtù del sopravvenuto



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

to rinvio dell'operatività della norma in esame, risulta essere superiore a quello dovuto.

In relazione a tale fattispecie si precisa che le aziende interessate potranno effettuare le operazioni di conguaglio, per il recupero dei maggiori contributi versati sul valore dell'auto aziendale, con la denuncia del mese di febbraio 2007, portando in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese stesso, il maggior importo assoggettato a contribuzione relativo al valore dell'auto aziendale.

L'importo stesso sarà evidenziato utilizzando nel quadro B/C del modello DM10/2 il già previsto codice "D000".

Nella denuncia e-mens del mese di febbraio 2007, l'importo

di cui sopra, sarà indicato nell'elemento <VarRetributive>, attributo anno 2006, elemento <DiminuzioneImponibile>.

Nel caso in cui il maggior importo relativo al valore dell'auto aziendale non sia stato assoggettato a contribuzione pensionistica, a seguito del superamento del massimale di cui all' art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, le aziende, per il recupero delle "contribuzioni minori" riferite ai lavoratori interessati, dovranno utilizzare nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione "L116" avente il significato di "recupero contributi minori". 296/2006, c. 324", provvedendo, altresì, alla rettifica delle denunce E-Mens interessate.

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Definizione di trasferta

► CASSAZIONE Sez. lav. 21 marzo 2006, n. 5240 (da Dir. & Prat. Lav. n. 44/06, pag. 2545). **Lavoro subordinato - Indennità - Di trasferta e missione - Trasferta - Presupposti - Persistente legame con l'originaria sede di lavoro - Necessità - Protrazione dello spostamento per lungo tempo e coincidenza del luogo di trasferta con quello di successivo trasferimento - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.**

Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. L'accertamento degli inerenti presupposti è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di un dipendente di una società autoferrotranviaria intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferta conseguente all'ammissione di un corso di riqualificazione presso un luogo di lavoro diverso dalla sede ordinaria di servizio, di cui aveva poi lavorato continuativamente per alcuni anni ed era stato, quindi, successivamente trasferito, rilevando l'adeguatezza della sua motivazione con la quale erano stati considerati

## Giurisprudenza

difettanti gli elementi essenziali per la configurazione della trasferta, con particolare riguardo alla conservazione dell'originaria sede di servizio e alla certezza del futuro rientro, nel mentre la mancata adozione di un formale atto di trasferimento e di assegnazione alle nuove mansioni non era stato ritenuto sufficiente ad integrare una trasferta).

### Contratto a termine

► CASSAZIONE Sez. lav. 21 marzo 2006, n. 6245 (da Dir. & Prat. Lav. n. 44/06, pag. 2546). **Lavoro subordinato - Costituzione - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Reiterazione delle assunzioni giornaliere senza obbligo di disponibilità da parte del lavoratore - Configurabilità di rapporto a tempo indeterminato - Esclusione.**

Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi in cui, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per prestazioni di durata non superiore ad un giorno, deve ritenersi legittima la stipulazione di un contratto a termine soltanto quando lo speciale servizio previsto dalla norma collettiva attuativa del citato art. 23, la durata giornaliera del servizio stesso e l'adibizione del lavoratore alla sua esecuzione integrino la causa del contratto, specificandosi che, nel caso di necessità di assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno nei servizi ordinari (anche se le assunzioni giornaliere di uno stesso lavoratore siano reiterate nel tempo), deve escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato allorché nell'intervallo fra singole prestazioni il lavoratore non abbia l'obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro e, chiamato per la singola prestazione giornaliera, abbia la facoltà di rifiutare.



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

##### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAFF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2007)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandati sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FNO01) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FNO01.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondoeest.it](http://www.fondoeest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	
<b>Quadri</b>		2,82		<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>			
1		2,62		2		1,97	
2		2,36		3		1,77	
3		2,13		4		1,62	
4		1,94		5		1,52	
5		1,83		6		1,43	
6		1,72		<b>Operatori di vendita</b>			
7		1,59		1a categoria		1,89	
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>				2a categoria		1,71	
2		1,73					
3		1,57					
4		1,44					
5		1,36					
6		1,28					

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere riportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:  
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Aprpr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Aprpr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Cir. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.	
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAII	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# l'Informatore

marzo 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1994</b>	Dicembre	110,3	4,057	4,543
<b>ANNO 1995</b>	Dicembre	116,7	5,802	5,852
<b>ANNO 1996</b>	Dicembre	104,9	2,564	3,423
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

## Indice

### PREVIDENZA

- ▶ Destinazione Tfr – Adempimenti e modulistica. . . . . **Pag. 31**
- ▶ Variazioni 2007 in materia di welfare. **Pag. 41**
- ▶ Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257. . . . . **Pag. 46**
- ▶ Influenza aviaria: proroga termini recupero contribuzione sospesa. . . . . **Pag. 48**
- ▶ Indennità antitubercolari. . . . . **Pag. 48**

### ASSISTENZA

- ▶ Trasmissione denuncia nominativa Inail per via telematica. . . . . **Pag. 49**
- ▶ Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione: limiti di reddito 2007. . . . . **Pag. 49**
- ▶ Il fenomeno infortunistico nelle statistiche Inail. L'informazione statistica Inail. . . . . **Pag. 52**

### VARIE

- ▶ Finanziaria 2007. Le misure di contrasto al lavoro sommerso. . . . . **Pag. 53**
- ▶ Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni. . . . . **Pag. 54**

stabilite anche le regole per rendere operativo il Fondo di tesoreria presso l Inps, nel quale dovrà affluire il Tfr inoptato.

Forniamo di seguito una sintesi sugli aspetti di maggiore rilievo per le aziende dei nostri settori.

### Devoluzione del Tfr – Modalità e modulistica

Il lavoratore dipendente, in attività al 31.12.2006, deve scegliere entro il 30 giugno 2007 se destinare il Tfr a previdenza complementare ovvero se mantenerlo in azienda.

La scelta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di un apposito modulo (TFR1) messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All.1).

Tale modulo, una volta sottoscritto, dovrà essere conservato dal datore di lavoro, che ne rilascia al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.

I lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già devoluto il Tfr nel corso di precedenti rapporti di lavoro, dovranno operare tale scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione. A tal fine dovranno utilizzare il modello TFR 2 messo a disposizione dal datore di lavoro (v. All. 2).

Le operazioni contenute nei due moduli sono state definite sulla scorta delle situazioni e delle possibilità previste dalla nuova disciplina della previdenza complementare entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Sottolineiamo che la manifestazione di volontà espressa attraverso i suddetti moduli assume rilievo particolare in relazione all'obbligo di versare al Fondo di tesoreria Inps il Tfr rimasto in azienda.

Per questo motivo, una copia del modulo, debitamente sottoscritto dal lavoratore, deve essere conservato in azienda e reso disponibile per eventuali controlli ispettivi.

### Esclusioni

Non sono tenuti a compilare i modelli suddetti (TFR 1 o TFR 2):

- i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare devolvendo l'intero Tfr
- i lavoratori domestici
- i lavoratori con contratto di durata inferiore a 3 mesi
- lavoratori a domicilio
- impiegati, quadri, dirigenti del settore agricolo
- lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l'accantonamento delle stesse quote presso soggetti terzi.

### Validità scelte precedenti

Qualora il lavoratore abbia già formalmente manifestato al datore di lavoro la volontà di conferire il Tfr alla forma pensionistica complementare senza utilizzare la modulistica ufficiale, tale scelta resta valida e resta confermata la decorrenza originaria. In questo caso, tuttavia, il lavoratore dovrà provvedere a compilare anche il modello Tfr entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei citati decreti (3 marzo 2007).

### Decorrenza trasferimento Tfr

#### Scelta esplicita a favore Fondo pensione

In caso di esplicito conferimento del Tfr al Fondo pensione di

## IN PRIMO PIANO

### Destinazione Tfr Adempimenti e modulistica

Sono state emanate le disposizioni con le quali viene data attuazione alla disciplina sulla devoluzione del Tfr a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con apposito decreto interministeriale pubblicato in Gu n.26 dell 1 febbraio 2007, sono state in particolare individuate le modalità che aziende e lavoratori dovranno seguire per svolgere lo specifico adempimento e sono state fissate le modalità di funzionamento del Fondo di previdenza complementare residuale presso l Inps (FondInps).

Con un ulteriore provvedimento sono state



**Welfare**

# L'Informatore

marzo 2007

## Previdenza

categoria, il datore di lavoro, dovrà, successivamente al 30 giugno 2007, trasferire al fondo stesso il Tfr maturato a partire dalla data della scelta. In tal caso l'importo relativo alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 deve essere rivalutato. Qualora il lavoratore conferisca l'intero Tfr maturando a forma pensionistica complementare l'azienda, anche se ha alle dipendenze più di 49 addetti, per quel lavoratore non dovrà effettuare alcun versamento al Fondo di tesoreria Inps per il Tfr relativo ai mesi antecedenti al 1° luglio 2007.

Se la scelta è effettuata da lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, che non abbiamo già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti, il Tfr maturato dalla data di assunzione a quella della scelta (modello TFR 2) deve essere versato al Fondo di tesoreria Inps qualora l'azienda superi i 49 dipendenti.

### **Scelta esplicita per il mantenimento in azienda**

La scelta di mantenere il Tfr in un'azienda con più di 49 addetti comporta che il Tfr maturando dovrà essere rivalutato e trasferito al Fondo di tesoreria presso l'Inps.

In questo caso il versamento decorre dal 1° gennaio 2007 e l'adempimento deve essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 1.

Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 e che non abbiano già espresso la propria volontà in merito alla destinazione del Tfr, il versamento al Fondo di tesoreria dovrà avvenire con decorrenza dalla data di assunzione.

Per i lavoratori assunti dopo il 30.6.2006, il versamento deve, invece, essere effettuato a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR 2, per un importo pari alla quota di Tfr maturata dalla data di assunzione.

In tutti i casi il versamento del Tfr è soggetto alle stesse regole della contribuzione obbligatoria Inps. La scelta di mantenere il Tfr in un'azienda con meno di 50 addetti non comporta l'obbligo di trasferimento dello stesso all'Inps.

### **Silenzio assenso**

Qualora entro il 30 giugno 2007 non venga operata alcuna scelta, il datore di lavoro è tenuto al versamento del Tfr maturando al Fondo di categoria con decorrenza dal 1° luglio 2007. Il Tfr relativo ai mesi precedenti resta in azienda.

Tale possibilità non si verifica per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 che non abbiano già aderito a previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti. Anche in tal caso il Tfr maturato nel semestre successivo all'assunzione deve essere versato al Fondo di tesoreria se l'azienda supera i 49 dipendenti.

### **Calcolo numero degli addetti**

Ai fini del trasferimento del Tfr inoptato al Fondo di tesoreria Inps, il computo del limite aziendale di 49 addetti deve essere effettuato prendendo in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, esclusi quelli con contratti che non prevedono il Tfr.

Dal momento che il decreto prescinde espressamente dalla tipologia del lavoro subordinato, nel computo devono essere inclusi anche gli apprendisti.

I lavoratori part-time, sono calcolati in proporzione all'orario, mentre i lavoratori assenti (servizio militare, aspettativa, gravidanza, ecc.), rilevano soltanto nel caso in cui non siano stati sostituiti con altro lavoratore dipendente.

Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale va calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

La dimensione aziendale dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro all'Inps.

### **Ulteriori adempimenti Inps**

I datori di lavoro tenuti a conferire quote di Tfr inoptato al Fondo di tesoreria Inps dovranno comunicare, in occasione delle denunce individuali mensili (denunce telematiche e mens), i seguenti dati:

- a) i lavoratori che al 31.12.2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare alla quale versano tutto il Tfr;
- b) le informazioni sulla scelta effettuata dal lavoratore (sulla base del modello TFR1 e TFR2 ovvero attraverso modalità tacite) accompagnate dall'indicazione degli importi di Tfr dovuto al Fondo di tesoreria nonché degli importi relativi ad eventuali prestazioni Tfr anticipate dal datore di lavoro.

### **Prestazioni erogate dal Fondo di tesoreria**

Dall'1.1.2007 il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla rivalutazione, alle anticipazioni ed alla liquidazione delle eventuali quote Tfr inoptate e, quindi, di competenza del Fondo di tesoreria Inps.

Il conguaglio degli importi pagati per conto del Fondo Inps dovrà essere effettuato in via prioritaria sulle somme dovute al Fondo nel mese di erogazione della prestazione ed, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente nello stesso mese agli enti previdenziali.

L'importo di competenza del Fondo Inps erogato dal datore di lavoro, non può superare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo Inps ed agli enti previdenziali con la denuncia contributiva del mese in cui avviene l'erogazione della prestazione. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà immediatamente comunicare al Fondo Inps tale circostanza.

Quest'ultimo provvederà entro 30 giorni all'erogazione della quota di prestazioni non ricompresa nel conguaglio.

Le anticipazioni del Tfr sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato. Esse sono erogate dal datore di lavoro nei limiti di capienza dell'importo maturato in base agli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2006. Nel caso in cui l'ammontare dell'anticipazione non trovi capienza con quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza viene erogata dal Fondo Inps.

### **Fondo di previdenza complementare presso Inps**

Vengono fissate anche le regole di funzionamento del Fondo di previdenza complementare istituito presso l'Inps (FondInps), diverso dal predetto Fondo di tesoreria.

FondInps, infatti, è un fondo di previdenza complementare a carattere residuale, nel senso che ad esso affluiscono le quote di Tfr che per effetto del silenzio-assenso non possono essere destinate ad un Fondo di categoria. Tale ipotesi potrebbe verificarsi unicamente per i casi in cui nel settore di appartenenza dell'impresa non esitano Fondi contrattuali.

FondInps è soggetto alla ordinaria normativa sui Fondi pensione.



**Welfare**

TFR I

### **SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

### **MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il ....., codice fiscale.....  
dipendente del .....

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

#### **SEZIONE 1**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

**DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

#### **SEZIONE 2**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

**DISPONE**

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione ..... al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- che venga conferita al fondo pensione ..... al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.*

#### **SEZIONE 3**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

**DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)



**Welfare**

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.*

#### **SEZIONE 4**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

#### **DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../....;

Allega: copia del modulo di adesione

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.*

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.  
 (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.  
 (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)

*Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta*



Welfare

**l'Informatore**

marzo 2007

**Previdenza**

## Destinazione TFR: Lavoratore non iscritto a FON.TE.

(occupato in azienda con meno di 50 dipendenti)

<b>Fino al 31.12.2006</b>	<b>dal 01/01/2007</b>	<b>al 30/06/2007</b>	<b>dal 01/7/2007</b>
Occupato prima del 29/04/1993 100% del TFR in azienda			
↑	Silenzio-assenso	100% del TFR in azienda	100% TFR a Fon.Te.
↑	Scelta Fon.te.	Minimo 50% TFR a Fon.Te. Restante parte in azienda <b>(Il TFR va a FON.TE. a partire dalla data della scelta)</b>	Minimo 50% TFR a Fon.Te. Eventuale residuo in azienda
↑	Scelta di lasciare il TFR in azienda	Il 100% del TFR maturando rimane in azienda	100% del TFR in azienda
Occupato dopo il 28.4.93 100% del TFR in azienda			
↑	Silenzio-assenso	100% del TFR maturando in azienda	100% TFR a Fon.Te.
↑	Scelta Fon.te.	TFR fino alla scelta resta in azienda	100% TFR a Fon.Te.
↑	Scelta di lasciare il TFR in azienda	Il 100% del TFR maturando rimane in azienda	100% TFR in azienda



**CONFCOMMERCIO**

**WELFARE**



Welfare

## Destinazione TFR: Lavoratore non iscritto a FON.TE. (azienda con più di 49 dipendenti)

OGGI	01/01/2007	30/06/2007	01/7/2007
Occupato prima del 29/04/1993 100% del TFR in azienda	Silenzio assenso	100% del TFR resta in azienda	100% TFR a Fon.te.
	Scelta Fon.te.	TFR fino alla scelta resta in azienda	Minimo 50% TFR a Fon.te. Quota restante all'INPS
	Scelta TFR in azienda	100% del TFR va all'INPS	100% del TFR all'INPS
Occupato dopo 28.4.93 Il 100% del TFR in azienda	Silenzio assenso	Il 100% del TFR resta in azienda	100% del TFR a Fon.te.
	Scelta Fon.te.	TFR fino alla scelta resta in azienda	100% del TFR a Fon.te.
	Scelta TFR in azienda	100% del TFR va all'INPS	100% del TFR all'INPS

**N.B. Per gli assunti dopo 31.12.06 il TFR del primo semestre, se inoptato, va all'INPS**




**CONFCOMMERCIO**



Welfare

### Destinazione TFR: Lavoratore iscritto a FON.TE.


(occupato in un'azienda con meno di 50 dipendenti)





Welfare


### Destinazione TFR :Lavoratore iscritto a FON.TE. (azienda con più di 49 dipendenti)





Welfare

### DEVOLUZIONE TFR DIRIGENTI ISCRITTI M. NEGRI





**Welfare**

**TFR 2**

### **SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

*(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)*

#### **MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a.....il....., codice fiscale .....  
dipendente del.....

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

**Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene**

#### **SEZIONE 1**

##### **Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

##### **DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

#### **SEZIONE 2**

##### **Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

##### **DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....

Allega: copia del modulo di adesione



**Welfare**

# L'Informatore

marzo 2007

## Previdenza

**WELFARE**

### SEZIONE 3

**Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

#### DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data .....

.....  
(firma leggibile)

*Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta*

## Variazioni 2007 in materia di welfare

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, contiene numerose disposizioni d'interesse per quanto attiene ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, con specifico riguardo alla materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, che di seguito si illustrano. Tali novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2007. Per la pratica attuazione, sentita anche la confederazione, necessitano le opportune definizioni da parte dell'Inps, anche in ossequio alla delibera dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, che espresse il principi secondo il quale "ove intervengano innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la sistemazione delle partite connesse con i mutamenti in campo contributivo può essere effettuata entro il giorno 20

(ora 16) del terzo mese successivo a quello di emanazione da parte della Direzione generale dell'Inps delle relative istruzioni applicative ed operative, con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive dovute dei soli interessi al tasso legale"

### 1. Contribuzione Ivs al Fondo pensione lavoratori dipendenti (art. 1, comma 769)

La contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti destinata all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) presso l'Inps, nonché le forme sostitutive ed esclusive (ad esempio, Inpgi e Enpals) aumenta nella misura dello 0,30%. L'aliquota complessiva massima di finanziamento dell'Assicurazione generale obbligatoria a carico del datore di lavoro e del lavoratore sarà pari al 33%.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore passerà, quindi,

- dall'8,89% al 9,19% per la generalità dei casi



**Welfare**

• dal 9,19% al 9,49% per le aziende ammesse agli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria la cui aliquota è già maggiorata dello 0,30%.

Resta ferma l'aliquota aggiuntiva dell'1%, sempre a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

### 2. Contribuzione per gli apprendisti (art. 1, comma 773)

Con effetto dal periodo di paga di gennaio 2007, viene meno la contribuzione equivalente alla "marca settimanale" e il contributo a carico del datore di lavoro - artigiano e non artigiano - per il personale apprendista sarà pari al 10% della retribuzione lorda imponibile ai fini contributivi, con applicazione di riduzioni in ragione del numero di lavoratori occupati e dell'anno di vigenza del contratto di apprendistato, come riportato nella seguente tabella.

Datori di lavoro	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro
Fino a 9 addetti	1. Per il primo anno di apprendistato: 1,5% (10% ridotta di 8,5 punti percentuali). 2. Per il secondo anno di apprendistato: 3% (10% ridotta di 7 punti percentuali). 3. Per gli anni successivi: 10%.

La misura della contribuzione a carico dell'apprendista, dovrebbe essere elevata, per effetto dell'aumento dello 0,30%, dal 5,54% al 5,84%, con riserva di conferma da parte dell'Istituto.

### 3. Limitazione dei benefici contributivi sulle assunzioni agevolate (art. 1, comma 773)

Lo stesso comma 773 prevede che la variazione della contribuzione a carico del datore di lavoro si applicherà a tutti i datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni contributive nella misura stabilita per gli apprendisti, relativamente alla presenza e all'instaurazione della tipologia di contratti indicati nella tabella che segue.

Dalla retribuzione di competenza di gennaio a detti contratti, non si applica più la contribuzione ridotta equivalente al valore della marca settimanale apprendisti, ma l'aliquota del 10%, senza applicazione della riduzione prevista per i datori di lavoro fino a nove "addetti".

### 4. Trattamento di malattia per gli apprendisti (art. 1, comma 773)

Per gli eventi di malattia sorti a partire dal 1° gennaio 2007 spetterà agli apprendisti di cui alla disciplina del Dlgs 276/2003 (dal tenore letterale della norma sembrano potersi escludere gli apprendisti assunti con la precedente normativa) l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps secondo le disposizioni e le modalità vigenti per la generalità dei lavoratori. Detta indennità sarà, quindi, anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps e recuperata nella denuncia contri-

Tipologia di assunzione agevolata	Contributo a carico del datore di lavoro dal 1° Gennaio 2007
Assunzione con contratto di inserimento nelle Regioni del Sud e da parte di imprese artigiane (Dlgs n. 276/2003, artt. 54-56)	10% dell'imponibile previdenziale
Assunzione, anche part-time, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a termine non superiore a 12 mesi (Legge n. 223/1991, art. 8, comma 2 e art. 4 L. 236/93 (v. proroga al par.10)	10% dell'imponibile previdenziale
Trasformazione a tempo indeterminato - prima della scadenza - del contratto a termine del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (Legge n. 223/1991, art. 8, comma 2 e art. 4 L. 236/93 (v. proroga al par.10)	10% dell'imponibile previdenziale per ulteriori 12 mesi dalla data di trasformazione
Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Legge n. 223/1991, art. 25, comma 9 e art. 4 L. 236/93 (v. proroga al par.10)	10% dell'imponibile previdenziale per 18 mesi dalla data di assunzione
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in Cigs da più di 3 mesi dipendenti da imprese in Cigs da almeno 6 mesi (DI n. 148/1993, art. 4, comma 3)	10% dell'imponibile previdenziale per un periodo massimo di 12 mesi
Assunzioni a tempo indeterminato in attuazione del programma stabilito dal contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (DI n. 276/1984, art. 2 - cd. contratti di solidarietà espansivi)	10% dell'imponibile previdenziale per i lavoratori di età tra i 15 e i 29 anni per i primi 3 anni e, comunque, non oltre il 29° anno di età (in alternativa alla riduzione dei contributi per la disoccupazione involontaria)



Welfare

butiva mensile (modello DM10/2).

Trovano applicazione le disposizioni previste in materia per la generalità dei lavoratori dipendenti (spettanza in base al settore di inquadramento previdenziale del datore di lavoro, misura dell'indennità, periodo massimo indennizzabile, certificazione medica, visite mediche di controllo) rilevando anche il discriminante, nel settore industria, fra operai (hanno diritto all'indennità) e gli impiegati e quadri (non hanno diritto all'indennità).

Si ricorda che sino all'emanazione di tale nuova disposizione gli eventi di malattia degli apprendisti non erano indennizzati dall'Inps, ma l'eventuale trattamento economico rimaneva disciplinato solo dal contratto collettivo di riferimento con la sola previsione dell'eventuale carico sul datore di lavoro.

La relativa misura di finanziamento è compresa nell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro e sarà definita con provvedimento ministeriale.

### 5. Nuovo contributo di solidarietà sui trattamenti di fine rapporto (art. 1, comma 222)

Per il triennio 2007-2009 le erogazioni di Tfr di importo superiore a euro 1.500.000 sono soggette al versamento di un contributo di solidarietà pari al 15% sulla parte di Tfr eccedente detto importo. E' prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative del nuovo obbligo contributivo in parola.

### 6. Contribuzione alla Gestione separata (art. 1, commi 770 e 772)

I contributi dovuti alla Gestione separata sono incrementati nelle nuove misure decorrenti dal 1° gennaio 2007 e illustrate nella tabella sotto.

Anche per gli associati in partecipazione si applicano le ali-

va al collaboratore introducendo un meccanismo di non facile applicazione infatti è previsto che l'aumento contributivo non dovrà comportare, in ogni caso, una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota.

Per compenso netto percepito dal lavoratore deve intendersi il compenso netto mensile già riconosciuto al 1° gennaio 2007 ai rapporti in essere a tale data e, per i rapporti non ancora in essere alla data del 1° gennaio 2007, il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente.

Considerando il caso di un collaboratore non iscritto ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e con un reddito inferiore alla prima fascia pensionabile, la riduzione del compenso netto non dovrà superare la percentuale pari all'1,77% (data dal seguente calcolo: 23,50% (aliquota anno 2007) - 18,20% (aliquota anno 2006) = 5,30% : 3=1,77%).

### 7. Trattamenti di malattia e congedo parentale estesi ai lavoratori parasubordinati (art. 1, comma 788)

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali percettori di un reddito annuo per committente non superiore a € 5.000 qualora, con più rapporti, superi detto importo, liberi professionisti privi di cassa previdenziale non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie né titolari di trattamenti pensionistici nonché associati in partecipazione) sono estese le indennità giornaliere di malattia e per congedo parentale.

#### • Indennità giornaliera di malattia

Fino alla previsione ora introdotta dalla legge Finanziaria per

Categoria di lavoratori iscritti	Aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2007
Lavoratori già iscritti ad una gestione pensionistica obbligatoria nonché titolari di trattamenti pensionistici	16% (entro il limite del massimale non ancora ufficializzato) a titolo di lvs così suddivisa: 10,67% c/committente e 5,33% c/lavoratore. 8,80% c/associante e 7,20% c/associato (per gli associati in partecipazione)
Lavoratori non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria.	23% (entro il limite del massimale non ancora ufficializzato) a titolo di lvs + 0,50% a titolo di assicurazione per maternità e congedo parentale, malattia, assegni per il nucleo familiare, così suddivisa: 15,67% c/committente e 7,83% c/lavoratore; 12,93% c/associante e 10,57% c/associato (per gli associati in partecipazione)
Nota bene: nella circolare Inps n° 7 dell'11 gennaio 2007 non compare l'aliquota dell'1% sulle quote di compenso superiori alla prima fascia pensionabile, che sembra non più dovuta.	

quote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione.

L'incremento sensibile della contribuzione alla gestione separata ha spinto il legislatore alla mitigazione della parte relati-

il 2007, agli iscritti alla Gestione separata privi di altre coperture pensionistiche obbligatorie e non titolari di trattamenti di pensione erano indennizzati a carico dell'Inps soltanto gli eventi di malattia con ricovero ospedaliero.



Welfare

Per gli eventi di malattia, senza degenza in strutture ospedaliere, insorti a partire dal 1° gennaio 2007 la novità ora introdotta dalla legge Finanziaria per il 2007 prevede il pagamento diretto da parte dell'Inps di un'indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera spetterà per un periodo pari a 1/6 della durata del contratto di lavoro, in ogni caso non inferiore a 20 giorni e non superiore a 180 giorni nell'anno solare. Non saranno indennizzati gli eventi morbosi di durata sino a 3 giorni.

Per la fruizione dell'indennità giornaliera di malattia devono ricorrere i medesimi requisiti di reddito e di accredito contributivo già previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera di degenza ospedaliera.

Il trattamento economico sarà riconosciuto nella misura del 50% dell'importo già previsto per i periodi di ricovero ospedaliero. Si ricorda che il predetto importo varia a seconda della contribuzione che risulta accreditata nei 12 mesi precedenti l'evento.

Analogamente a quanto previsto per l'indennizzo delle degenze ospedaliere, l'erogazione dell'indennità giornaliera per gli eventi di malattia sarà effettuata direttamente dall'Inps, previa presentazione di apposita domanda del lavoratore alla sede Inps nella cui circoscrizione risiede.

Si resta in attesa dell'aggiornamento della modulistica necessaria ai fini dell'erogazione del trattamento da parte dell'Inps. Entro due giorni dal rilascio i lavoratori dovranno, pertanto, trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto la certificazione, di malattia rilasciata dal medico curante, riguardante sia la diagnosi, sia la durata presunta della malattia.

Si ricorda inoltre che il collaboratore coordinato e continuativo a progetto è tenuto a produrre la certificazione medica anche al committente, in quanto avente diritto alla sospensione del rapporto di lavoro per il periodo stabilito dalla normativa vigente (ovvero, un periodo non superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto se determinata, o a 30 giorni per i contratti di durata determinabile).

È prevista la decadenza dal trattamento economico nelle misure già stabilite per i lavoratori dipendenti qualora il lavoratore iscritto alla Gestione separata risultasse assente senza un giustificato motivo dalle visite mediche di controllo che, a tal fine, l'Inps potrà disporre nelle fasce di reperibilità.

Per quanto riguarda l'indennità giornaliera spettante in caso di malattia con degenza ospedaliera si ricorda che tale indennità spetta al ricorrere congiuntamente dei seguenti requisiti:

A. accredito contributivo nella Gestione separata pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nei 12 mesi che precedono la data d'inizio del ricovero o dell'evento di malattia;  
B. nell'anno solare precedente l'inizio dell'evento morboso, con degenza ospedaliera, percezione di un reddito imponibile ai fini contributivi non superiore al 70% del massimale contributivo in vigore per tale anno ovvero, per l'anno 2006, non superiore a euro 59.834,60.

L'indennità giornaliera spetta per i giorni di ricovero in ospedale sino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

#### • Congedo parentale

Per gli eventi di parto verificatisi dal 1° gennaio 2007 (e per

ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007 in caso di adozioni e affidamenti) è esteso il riconoscimento del trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori che hanno diritto all'indennità di maternità iscritti alla Gestione separata occasionali (percettori di un reddito, per committente, non superiore a euro 5.000 qualora, con più rapporti, superi detto importo), liberi professionisti privi di cassa previdenziale non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie né titolari di trattamenti pensionistici nonché associati in partecipazione.

L'erogazione dei trattamenti per congedo parentale sarà finanziata dall'aliquota aggiuntiva dello 0,50% già prevista per la malattia, la maternità e gli assegni per il nucleo familiare.

Il trattamento economico sarà erogato dall'Inps per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (o di ingresso in famiglia) nella misura del 30% del reddito imponibile ai fini contributivi percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di spettanza dell'indennità di maternità (due mesi anteriori alla data del parto).

Per la presentazione della domanda di pagamento del trattamento per congedo parentale l'Inps dovrà predisporre apposita modulistica.

#### 8. Contribuzione alla Gestione degli artigiani e dei commercianti (art. 1, comma 768)

L'aliquota contributiva è elevata al 19,50% dal 1° gennaio 2007 e al 20,00% dal 1° gennaio 2008.

#### 9. Cooperative sociali: variazione della retribuzione imponibile (art. 1, comma 787)

È previsto il graduale aumento dei versamenti contributivi per le lavoratrici e i lavoratori soci di cooperative sociali e di cooperative che esplicano attività nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini dei versamenti contributivi che applicano il regime dei versamenti previdenziali ridotti su una base retributiva media convenzionale.

Con le decorrenze di seguito indicate la base imponibile costituita dall'imponibile convenzionale ridotto sarà elevato nella misura percentuale della differenza tra i salari medi convenzionali determinati a livello provinciale e le retribuzioni contrattuali (minimo contrattuale giornaliero) stabilite dal Ccnl applicato nel settore:

- 30% dall'anno 2007;
- 60% dall'anno 2008;
- 100% dall'anno 2009, quando i versamenti contributivi saranno effettuati sulla base retributiva piena contrattualmente stabilita.

Le contribuzioni eventualmente già versate sulla retribuzione contrattuale effettiva restano validamente acquisite ai fini previdenziali.

Per il triennio 2007-2009 resta tuttavia salva la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale.

#### 10. Trattamenti di Cigs e mobilità: proroghe per le imprese commerciali, del turismo e della vigilanza e la cd. piccola mobilità (art. 1, commi 1211 e 1156, lett. c-)

Per effetto di tali proroghe sino al 31 dicembre 2007 le impre-



Welfare

# L'Informatore

marzo 2007

## Previdenza

WELFARE

se commerciali e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti saranno tenute al versamento della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore) e dei trattamenti di mobilità (0,30% a carico del lavoratore).

Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, comprese le imprese artigiane e le cooperative di produzione e lavoro, è confermata anche per l'anno 2007 l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori, aventi la qualifica di operai, impiegati e quadri, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione di personale e trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L'iscrizione nelle liste di mobilità non darà diritto all'erogazione dell'indennità di mobilità, bensì alle agevolazioni previste a favore del successivo datore di lavoro in caso di nuova assunzione del lavoratore iscritto nelle liste regionali.

### 11. Assegni per il nucleo familiare (art. 1, comma 11)

Le novità introdotte in materia di assegni per il nucleo familiare, a far data dal 1° gennaio 2007, hanno il fine di rendere più graduale il passaggio fra un livello di reddito e l'altro e di accrescere il valore della prestazione in parola. Si illustra di seguito, anche in considerazione della circolare Inps n. 13/2007, la casistica:

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2007, qualora siano presenti almeno 4 figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni, rientrano nel nucleo familiare ai fini dell'erogazione degli assegni, oltre ai figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni e fino a 21 anni, purché studenti o lavoratori assunti con contratto di apprendistato. In tal caso sarà necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Inps.

La rivalutazione dei livelli di reddito non si applicherà dal 1° gennaio 2007 sino al 30 giugno 2008. Con effetto dal 1° luglio 2008 troverà, invece, applicazione la rivalutazione annuale, prevista dalla vigente normativa in materia di assegni per il nucleo familiare (Dl n. 69/1988, art. 2, comma 12), sulla base della variazione dell'indice Istat tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno (2007) e l'anno immediatamente precedente (2006).

### 12. Trattamenti di disoccupazione (art. 1, comma 1167)

Ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2007 saranno applicate le disposizioni già previste dal c.d. Decreto competitività per i medesimi trattamenti di disoccupazione erogati nel periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006. In particolare la durata è elevata a:

- 7 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età;
- 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Tipologie di nuclei familiari	Tabelle di riferimento	Disposizioni
Nuclei con: entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili	Tab. 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sono stati ridefiniti i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;</li> <li>• sono riconosciuti per i nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili un'ulteriore maggiorazione del 15% rispetto all'importo dell'assegno e un incremento fisso pari ad € 660,00 annui per ciascun componente oltre il quinto.</li> </ul>
Nuclei con: un solo genitore e in cui non siano presenti componenti inabili	Tab. 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sono stati ridefiniti i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;</li> <li>• è previsto un assegno aggiuntivo in presenza di 3, 4 o 5 componenti oltre il genitore;</li> <li>• sono riconosciuti per i nuclei con più di 5 componenti oltre il genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili un'ulteriore maggiorazione del 15% rispetto all'importo dell'assegno (comprensivo dell'assegno aggiuntivo) e un incremento fisso pari ad € 660,00 annui per ciascun componente oltre il quinto.</li> </ul>
Nuclei con figli: altre tipologie	Tabb. 13-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è disposta una rivalutazione del 15% per gli importi dell'assegno.</li> </ul>
Nuclei rimanenti tipologie	Tabb. 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non si registrano variazioni.</li> </ul>



**Welfare**

Ai fini dell'importo spettante a titolo di indennità di disoccupazione (comunque, nei limiti del massimale per il trattamento di Cig, la percentuale di commisurazione alla retribuzione sarà pari al:

- 50% per i primi 6 mesi;
- 40% per i successivi 3 mesi;
- 30% per gli ulteriori mesi.

La copertura di contribuzione figurativa per il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione sarà prevista nel limite massimo di 6 mesi per i soggetti fino a 50 anni di età e di 9 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

I predetti incrementi relativi alla misura e alla durata del trattamento non si applicano, in ogni caso, ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

In ogni caso, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione previste dalla normativa in materia.

### **13. Assegnazione delle auto aziendali**

Il valore imponibile ai fini contributivi e fiscali del benefit dell'auto assegnata ad uso promiscuo sarà pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio contenuto nelle tabelle elaborate annualmente dall'Acì, al netto dell'importo eventualmente trattenuto al dipendente o al collaboratore, a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

È stata così modificata la disposizione del Decreto collegato alla manovra finanziaria per il 2007 che aveva previsto la decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2006 della più elevata percentuale di determinazione del benefit imponibile.

### **14. Contributi di assistenza sanitaria integrativa (art. 1, comma 399)**

Risulta confermato anche per l'anno 2007 il limite di esenzione nel periodo d'imposta di euro 3.615,20 dei contributi (quota a carico del dipendente + quota a carico del datore di lavoro) complessivamente versati a enti o casse di assistenza sanitaria Integrativa in conformità a quanto previsto da contratti o accordi collettivi e regolamenti aziendali (Fasi per i dirigenti di aziende industriali, Fasdac per i dirigenti di aziende commerciali, i Quas per i quadri di aziende commerciali, Est per impiegati e operai di aziende commerciali etc.).

### **15. Esonero versamento contributo al fondo di garanzia Tfr (art. 1, comma 764)**

Il comma 764 modificando il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, stabilisce che il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge. 297/82, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

## **Legge Finanziaria 2007 Articolo 1 commi 778, 782, 1187 e 1257**

Sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), costituita da un unico articolo.

Si segnalano, di seguito, le novità di maggiore interesse in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali introdotte dal legislatore con le disposizioni indicate in oggetto.

### **Rivalutazione delle prestazioni particolari ex art. 14-viciesquater della legge n. 168 del 2005 (comma 778)**

Il comma 778 prevede, con effetto dall'anno 2006, la rivalutazione, con applicazione delle modalità di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle prestazioni particolari (Cod. 7-8-9) erogate ai sensi dell'articolo 14-viciesquater (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

### **Estensione dei parametri di valutazione del danno biologico (comma 782)**

Il comma 782 introduce dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'articolo 13-bis, recante: "Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica". La norma contiene disposizioni che estendono, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) ad altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, già disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro di cui all'articolo 74 del Testo unico n. 1124 del 1965.

Gli istituti giuridici presi in considerazione sono i seguenti:

- Riconoscimento di "Grande invalido del lavoro" (e dei relativi benefici onorifici ed economici).

All'articolo 178, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".

- Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi.

All'articolo 150, primo comma, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento" sono state inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".

- Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo

All'articolo 220 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le



Welfare

# L'Informatore

marzo 2007

Previdenza

WELFARE

parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono state inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

- Assegno per assistenza personale continuativa (Apc). All'articolo 76, primo comma, e 218, primo comma, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono state inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

Con riguardo all'Apc, si segnala che il legislatore non ha proceduto alla riparametrazione della soglia di invalidità prevista dal Testo unico (perdita del 100 per cento dell'attitudine al lavoro), ma ha fatto esclusivo riferimento all'elenco di menomazioni previste nella tabella allegato n. 3 del Testo unico.

Pertanto, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai fini della corresponsione dell'assegno, si deve fare riferimento alla sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui alla predetta tabella.

- Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.

All'articolo 11, terzo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è stato aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".

- Assegno di incollocabilità

All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento".

Si precisa che, in considerazione del fatto che la norma in questione, non ha esteso i parametri di valutazione propri del regime "danno biologico" a tutti gli istituti giuridici, anche esterni al Testo unico n. 1124/1965, riguardanti gli invalidi del lavoro, resta ferma la necessità di procedere alla doppia valutazione del danno permanente – in base sia alle tabelle allegate al predetto Testo unico, sia alle tabelle emanate con Dm 12 luglio 2000 – ai fini dell'accesso ai seguenti benefici:

- Attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede un grado di invalidità superiore al 33%.

- Attestazione di persona diventata disabile del lavoro durante l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede, per la conservazione del posto di lavoro, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%.

- Agevolazioni per le assunzioni di disabili, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevedono una fiscalizzazione totale (lettera a) o parziale (lettera b) dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'assunzione di disabili che abbiano, rispettivamente, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

- Esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica, accertamenti diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza termale, assistenza riabilitativa extraospedaliera), ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera b), del decreto del ministro della Sanità del 1° febbraio 1991, confermato dall'articolo 5, sesto comma del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che prevede l'esenzione totale per invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, e l'esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due terzi.

Con riferimento a tale beneficio, in ordine alle modalità di attestazione della condizione di invalido del lavoro – allo scopo di fruire dell'esenzione per le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante – durante il periodo intercorrente tra l'accertamento provvisorio dei postumi e quello definitivo (art. 13, comma 8, Dlgs n. 38/2000), si conferma l'istruzione di rilasciare all'interessato una dichiarazione attestante l'origine professionale della patologia e contenente la descrizione dei postumi accertati, con l'indicazione che tali postumi comportano una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, già fornita con la nota del 12 giugno 2001 (Risposta ai quesiti n. 2/2001).

**Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 1187)**

Il comma 1187 prevede l'istituzione presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Il Fondo ha lo scopo di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui la vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico n. 1124/1965.

Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale saranno definite le tipologie di benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'Inail, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

**Incremento copertura assicurativa per infortuni domestici (comma 1257)**

Il comma 1257 prevede, in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con effetto dal 1° gennaio 2007, la riduzione dal 33 al 27 per cento del grado minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita. Pertanto, gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.



Welfare

### Influenza aviaria Proroga termini recupero contribuzione sospesa

Con decreto legge n. 300, pubblicato il 28 dicembre 2006, i termini previsti per il recupero della contribuzione sospesa a seguito dell'emergenza sanitaria per l'influenza aviaria, in precedenza stabiliti al 16 novembre 2006, sono stati prorogati come segue:

- 29 dicembre 2006: versamento della prima e seconda rata, senza aggravio di sanzioni ed interessi;
- 30 giugno 2007: versamento della terza e quarta rata, con aggravio degli interessi legali. Il predetto termine non pregiudica, comunque, la facoltà di versare anticipatamente.

#### Modalità operative

##### Aziende

Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare secondo le seguenti modalità:

- utilizzare il codice contributo DSOS;
- esporre la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.

##### Artigiani e commercianti

Il pagamento deve essere effettuato con il mod. F24 indicando, nella sezione riservata all'Inps, i seguenti codici:

- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

I contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

I versamenti dovranno avvenire alle scadenze mensili indicate nel paragrafo "pagamento rateale".

#### Committenti

I committenti che utilizzano lavoratori parasubordinati, qualora intendano pagare in unica soluzione, dovranno versare la quota contributi senza interessi, indicando le causali previste per i contributi correnti C10, CXX.

I committenti che invece intendono avvalersi del pagamento dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione e versare tramite il Mod. F24 inserendo:

nella causale contributo, i codici "COC" per la quota contributi e "COSI" per la quota interessi istituiti con la circ. 98/2002;

nel campo "matr.INPS /codice inps/filiale azienda", il codice di 12 caratteri così composto: 069999999999.

### Indennità antitubercolari

Con la circolare n.17 del 17 gennaio c.a. (reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)), l'Istituto di previdenza comunica la variazione dell'importo delle indennità antitubercolari.

Si tratta di un aumento determinato, in via provvisoria, nella misura del 2 %.

Pubblichiamo nella pagina di fronte gli importi:

L'Inps rammenta che l'aggiornamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, ricorda ancora l'Istituto, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di euro 11,43, dovrà essere erogata quest'ultima.

Sezione Inps						
Sede	Codice contributo	Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
Xxxx	DSOS	PPNNNNNNNNNCCN951	mm/aaaa	mm/aaaa		



**Welfare**

# **L'Informatore**

marzo 2007

## **Previdenza**

**WELFARE**

	1° gennaio 2006	1° gennaio 2007
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	Euro 11,21	Euro 11,43
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art.1 della legge n. 419/1975 (1).	Euro 5,60	Euro 5,71
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	Euro 18,67	Euro 19,04
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).	Euro 9,34	Euro 9,53
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	Euro 75,28	Euro 76,79

## **Assistenza**

### **Trasmissione denuncia nominativa Inail per via telematica**

Nel quadro delle misure dirette a contrastare il lavoro sommerso, la legge Finanziaria 2007 ha sancito l'obbligatorietà della comunicazione telematica all'Inail in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine l'Inail ha messo a disposizione i seguenti canali:

- il sito web [www.inail.it](http://www.inail.it) sezione punto cliente;
- la casella di posta elettronica [dna@inail.it](mailto:dna@inail.it);
- un collegamento telematico con l'anagrafe tributaria, per i datori di lavoro abilitati all'accesso.

Tale innovazione si inserisce nella più ampia riforma del sistema delle comunicazioni obbligatorie, che introduce strumenti idonei a garantire:

- omogeneità di informazioni
- ampliamento dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo;
- tempestività nell'adempimento, mediante anticipazione della comunicazione al giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro;
- univocità dei mezzi di comunicazione.

Dal 1° febbraio 2007 l'Inail non prende in considerazione le Dna presentate con le tradizionali modalità di trasmissione (cartacea, via fax ecc.).

Restano, comunque, esclusi dall'obbligo di trasmissione per via telematica della Dna, i soggetti privati che assumano colf e badanti i quali, per il momento, possono continuare ad effet-

tuare la Dna anche tramite il Contact Center di cui al numero verde 803.164.

### **Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione Limiti reddito 2007**

Rendiamo noti i limiti di reddito che nell'anno 2007 verranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari ed alle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi. I nuovi importi sono stati rivalutati in relazione al valore del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2007 (euro 436,14).

Il limite mensile per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato è pari a euro 614,22; per due genitori è pari a euro 1074,88. Tali limiti hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Ricordiamo che i predetti parametri trovano applicazione per i soli soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, vale a dire per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per i pensionati delle gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani.



**Welfare**

### **Allegato 1**

#### **Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2007**

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione</b>
1 persona (**)	- euro 8.139,76	-
2 persone	- euro 13.507,04	- euro 16.176,11
3 persone	- euro 17.367,50	- euro 20.795,97
4 persone	- euro 20.741,11	- euro 24.838,70
5 persone	- euro 24.117,58	- euro 28.881,43
6 persone	- euro 27.332,92	- euro 32.732,78
7 o più persone	- euro 30.547,68	- euro 36.583,51

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

### **Allegato 2**

#### **Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2007**

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (\*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento)</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)</b>
1 persona (**)	- euro 8.953,46	-
2 persone	- euro 14.859,57	- euro 17.793,20
3 persone	- euro 19.102,88	- euro 22.874,77
4 persone	- euro 22.816,47	- euro 27.322,63
5 persone	- euro 26.527,81	- euro 31.770,50
6 persone	- euro 30.065,97	- euro 36.005,80
7 o più persone	- euro 33.601,31	- euro 40.241,12

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a



**Welfare**

norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

### **Allegato 3**

#### **Tabella per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2007**

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento)</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)</b>
1 persona (**)	- euro 12.206,50	-
2 persone	- euro 20.258,83	- euro 24.261,59
3 persone	- euro 26.047,23	- euro 31.193,38
4 persone	- euro 31.111,67	- euro 37.256,06
5 persone	- euro 36.173,24	- euro 43.321,03
6 persone	- euro 40.996,51	- euro 49.096,29
7 o più persone	- euro 45.820,38	- euro 54.872,12

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni e i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

### **Allegato 4**

#### **Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2007**

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (\*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento)</b>	<b>Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)</b>
1 persona (**)	- euro 13.021,34	-
2 persone	- euro 21.609,65	- euro 25.878,67



**Welfare**

# L'Informatore

marzo 2007

## Assistenza

3 persone	- euro 27.783,76	- euro 33.271,61
4 persone	- euro 33.184,18	- euro 39.741,14
5 persone	- euro 38.584,59	- euro 46.208,37
6 persone	- euro 43.730,74	- euro 52.367,63
7 o più persone	- euro 48.873,44	- euro 58.530,29

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni e i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

## Il fenomeno infortunistico nelle statistiche Inail

L'Inail ha comunicato di essersi dotata di una nuova banca dati statistica disponibile entro l'anno su Internet. La banca dati è fasata su cinque aree tematiche:

- Datori di lavoro
- Lavoratori
- Infortuni e malattie professionali
- Portafoglio rendite
- Rischio

Le implementazioni riguardano tra l'altro:

- **Nuovi contenuti**
  - Aziende clienti e Pat (Posizione assicurativa territoriale)
  - Lavoratori assicurati (Inail-Dna integrati con altre fonti)
  - Casalinghe assicurate
  - Tipo di indennizzo della menomazione permanente (danno biologico in capitale, in rendita)
  - Rendite dirette e ai superstiti (in vigore e costituite nell'anno di riferimento)
  - Nuovi indicatori statistici di rischio
- **Nuovi livelli di aggregazione**
  - Gestione autonoma casalinghe
  - Gestione medici radiologi
  - Quattro settori tariffari (industria, artigianato, terziario, altre attività)
  - Settore di attività economica (codice Istat - Ateco 2002) fino alla quinta cifra
  - Codice di lavorazione (tariffa premi) fino alla voce di tariffa
  - Territorio fino a livello di comune
- **Nuove informazioni**
  - Paese di nascita (paesi Ue ed extra Ue)
  - Tipologia lavoratore (dipendenti, autonomi, interinali, para-subordinati)
  - Tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, stagionale)
  - Infortunio in itinere

- Infortunio stradale
- Malattie professionali (tabellate e non tabellate)
- Mese, giorno, ora solare e ordinale dell'infortunio
- Nuove modalità di accadimento (otto variabili europee ESAW/3)

### L'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

#### L'andamento degli infortuni sul lavoro (2001-2006)

Gli infortuni denunciati nell'industria sono gradualmente diminuiti da 501.701 del 2002 a 406.400 del 2006.

Nei servizi si è invece ottenuto un diverso trend, passando da 441.460 del 2002 a 465.500 del 2006.

Gli infortuni mortali sono diminuiti dai 765 del 2001 ai 610 del 2006, per quanto riguarda l'industria; dai 622 del 2001 ai 515 del 2006 per i servizi.

Nelle tabelle che seguono i dati di maggior interesse:

#### L'andamento territoriale (2001-2005)

Infortuni denunciati (tutte le attività)

Regione	2001	2002	2003	2004	2005	Var. % 2005/2001
Piemonte	85.079	81.876	79.117	77.973	75.650	-11,08
Valle d'Aosta	2.768	2.799	2.682	2.899	2.666	-3,7
Lombardia	172.373	168.391	164.137	161.823	158.977	-7,8
Liguria	33.286	33.160	32.898	31.762	30.293	-9,0
Trentino Alto Adige	29.637	28.150	29.738	30.332	30.201	+1,9
Boziano - Bozen	16.440	15.364	16.634	17.310	17.368	+5,6
Trento	13.197	12.786	13.104	13.022	12.833	-2,8
Veneto	133.119	126.491	123.208	120.818	113.896	-14,4
Friuli Venezia Giulia	32.391	31.350	30.893	29.590	28.095	-13,3
Emilia Romagna	141.055	139.639	138.094	138.865	135.525	-3,9
Toscana	79.573	78.367	77.113	75.362	73.180	-8,0
Umbria	21.815	21.289	20.564	20.463	19.531	-10,5
Marche	39.932	38.831	37.616	35.756	34.522	-13,5
Lazio	58.123	56.767	58.390	58.278	57.964	-0,3
Abruzzo	24.255	24.038	24.377	24.009	24.187	-0,3
Molise	5.049	4.645	4.633	4.374	4.361	-13,6
Campania	37.891	34.425	34.891	34.523	33.233	-12,3
Puglia	49.472	47.143	44.700	44.932	43.291	-12,5
Basilicata	8.662	7.789	7.275	7.055	6.880	-20,6
Calabria	14.751	15.003	14.454	14.527	14.791	+0,3
Sicilia	35.914	34.572	34.079	34.548	33.796	-5,9
Sardegna	18.234	17.930	18.335	18.840	18.917	+3,7
<b>North - Ovest</b>	<b>293.506</b>	<b>286.226</b>	<b>278.834</b>	<b>274.457</b>	<b>267.586</b>	<b>-8,8</b>
<b>North - Est</b>	<b>336.202</b>	<b>325.630</b>	<b>327.933</b>	<b>319.605</b>	<b>307.717</b>	<b>-8,5</b>
<b>Centro</b>	<b>198.443</b>	<b>195.254</b>	<b>193.683</b>	<b>188.859</b>	<b>185.197</b>	<b>-7,1</b>
<b>Sud</b>	<b>140.080</b>	<b>133.043</b>	<b>130.330</b>	<b>129.420</b>	<b>126.743</b>	<b>-9,5</b>
<b>ISOLE</b>	<b>54.748</b>	<b>52.502</b>	<b>52.414</b>	<b>53.388</b>	<b>52.713</b>	<b>-2,7</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.023.379</b>	<b>992.655</b>	<b>977.104</b>	<b>966.720</b>	<b>939.956</b>	<b>-8,2</b>



**Welfare**

# L'Informatore

marzo 2007

**Assistenza**

**WELFARE**

Infortuni mortali (tutte le attività)

Regione	2001	2002	2003	2004	2005	Var. % 2005/2001
Piemonte	128	143	121	111	92	-28,1
Valle d'Aosta	3	4	4	5	2	-33,3
Lombardia	296	232	240	216	188	-36,5
Liguria	37	33	23	38	39	+5,4
Trentino Alto Adige	34	37	32	26	18	-47,1
Bozano - Bozen	23	18	18	15	11	-52,2
Trento	11	19	14	11	7	-36,4
Veneto	118	137	148	114	100	-15,3
Friuli Venezia Giulia	40	32	37	26	25	-37,5
Emilia Romagna	171	178	151	129	138	-19,3
Toscana	122	96	108	101	84	-31,1
Umbria	32	29	30	38	26	-18,8
Marche	64	44	61	39	40	-37,5
Lazio	104	101	98	121	113	+8,7
Abruzzo	41	50	46	34	35	-14,6
Molise	17	13	14	16	13	-23,5
Campania	96	77	72	75	83	-13,5
Puglia	82	88	72	73	88	+7,3
Basilicata	23	10	21	8	15	-34,8
Calabria	40	44	44	45	41	+2,5
Sicilia	77	85	82	79	86	+11,7
Sardegna	21	45	45	34	29	+38,1
<i>Nord - Ovest</i>	<i>464</i>	<i>412</i>	<i>388</i>	<i>370</i>	<i>321</i>	<i>-30,8</i>
<i>Nord - Est</i>	<i>363</i>	<i>384</i>	<i>368</i>	<i>295</i>	<i>281</i>	<i>-22,6</i>
<i>Centro</i>	<i>322</i>	<i>270</i>	<i>297</i>	<i>299</i>	<i>263</i>	<i>-18,3</i>
<i>Sud</i>	<i>299</i>	<i>282</i>	<i>269</i>	<i>257</i>	<i>275</i>	<i>-8,0</i>
<i>Isole</i>	<i>98</i>	<i>130</i>	<i>127</i>	<i>113</i>	<i>115</i>	<i>17,3</i>
<b>ITALIA</b>	<b>1.546</b>	<b>1.478</b>	<b>1.449</b>	<b>1.328</b>	<b>1.255</b>	<b>-18,8</b>

**Il contesto Europeo (fonte Eurostat)**

Andamento infortunistico nell'Ue (2000-2004)

Tipo di infortunio (a)	2000	2001	2002	2003	2004
Infortuni	4.815.629	4.702.295	4.408.616	4.176.286	3.998.612
Casi mortali	5.237	4.922	4.790	4.623	4.397

**Malattie Professionali**

Industria e servizi - casi denunciati

Tipo di malattia	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Malattie tabellate</b>	<b>9.488</b>	<b>7.570</b>	<b>6.085</b>	<b>5.223</b>	<b>3.731</b>
di cui:					
Ipoacusia e sordità	4.709	3.478	2.549	2.067	1.164
Neoplasie da asbesto	638	685	679	657	708
Asbestosi	763	664	508	507	443
Malattie cutanee	1.027	820	660	584	403
Silicosi	563	456	425	364	195
Malattie osteoarticolari	367	341	258	204	147
Asma bronchiale	258	189	182	178	115
Pneumocoriosi da silicati	175	127	109	82	62
<b>Malattie non tabellate</b>	<b>16.730</b>	<b>16.136</b>	<b>16.339</b>	<b>18.310</b>	<b>17.795</b>
di cui:					
Ipoacusia	5.713	3.757	3.842	4.328	4.120
Tendiniti	1.096	1.153	1.282	1.675	2.088
Sindrome del tunnel carpale	903	725	809	1.126	1.243
Malattie dell'apparato respiratorio	1.184	1.276	819	794	829
Tumori	483	452	509	623	797
<i>Non determinate</i>	<i>916</i>	<i>1.748</i>	<i>1.403</i>	<i>1.464</i>	<i>3.327</i>
<b>TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI</b>	<b>27.134</b>	<b>25.454</b>	<b>23.827</b>	<b>24.997</b>	<b>24.853</b>

**Varie**

## Finanziaria 2007 Le misure di contrasto al lavoro sommerso

L'entrata in vigore delle legge Finanziaria 2007 segna numerosi provvedimenti in tema di emersione del lavoro sommerso. Di seguito si analizzano i nuovi aspetti, di grande impatto ai fini della lotta al lavoro irregolare.

### Cabina di regia e fondo per le politiche di emersione

Il ministro del Lavoro costituirà una cabina di regia nazionale di coordinamento, per concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione del lavoro ed alla promozione dell'occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei Cles (Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso).

Entro 180 giorni inoltre verrà istituito il fondo emersione lavoro irregolare (Feli) per il finanziamento di servizi di supporto alle imprese che attivino processi di emersione. Lo stanziamento complessivo per i suddetti interventi è di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007 e 2008.

### Utilizzo delle banche dati e coordinamento interventi ispettivi

Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, viene esteso alle Camere di commercio l'obbligo di fornitura dei dati, che saranno messi a disposizione dei servizi ispettivi secondo modalità definite all'interno di una apposita convenzione. Per il medesimo scopo e per la costituzione della banca dati telematica, che conterrà le informazioni relative ai datori di lavoro ispezionati e ogni altro dato utile alla formazione perma-

nente del personale ispettivo, il ministero del Lavoro può avvalersi del personale e delle risorse strumentali dell'Inps e dell'Inail.

### Potenziamento del corpo ispettivo

Viene accresciuto di 60 unità il comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, si tratta del nucleo specificamente addetto all'ispezione del lavoro, che agisce in stretto raccordo con la generale attività di vigilanza. Non solo, viene prevista l'assunzione in organico di 300 nuovi ispettori idonei all'ultimo concorso e l'immissione nei ruoli di destinazione finale e il conseguente adeguamento economico in favore del personale vincitore ovvero idoneo dei percorsi di riqualificazione per l'assegnazione nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia.

### Adeguamento importo sanzioni

Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di violazione della legislazione del lavoro, sociale e di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono quintuplicati, ad eccezione di quelli relativi alla violazione derivante dalla omessa istruzione o esibizione dei libri matricola e paga, che vengono portati da un minimo di 4000 ad un massimo di 12000 euro.

### Lavoratori in nero: procedura di regolarizzazione e riallineamento contributivo e retributivo

Viene data la possibilità ai datori di lavoro di regolarizzare rapporti di lavoro totalmente in nero tramite una domanda da presentare all'Inps entro il 30.09.2007. La domanda può essere presentata da datori di lavoro che abbiano stipulato



**Welfare**

accordi aziendali o territoriali specifici per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, mediante contratti di lavoro subordinato, ed abbiano attivato atti di conciliazione individuale. Il datore di lavoro deve indicare le generalità dei lavoratori coinvolti e i periodi pregressi (comunque non anteriori a 5 anni). Possono accedere a questa procedura anche i datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti restano comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura di regolarizzazione intrapresa.

L'accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono effetti conciliativi con riferimento ai diritti di natura retributiva, e risarcitoria.

L'accordo sottoscritto dal lavoratore ha effetto conciliativo ed inoppugnabile non solo per i diritti di natura retributiva (e risarcitoria) ma anche per quelli ad essa connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nell'istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.

Per il pregresso di natura contributiva il datore di lavoro deve versare i due terzi di quanto dovuto all'Inps (1/5 dell'importo complessivo, deve essere versato all'atto dell'istanza; la parte restante, in 60 rate mensili senza interessi). Nulla è dovuto da parte del lavoratore. Il successivo trattamento previdenziale del lavoratore sarà proporzionale a quanto versato. Il versamento della somma dovuta dal datore di lavoro determina l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. Le sanzioni sono condonate e per un anno di tempo vengono sospese ispezioni e verifiche degli organi di controllo e vigilanza. Resta, tuttavia, ferma la facoltà di questi ultimi di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione da parte del datore di lavoro. E' concesso un anno di tempo per adempiere alle normative su salute e sicurezza.

Inoltre, le agevolazioni contributive sono sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato da parte dei lavoratori regolarizzati; I lavoratori regolarizzati non possono essere licenziati per un periodo di 24 mesi.

### **Indici di congruità e Durc**

Ai fini della regolarità contributiva per accedere ai benefici e incentivi previsti dall'ordinamento, vengono istituiti con uno o più decreti, in via sperimentale, indici di congruità sentite le parti sociali ed i ministeri dei settori interessati. I decreti individuano i settori a maggior rischio di violazione della normativa sugli incentivi ed i benefici anche rispetto alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Per essi sono definiti indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore necessarie nonché

lo scostamento dell'indice da considerare tollerabile, alla luce delle caratteristiche produttive e tecniche, dei volumi di affari e dei redditi presunti.

Il possesso del Durc, (Documento unico di regolarità contributiva) da parte dei datori di lavoro di tutti i settori a partire dal 1.7.2007 è condizione per l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

I benefici sono altresì condizionati al rispetto dei contratti collettivi, anche regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (per il terziario, Confcommercio). Si tratta di un'affermazione di notevolissima valenza organizzativa che conferma lo spirito e la lettera dell'articolo 10 della legge 30/2003 (la cosiddetta Riforma Biagi).

Le modalità del rilascio e i contenuti analitici di questa nuova tipologia di Durc verranno definiti con decreto del ministro del Lavoro. Restano valide nel frattempo le vigenti disposizioni nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

## **Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni**

Com'è noto, dal 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea.

Per un periodo transitorio di un anno, per i cittadini bulgari e rumeni la possibilità di accedere al lavoro subordinato secondo le regole comunitarie è, tuttavia, prevista soltanto per le seguenti tipologie di lavoro:

agricolo e turistico alberghiero;

domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti);

edilizio;

metalmeccanico;

dirigenziale e altamente qualificato (di cui all'art. 27 del Testo unico sull'immigrazione);

lavoro stagionale.

Per questi soggetti, pertanto, il nulla osta al lavoro non è più richiesto né per il rilascio della carta di soggiorno né per l'iscrizione ai fini previdenziali presso l'Inps (Msg. Inps n. 1552 del 16.1.2007).

Di conseguenza, per le denunce di rapporti di lavoro, anche di tipo domestico, sarà sufficiente che i predetti cittadini presentino un documento di identità valido, unitamente al codice fiscale.

Per i restanti settori produttivi, i datori di lavoro interessati devono continuare a richiedere, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, il nulla osta al lavoro, che tuttavia viene rilasciato senza procedere alla stipula del contratto di soggiorno. Per i lavoratori autonomi, in possesso dei requisiti di legge, è consentito il libero accesso al mercato del lavoro italiano.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

### Indice

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni del 2006 per la formazione di Rspg e Asp – Linee interpretative – Prima Parte . . . . . **Pag. 55**
- ▶ Sicurezza sul lavoro – Diffida obbligatoria per gli inadempimenti in materia del lavoro – Circolare del ministero Lavoro. . . . . **Pag. 58**

### In PRIMO PIANO

#### Sicurezza sul lavoro Accordo Stato-Regioni del 2006 per la formazione di Rspg e Asp

#### Linee interpretative (prima parte)

Nella Gu n. 285 del 7 dicembre 2006 sono state pubblicate le “Linee interpretative condivise dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni attuativo dell’art. 2, commi 2 e 3 del Dlgs 23 giugno 2003 n. 195”, che contengono alcune precisazioni su obblighi, tempi, scadenze per i percorsi formativi del Responsabile per la sicurezza, al fine di favorire su tutto il territorio una interpretazione univoca del testo dell’Accordo approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006.

L’Accordo del 2006, in attuazione dell’art. 8 bis del Dlgs 626/1994, disciplina le modalità e i contenuti degli specifici corsi di formazione previsti per le figure dei responsabili e degli addetti del Spp (interni o esterni) designati dal datore di lavoro (cfr. ns circolari del 2006: n. 6 del 10 marzo, n. 8 del 13 marzo, n. 14 del 7 aprile).

Con la presente, tratteremo i punti delle Linee interpretative

relativi alla disciplina della fase transitoria e ai termini di attivazione e completamento dei percorsi formativi.

Le altre principali indicazioni delle Linee interpretative saranno oggetto di una prossima successiva circolare.

Prima di passare all’esame dei punti suddetti, rammentiamo che, con riguardo allo svolgimento diretto dei compiti del Spp da parte del datore di lavoro (cioè quando il datore di lavoro sia egli stesso Rspg), l’art. 2, comma 7, Dlgs 195/2003, fa salvo l’art. 10 del Dlgs 626/1994, la quale norma dispone che, per il contenuto e la durata del relativo corso di formazione, va fatto riferimento all’art. 3 Dm 16 gennaio 1997 (il “vecchio” corso di formazione della durata minima di 16 ore).

#### I punti delle Linee interpretative

##### Punto 1.1.

Occorre utilmente premettere che l’art. 3, comma 2 Dlgs 195/2003 ha previsto una fase transitoria secondo cui “fino all’istituzione (rectius: attivazione: v. punto 1.1 dell’Accordo) dei corsi di formazione (...) possono svolgere l’attività di Rspg e Asp coloro che (...) abbiano frequentato corsi di formazione (...) di cui all’art. 3 Dm 16 gennaio 1997.

Orbene, con riguardo al termine di “attivazione dei corsi di formazione” come termine ultimo per poter rientrare nella disciplina della fase transitoria, secondo le Linee interpretative deve intendersi il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dei corsi (comprese dunque le iscrizioni dei partecipanti - viene infatti adottata l’interpretazione comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale).

Tale termine ultimo è quello del 14 febbraio 2007, secondo quanto stabilito dal punto 1.1. dell’Accordo: “Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi (...) è di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta ufficiale (...)” (l’Accordo è stato pubblicato in Gu il 14 febbraio 2006).

##### Punto 2.6

Coerentemente con quanto stabilito al punto 1.1, per i soggetti che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del modulo B (cioè per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della fase transitoria), l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà comunque essere svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai micro-settori di appartenenza, di cui al punto 3 delle Linee interpretative.

Viene di seguito precisato che possono essere riconosciuti, dalle Regioni e dalle Province autonome, i corsi di formazione frequentati prima della data di pubblicazione dell’Accordo qualora siano stati erogati:

- da soggetti formatori già in possesso delle caratteristiche contenute nell’Accordo;
- nel rispetto dei contenuti e requisiti organizzativi dall’Accordo stesso previsti (ore, materie, metodologie di insegnamento ed apprendimento etc.).

##### Punto 3

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento andrà calcolata dalla data del conseguimento della laurea triennale o dalla data di conclusione del modulo B o dalla data dell’ulti-



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

mo aggiornamento per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, pubblichiamo qui di seguito il testo integrale delle Linee interpretative in commento.

► **LINEE INTERPRETATIVE** condivise dell'accordo in Conferenza Stato - Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2006, n. 37).

1. Tenuto conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la formazione per Rspp e Aspp, tra i quali le regioni e province autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza Stato-regioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione regioni e province autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità, laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.

3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'accordo, le regioni e province autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.

4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo nell'accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

### **Punto 1.1. - Termine di attivazione dei corsi formativi.**

Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 195/2003, viene adottata come interpretazione del concetto di attivazione dei percorsi formativi quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro un anno dalla pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta ufficiale) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

### **Punto 2.2. - Metodologia di insegnamento/apprendimento.**

Per i moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla Fad in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

### **Punto 2.3. - Articolazione dei percorsi formativi.**

# L'Informatore

marzo 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 195/2003, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo ("specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", vale a dire la formazione prevista nei moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C è esplicitato (per i soli Rspp) al comma 4 del medesimo articolo.

### **Punto 2.4. - Valutazione degli apprendimenti.**

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

#### **Punto 2.4.1. - Modulo A.**

Il modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

#### **Punto 2.4.2. - Modulo B.**

Il modulo B non è propedeutico al modulo C. Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.

Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di Rspp o Aspp. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori Ateco diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

#### **Punto 2.4.3. - Modulo C.**

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

### **Punto 2.5. - Certificazione.**

Il modello di certificazione regionale - che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sarà quello in uso presso ciascuna regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- normativa di riferimento, attuativa del decreto legislativo n. 195/2003;
- specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica del macrosettore);
- periodo di svolgimento del corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla regione/provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta, di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

marzo 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

### Punto 2.6. - Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi.

In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (Mlps e Miur) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.

Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'accordo, le regioni e province autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento. ecc.) ivi previsti.

### Punto 2. - Sperimentazione.

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2006.

Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006. La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

### Punto 3. - Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell'accordo.

Le regioni e province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'accordo le modalità di docu-

mentazione dell'avvenuto aggiornamento.

Per gli Aspp l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori Ateco, anche distribuite nel quinquennio.

Per gli Rspp appartenenti al raggruppamento dei macrosettori Ateco 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Per Rspp appartenenti al raggruppamento dei macrosettori Ateco 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio. Nel caso di esercizio della funzione di Rspp in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

### Punto 4. - Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per Rspp e Aspp all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo.

### Punto 4.1. - Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettere a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

### Punto 4.1.3.

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

### Punto 4.1.4.

Le regioni e province autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali e delle agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

### Punto 4.1.5.

Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.



**Sicurezza sul lavoro e ambiente**

#### **Punto 4.2. - Altri soggetti formatori.**

La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.

##### **Punto 4.2.2.**

In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell'accordo, si precisa che:

b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente  
c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente. Tabella A4 - Riconoscimento ai Rspg dei crediti professionali e formativi pregressi.

Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2006.

Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli Rspg, è previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n. 626/1994.

Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:

- a) 1a riga, 6a colonna: eliminare B dalla parentesi;
- b) 3a riga, 1a colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
- c) 3a riga, 1a colonna: sostituire "nessuna" con "con".

La somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C.

Tabella A5 - Riconoscimento agli Aspg dei crediti professionali e formativi pregressi.

Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2006.

Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito:

- a) 1a riga, 5a colonna: eliminare la frase;
- b) 3a riga, 1a colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;
- c) 4a riga, 2a colonna: inserire superiore dopo secondaria.

L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il Rspg o l'Aspg sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

# **L'Informatore**

marzo 2007

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

### **Diffida obbligatoria per gli inadempimenti in materia di lavoro Circolare del Ministero del Lavoro**

Prendiamo spunto da una circolare che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato in data 23 marzo 2006 n. 9 (Gu 3 maggio n. 101), per mettere in evidenza gli inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che fanno scattare la diffida obbligatoria di cui all'art. 13 Dlgs 124/2004 (l'ordine impartito dagli ispettori del lavoro per la regolarizzazione di inosservanze sanabili in materia di lavoro e legislazione sociale - illeciti amministrativi).

Va subito detto che la regolarizzazione dell'inosservanza è ammissibile soltanto nella ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile, e sempre se riferita a violazioni di adempimenti formali; mai relativamente a violazioni di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Riteniamo poi utile sottolineare, per inciso, quanto il ministero ribadisce in ordine alla diffida: essa riveste carattere obbligatorio nel senso che costituisce una "conditio sine qua non" per l'adozione del provvedimento di contestazione di una violazione ritenuta sanabile: senza l'atto di diffida, cioè, quel provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo (poiché inficiato da un vizio di carattere procedimentale).

Nel dare a corredo del presente articolo l'Allegato (un estratto della parte che interessa ai nostri fini) alla citata circolare ministeriale, contenente l'elenco ancorché non esaustivo, delle violazioni amministrative suscettibili di diffida, di seguito segnaliamo quelle inerenti la sicurezza sul lavoro, inserite nell'elenco in quanto nell'ambito della competenza degli ispettori del lavoro è fatta rientrare anche la disciplina prevenzionistica.

#### **Diffida obbligatoria ex art. 13 Dlgs 124/2004 per le violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro.**

- mancanza del Registro degli infortuni: art. 4, comma 5, lett. o) del Dlgs 626/1994.
- mancanza della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza: art. 4, comma 8, Dlgs 626/1994.
- omessa comunicazione del nominativo del Rspg alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro: art. 8, comma 11, Dlgs 626/1994.
- mancata riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi: art. 11, Dlgs 626/1994.
- mancata trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione provinciale del lavoro e all'Asl, della notifica preliminare e degli eventuali aggiornamenti: art. 11, Dlgs 494/1996.
- omesso coinvolgimento del Rls nel prendere visione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, di copia del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e del Piano operativo di sicurezza (Pos): art. 12, comma 4, Dlgs 494/1996.



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

- mancata trasmissione del Psc alle Imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori: art. 13, comma 2, Dlgs 626/1994.
  - mancata trasmissione del Pos al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori: art. 13, comma 3, Dlgs 626/1994.
  - omessa denuncia dell'infortunio: art. 53, commi 1, 2, 4, Dpr 1124/1965 e art. 54 Dpr 1124/1964 quando l'infortunio abbia avuto per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro - per più di tre giorni - del lavoratore.
  - omessa denuncia di malattia professionale: art. 53, commi 5, 6, Dpr 112/1965.
- Pubblichiamo qui di seguito, un estratto del menzionato elenco degli illeciti sanabili come individuato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

► CIRCOLARE Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 marzo 2006, n. 9. **Diffida obbligatoria ex art. 13 Dlgs 124/2004 per le violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro.**

(omissis)

### Allegato

#### **Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili Libro di matricola - Gestione Inail:**

- art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola. Diffida pari a euro 25;
- art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscriverlo sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1. Diffida pari a euro 25.

Nota:

(1) Dlgs 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in Gu 12 maggio 2004, n. 110.

#### **Libro di matricola - Gestione Inps**

- art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisti del libro di matricola. Diffida pari a euro 5.

- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto ad iscriverlo sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione Inps alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). Diffida pari a euro 51.

#### **Libro di paga - Gestione Inail**

- art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a euro 25;
- art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscriverlo sul libro di paga i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2). Diffida pari a euro 25.

# L'Informatore

marzo 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

- art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

Diffida pari a euro 25.

#### **Libro di paga - Gestione Inps**

- art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisti del libro di paga.

Diffida pari a euro 5.

- art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto ad iscriverlo sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.

Diffida pari a euro 51.

(omissis)

#### **Registro degli infortuni**

- art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non essere fornito del registro degli infortuni.

Diffida pari a euro 516.

- art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

Diffida pari a euro 516.

#### **Cartella sanitaria**

- art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

Diffida pari a euro 516.

#### **Nominativo Rspp**

- art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diffida pari a euro 516.

#### **Riunione periodica**

- art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Diffida pari a euro 516.

#### **Notifica preliminare**

- art. 11, decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

Diffida pari a euro 516.

#### **Psc e Pos a disposizione del Rls**

- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Psc e del Pos almeno 10 giorni prima dell'inizio dei



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

lavori.

Diffida pari a euro 516.

### **Trasmissione del Psc alle imprese esecutrici**

- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il Psc alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516.

### **Trasmissione del Pos al coordinatore per l'esecuzione**

- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il Pos al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516.

(omissis)

### **Comunicazione Inail**

- art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per non aver comunicato alla sede Inail competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.

Diffida pari a euro 12,75.

### **Lavoro straordinario**

- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 66/2003, per aver omesso di:

- evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario;
- retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Diffida pari a euro 25.

Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giorni.

### **Lavoro festivo**

- art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954 e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.

Diffida pari a euro 154;

- art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954 e art. 2, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.

Diffida pari a euro 154;

- art. 5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori

# L'Informatore

marzo 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.

Diffida pari a euro 154.

(omissis)

### **Infortunio sul lavoro**

- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.

Diffida pari a euro 258;

- art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di denunciare per telegrafo all'Inail, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.

Diffida pari a euro 258;

- art. 53, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell'operaio, il giorno e l'ora e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Diffida pari a euro 258;

- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente.

Diffida pari a euro 258.

### **Malattia professionale**

- art. 53, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258;

- art. 53, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258.

(omissis)



Tributario

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ **Manovra economica per l'anno 2007**  
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. **Pag. 61**

### IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ **Impiego di gas metano in usi agevolati**  
- Legge n. 286 del 24 novembre 2006. **Pag. 68**
- ▶ **Iva - Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività** - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2006. **Pag. 68**
- ▶ **Iva - Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività** - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006. **Pag. 69**

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- ▶ **Manovra correttiva Legge n. 248/2006. Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture.** Provvedimento Agenzie delle Entrate del 6 dicembre 2006. **Pag. 70**

**IN PRIMO PIANO**

## Manovra economica per l'anno 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Sul Supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)Ž. Con la presente circolare si continua l'analisi delle novità contenute nella legge di cui all'oggetto (legge Finanziaria per 1 anno 2007) entrata in vigore il 1° gennaio 2007 salvo diversa specifica previsione. ▶

### Agenti immobiliari (art. 1, commi 46 - 47)

Gli agenti immobiliari sono ricompresi tra i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione, relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale (ad esempio, preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari relativi alla loro attività.

I soggetti in questione sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture. È aumentata la sanzione prevista (art. 8, comma 1, legge n. 39/89) in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000).

### Informazioni da indicare negli atti di cessione immobiliare (art. 1, commi 48 - 49)

Sono state introdotte modifiche alle disposizioni sulla cessione di immobili previste nel DL n. 223/2006.

Viene previsto l'obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento.

In caso di assenza dell'iscrizione è fatto obbligo ai notai di effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi di omessa e mendace dichiarazione, viene prevista, accanto alla sanzione amministrativa (comma 22, dell'art. 35, del DL n. 223/2006) la rettifica dei valori dei beni trasferiti.

Le disposizioni contenute nel DL n. 223/2006, prima delle modifiche introdotte con la legge finanziaria, trovano applicazione a decorrere dal 4 luglio 2006.

### Preavvisi telematici (art. 1, comma 62)

Come è noto a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006 eventuali errori formali della dichiarazione venivano comunicati al contribuente tramite un invito in via telematica.

Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite un intermediario, quest'ultimo era tenuto a darne comunicazione al contribuente interessato solamente se previsto nell'incarico di trasmissione.

In base alla nuova formulazione l'intermediario ha ora sempre l'obbligo di comunicare telematicamente l'invito al contribuente.

L'Agenzia delle Entrate può, su istanza motivata, concedere una deroga all'obbligo in esame, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari, nell'espletamento delle attività di comunicazione degli esiti delle liquidazioni delle dichiarazioni.

Un apposito provvedimento direttoriale stabilirà contenuto e modalità all'adempimento.

### Imposta sulle successioni e donazioni (art. 1, commi da 77 a 79)

Viene modificata la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni introdotta dal DL n. 262/2006. In particolare:

- a favore dei fratelli/sorelle è prevista una franchigia di € 100.000 per ciascun beneficiario;
- a favore dei soggetti portatori di handicap riconosciuti grave (legge n. 104/92), è prevista una franchigia pari a € 1.500.000.

### Patto di famiglia

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e c.c., a favore dei discendenti di azien-



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

de o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione per ritardati o omessi versamenti pari al 30% e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

La disposizione si applica a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## **Indicazione dati dei fabbricati e Ici in dichiarazione dei redditi (art. 1, commi da 101 a 105)**

Con le dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico e 730) che saranno presentate nell'anno 2008 viene introdotto l'obbligo per i contribuenti, diversi dalle persone giuridiche, di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad individuare i singoli immobili: indirizzo, identificativo dell'immobile costituito dal codice del comune, foglio, sezione, particella, subalterno.

Tali dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni presentate nei periodi d'imposta successivi solo in caso di variazione anche solo di uno di essi.

A far data dalle dichiarazioni presentate nel 2007, dovrà essere indicato per ogni fabbricato l'importo dell'Ici dovuto per l'anno precedente.

Le persone giuridiche, invece, in relazione al periodo d'imposta al 31 dicembre 2007, devono presentare una dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili al trattamento dell'Ici.

Anche tali indicazioni dovranno essere riportate nelle dichiarazioni presentate nei periodi d'imposta successivi in caso di variazione anche solo di una di esse.

Il controllo delle dichiarazioni riguarderà anche il versamento dell'Ici nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al competente comune.

## **Società di comodo (art. 1, commi da 109 a 118)**

La disciplina delle società di comodo dopo le modifiche introdotte dal DL n. 223/2006 è sottoposta ad ulteriori rilevanti correzioni di seguito illustrate:

a) è eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria della qualificazione come "non operativa";

b) sono inclusi tra gli elementi dello stato patrimoniale rilevanti nel calcolo della redditività, oltre alle azioni e partecipazioni in società di capitali, anche gli altri strumenti finanziari simili alle azioni, le obbligazioni, gli altri titoli in serie o di massa e le quote di partecipazione in società di persone, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;

c) la percentuale utilizzabile per la determinazione dei ricavi minimi applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 6%, è diminuita al 5% per gli uffici e al 4% per i fabbricati abi-

tativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti;

d) sono escluse dall'applicazione della disciplina in esame anche le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati nonché le società da questi controllate, anche indirettamente;

e) la percentuale utilizzabile per la determinazione del reddito minimo applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 4,75%, è diminuita al 3% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti;

f) è introdotto anche ai fini Irap un valore della produzione minimo da dichiarare pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per i co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi;

g) è reintrodotta la possibilità di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive (art. 37-bis, comma 8, Dpr n. 600/73) in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere non straordinario, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito stabiliti dal citato art. 30;

h) è prevista la riduzione all'1% e al 10% delle percentuali rispettivamente del 2% e del 15% applicabili ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Le disposizioni di cui alla lett. b), se più favorevoli al contribuente, e quelle di cui alle lett. c), d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006.

È inoltre prevista una disciplina agevolativa per le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, finalizzata allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società semplice entro il 31 maggio 2007.

La predetta disposizione è subordinata al fatto che tutti i soci siano persone fisiche e risultino iscritti nel libro soci, se previsto, al 1° gennaio 2007 ovvero vengano iscritti entro il 30 gennaio 2007 a seguito di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

## **Nuove deduzioni Irap (art. 1, commi da 266 a 269)**

Sono state introdotte nuove deduzioni in aggiunta a quelle già esistenti (art. 11, Dlgs n. 446/97).

Vengono esclusi dalla base imponibile IRAP i seguenti elementi:

- un importo pari a € 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato;
- un importo pari a € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le nuove deduzioni sopra indicate sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time (anche verticale e misto). Sono confermate le deduzioni:

- pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;
- pari a € 2.000 per dipendente, su base annua, per i sog-



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

## In primo piano

TRIBUTARIO

getti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;

- per incremento della base occupazionale di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies del Dlgs n. 446/97 (c.d. bonus occupazione).

La deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate (comma 4-quinquies) è ulteriormente incrementata per le lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento Ce n. 2204/2002).

E' inoltre stabilito che per ciascun dipendente:

- l'importo delle deduzioni non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro;
- l'applicazione delle deduzioni € 5.000/10.000 (per dipendente e dei contributi previdenziali) è alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

La possibilità di utilizzare la nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all'autorizzazione Ue; a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari a € 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non è subordinata all'autorizzazione Ue e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

È infine stabilito che l'acconto Irap 2007 può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove deduzioni.

### **Trattamento delle operazioni immobiliari del periodo 4 luglio 2006 - 11 agosto 2006 (art. 1, comma 292)**

Viene introdotta una disposizione transitoria per coloro che hanno effettuato operazioni immobiliari nel periodo dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006 grazie alla quale vengono considerate pienamente efficaci le cessioni/locazioni poste in essere sulla base di quanto previsto nel Dl n. 223/2006 successivamente modificato in sede di conversione.

Al cedente/locatore è concessa comunque la possibilità di applicare le nuove disposizioni che prevedono l'opzione per l'imponibilità Iva, con applicazione delle imposte di registro e ipocatastali nelle nuove misure vigenti dal 12 agosto 2006. L'opzione per l'imponibilità Iva dovrà essere comunicata dall'interessato nel mod. Iva 2007 relativo al 2006.

### **Deducibilità spese paesi definiti "paradisi fiscali" (art. 1, commi da 301 a 303)**

La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad operazioni con società residenti nei Paesi della c.d. Black list non è più subordinata all'annotazione separata in dichiarazione.

In ogni caso, permane l'obbligo di annotare separatamente nella dichiarazione dei redditi tali componenti negativi; la violazione di tale obbligo (sia nell'ipotesi di omissione dei dati che di incompletezza) comporta l'applicazione della seguente nuova sanzione amministrativa: 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €.

E' infine prevista l'estensione del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006.

### **Fringe benefit auto aziendali (art. 1, comma 324)**

La nuova misura del fringe benefit (50%) connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale ha effetto dal 2007.

### **Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri (art. 1, commi 327 - 328)**

L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi giornalieri (Dl n. 223/2006) decorrerà, da una data che sarà progressivamente individuata con un apposito provvedimento da emanare entro il 1° giugno 2008.

E' prevista una deduzione integrale del costo di acquisto dei misuratori fiscali messi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (idonei alla trasmissione telematica).

Tali apparecchi non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche.

Lo scontrino emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica non avrà valenza fiscale.

Le modalità di rilascio del predetto scontrino verranno fissate con apposito provvedimento da emanare entro giugno 2007.

### **Reddito di lavoro autonomo (art. 1, commi 334 - 335)**

L'art. 54, Tuir è nuovamente modificato come di seguito illustrato:

- la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;

- relativamente agli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività è previsto che:

- sono ammortizzabili in base ai coefficienti ministeriali;
- danno luogo a plus/minusvalenza in caso di cessione, risarcimento, ecc;

- i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;
- le quote di ammortamento e i canoni di leasing non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto stabilito per le imprese (art. 36, commi 7 e 7-bis, Dl n. 223/2006);

- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. "spese non incrementative") sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi. Le disposizioni indicate concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

In tale periodo, la deduzione è ridotta ad un terzo.

### **Elenchi clienti fornitori (art. 1, comma 337)**

L'elenco fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato nel caso in cui il contribuente indichi la partita Iva in luogo del codice fiscale.

Tale possibilità è stata ammessa relativamente all'elenco clienti dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 10



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

novembre 2006.

### **Detrazione 36% - Iva 10% recupero del patrimonio edilizio (art. 1, commi 387 - 388)**

E' prorogato anche per il 2007, il regime delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 36%. Il limite della spesa agevolabile per tale anno è fissato a € 48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento.

Alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 31, legge n. 457/78), effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007 è estesa l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo relativo alla manodopera sia evidenziato in fattura.

Non possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

### **Deducibilità spese telefoniche (art. 1, commi da 401 a 403)**

E' prevista la possibilità di dedurre per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per l'impiego e manutenzione dei telefoni cellulari nel limite dell'80%.

La percentuale è elevata al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un impianto per ciascun veicolo.

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini Irpef e Irap, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle predette nuove regole.

### **Detrazione Iva per il settore dei giochi (art. 1, comma 35)**

Come noto, ai sensi dell'art. 11-quinquiesdecies, commi 7 e 8, Dl n. 203/2005, era consentita la detrazione dell'Iva a credito sugli acquisti per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, di raccolta delle scommesse, ecc. rientranti nel regime di esenzione Iva.

Tuttavia, la suddetta disposizione, in attesa di autorizzazione da parte della Ue, non era finora stata applicata.

La legge finanziaria in esame ha abrogato la disposizione sopra illustrata.

### **Autovetture per il trasporto di disabili (art. 1, commi 36 - 37)**

Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedono il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

### **Assegni periodici al coniuge (art. 1, comma 63)**

I soggetti che deducono dal reddito complessivo somme per gli assegni periodici al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, ecc. devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

### **Norma antielusiva per società controllate/collegate e paesi black-list (art. 1, commi 65 - 66)**

Le disposizioni antielusive previste dall'art. 37-bis, Dpr n. 600/73 sono applicabili dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche alle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate, di cui una con sede legale in un Paese black-list, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

### **Disponibilità dei modelli di dichiarazione (art. 1, comma 67)**

Per tutelare il contribuente, considerata l'abbreviazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene stabilito che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ogni anno.

### **Opere ultrannuali (art. 1, comma 70)**

Ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Tuir, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, era possibile valutare le rimanenze al costo e imputare i corrispettivi delle opere nell'esercizio di ultimazione delle stesse.

La suddetta disciplina viene abrogata a far tempo dalle opere iniziate a decorrere dall'anno 2007.

### **Disciplina fiscale del Trust (art. 1, commi da 74 a 76)**

Viene introdotta, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la disciplina fiscale del Trust, che è un negozio giuridico in cui un trustee è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo specifico.

Viene riconosciuta la soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi; l'art. 73 del Tuir viene modificato al fine di ricomprendere tra i soggetti passivi dell'Ires i Trust, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel Dm 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Se i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati (come redditi di capitali) in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Viene introdotto anche per i trust l'obbligo di tenuta delle scrit-



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

ture contabili.

## Modalità di pagamento dell'imposta di bollo (art. 1, comma 80)

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

## Differimento termine di iscrizione a ruolo dell'Isi (art. 1, comma 99)

Con riferimento all'Isi (imposta sugli intrattenimenti) è previsto che:

- i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito dei controlli automatici (art. 14-quater, comma 1, Dpr n. 640/72) sono fissati al 31 dicembre 2008 per l'anno 2004 e 31 dicembre 2009 per l'anno 2005;
- i termini per la notifica delle relative cartelle di pagamento (art. 14-quater, comma 2, Dpr n. 640/72) sono fissati al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

## Addizionale comunale Irpef (art. 1, commi da 142 a 144)

I comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud).

## Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, commi da 145 a 151)

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle elencate qui di seguito. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di sistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica



**Tributario**

# **L'Informatore**

marzo 2007

**In primo piano**

da realizzare.

Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

### **Accertamento, rimborso e versamento dei tributi locali (art. 1, commi da 161 a 171)**

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centotanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Le predette novità si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

### **Modifiche Ici (art. 1, commi da 173 a 175)**

In materia di Ici, vengono introdotte alcune modifiche, qui di seguito illustrate.

E' soppressa la disposizione secondo cui la base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto è determinata sulla base dei fabbricati similari già iscritti.

Per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Per gli immobili compresi in una procedura di fallimento/liquidazione coatta amministrativa è previsto l'obbligo per il curatore/commissario liquidatore di presentare al comune, entro 90 giorni dalla nomina, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Lo stesso deve effettuare il versamento dell'Ici dovuta per il periodo di durata della procedura entro tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.

Il termine previsto per il pagamento delle somme liquidate a seguito di avviso di accertamento/liquidazione è di 60 giorni; in mancanza, il comune procede con la riscossione coattiva.

È reintrodotta l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici limitatamente ai casi in cui i dati rilevanti ai fini dell'imposta non siano ricavabili dall'interscambio dei dati catastali con l'Agenda del Territorio.

### **Rottamazione veicoli "euro 0" e "euro 1" (art. 1 commi da 224 a 236)**

Sono previsti i seguenti incentivi:

- in caso di consegna ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, è previsto un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 € per ciascun veicolo.

Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

I soggetti che effettuano la rottamazione senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Ambiente, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di erogazione del rimborso;

- in caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contri-



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

TRIBUTARIO

buto di 800 € per l'acquisto di detti autoveicoli, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità.

La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.

Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008);

- in caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2.000 € per ogni autocarro (ossia veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse) di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5".

Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1" (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008);

- se si tratta di veicoli nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è concesso un contributo pari ad 1.500 €, incrementato di ulteriori 500 € nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010);

- in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione, a decorrere dal 10 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità.

Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 € per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Si applica la regola del "de minimis".

Tale agevolazione ha validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente.

I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

Infine, vengono delineati gli adempimenti, a carico del venditore, del concessionario della rottamazione e della casa costruttrice:

- il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dalle nuove disposizioni; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati alla rottamazione e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dalle nuove disposizioni; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati;

- i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo devono rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né dell'imponibile agli effetti delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi;

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
- d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente;

- entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Si proseguirà con l'analisi delle novità contenute nella legge in oggetto nei prossimi numeri.



Tributario

## Impiego di gas metano in usi agevolati Legge n. 286 del 24 novembre 2006

Sul Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 è stata pubblicata la legge n. 286 del 24 novembre 2006, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Con il provvedimento in esame è stata modificata la nota (1) dell'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs n. 504/1995), concernente disposizioni particolari per il gas metano, sottoposto ad accisa.

Ai fini della corretta applicazione della norma in esame, l'Agenzia delle Dogane ha impartito delle istruzioni, qui di seguito illustrate.

### Soggetti aventi diritto all'agevolazione

Hanno diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per gli usi industriali, oltre ai soggetti già ammessi ai sensi della nota (1) all'articolo 26 del Dlgs n. 504/1995, gli esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale, per i consumi di gas metano destinato alla combustione, nei locali adibiti a tale attività.

### Adempimenti da parte degli interessati

Gli aventi diritto devono presentare al soggetto erogatore richiesta di applicazione dell'aliquota prevista per gli usi industriali, precisando se spettante alla totalità o, in caso di uso promiscuo, a quota parte dei consumi ed allegando il certificato, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria e artigianato, di iscrizione al relativo albo quale ditta esercente attività di distribuzione commerciale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, che può essere inserita anche nella richiesta medesima.

### Adempimenti da parte degli enti erogatori

I soggetti erogatori provvedono a trasmettere ai competenti Uffici tecnici di finanza ovvero agli uffici delle dogane, laddove istituiti, apposito elenco con allegate le richieste ricevute e la relativa documentazione suddetta.

In sede di prima applicazione, a seguito di presentazione della richiesta e della documentazione, i soggetti erogatori provvedono ad applicare l'aliquota per gli usi industriali con riferimento ai consumi a decorrere dal giorno 3 ottobre 2006 incluso, calcolati in base al criterio pro-quota die, purché la documentazione prescritta venga presentata ai suddetti Uffici in allegato alla dichiarazione di consumo per l'anno 2006.

Per i contratti di fornitura stipulati successivamente alla predetta data, l'aliquota per usi industriali è applicata ai consumi decorrenti dalla data di presentazione, al soggetto erogatore, da parte dell'avente diritto, della relativa documentazione richiesta.

Si precisa che le disposizioni in esame valgono anche per la

# L'Informatore

marzo 2007

## Imposte indirette

tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati.

## Iva Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2006

Sul Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007 è stato approvato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2006 recante: "Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

### Approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva

Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni:

- Modello AA7/8: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- Modello AA9/8: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività per le persone fisiche.

### Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

I modelli suddetti sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) del ministero dell'Economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) al provvedimento in esame.

I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato A) e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

E' autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).

A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti sopra indicati in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

### Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate



Tributario

# L'Informatore

marzo 2007

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

I soggetti che presentano le dichiarazioni in esame in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in esame.

### Iva Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006 recante: "Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria".

Le disposizioni qui di seguito illustrate rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di prevenzione nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode, creando appositi filtri nella fase di attribuzione della partita Iva, idonei a far emergere con tempestività i soggetti con un profilo da meri "prestanome".

#### Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività

Nella dichiarazione di inizio di attività, in aggiunta a quelle ordinarie, devono essere indicate le seguenti informazioni:

- il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
- gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando degli stessi il possesso o la detenzione;
- in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
- l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;
- nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
- nel caso in cui sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'in-

grosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.):

- la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro;

la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico;

- gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività, suddivisi fra quelli compresi tra zero e 5.000 euro, tra 5.001 euro e 50.000 euro, tra 50.001 e 200.000 euro, oltre 200.000 euro;

g) nel caso in cui l'attività sia compresa nel macrosettore costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

L'omissione delle suddette informazioni costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'art. 37, comma 20, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223.

#### Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria

I soggetti che intendono effettuare acquisti intracomunitari dei beni indicati nei decreti del ministro dell'Economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60 bis del Dpr n. 633/1972, che prevede la solidarietà nel pagamento dell'imposta, presentano una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni o una fideiussione bancaria, nei termini e con le modalità indicate qui di seguito, utilizzando il fac-simile allegato al provvedimento in esame.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a 50.000 euro, è intestata al direttore del competente ufficio delle entrate e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti suddetti.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita Iva.

#### Trattamento dei dati

I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

#### Sicurezza dei dati

La sicurezza nell'invio dei dati nei casi di trasmissione telema-



Tributario

tica è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password.

Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

## **Manovra correttiva Legge n. 248/2006 Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, recante: "Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Come noto, l'art. 35, comma 11 della legge n. 248/2006 (la c.d. manovra correttiva) stabilisce che, al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati alla deducibilità del 50% ai fini delle imposte dirette ed alla non detraibilità ai fini Iva, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, per i quali tale percentuale è elevata all'80%.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate speci-

# **L'Informatore**

marzo 2007

## **Imposte indirette**

La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

### **Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali**

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del provvedimento in esame.

## **Imposte dirette e indirette**

fica che rientrano nella citata previsione i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), hanno le seguenti caratteristiche:

- codice di carrozzeria F0 (effe zero);
- 4 o più posti;
- un rapporto tra la potenza del motore espresso in KW e la portata del veicolo, ottenuto quale differenza tra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla seguente formula:

$$\frac{Pt (KW)}{Mc - T (t)}$$

dove:

Pt: è la potenza del motore espressa in KW


Mc: è la massa complessiva

T: è la tara

Se il risultato è inferiore o uguale a 180, non si applicano le limitazioni Iva e imposte dirette previste per le autovetture; se il risultato è superiore a 180, si applicano le limitazioni Iva e imposte dirette previste per le autovetture.

Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, possono essere individuati veicoli:

- per i quali si disapplica il provvedimento in esame, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
- ai quali si estende l'applicazione del provvedimento in esame, pur non rientrando nei parametri suddetti, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.



Legale

# l'Informatore

marzo 2007

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ L. 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007) . . . . . **Pag. 71**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio**  
Registro imprese – Parere ministeriale sugli altri atti societari aventi ad oggetto nomine e loro deposito da parte di commercialisti, ragionieri, periti . . . . . **Pag. 74**
- ▶ **Disciplina dei pubblici esercizi**  
Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotteria, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro – Decreto 2.1.2007. . . . . **Pag. 76**
- ▶ **Disciplina dei trasporti**  
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 195 del Dlgs 30.4.1992 n. 285. – Dm. 29.12.2006. . . . . **Pag. 77**
- ▶ **Disciplina igienico-sanitaria**  
Modalità per la registrazione presso le Asl delle attività di vendita di alimenti, e di vendita / produzione di alimenti. . . . . **Pag. 78**

### VARIE

- ▶ Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Direttiva 2006/115/Ce . . . . . **Pag. 79**
- ▶ Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Direttiva 2006/116/ce . . . . . **Pag. 79**

### IN PRIMO PIANO

## Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)

Con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripubblicata nella Gu n. 7 dell'11 gennaio 2007, si ritiene utile richiamare e commentare alcune delle disposizioni normative il cui contenuto prevalente, diversamente dall'articolato complessivo, non è di carattere fiscale ma incide su aspetti normativi di portata più generale. In particolare, si illustra di seguito una serie di articoli. ▼

### Regole in caso di cessione di immobile (commi 48 e 49)

Vengono modificate le disposizioni sulla cessione di immobili previste nel Dl n. 223.

In particolare, viene previsto l'obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento. In caso di assenza dell'iscrizione è fatto obbligo ai notai di effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi di omessa e mendace dichiarazione, viene prevista, accanto alla sanzione amministrativa – di cui al comma 22 dell'art. 35 del Dl n. 223 – la rettifica dei valori dei beni trasferiti.

Viene specificato che le regole contenute nel Dl n. 223, prima delle modifiche introdotte con la legge finanziaria, trovano applicazione a decorrere dal 4° luglio 2006.

### Funzioni catastali attribuite ai comuni (commi da 195 a 200)

Dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalla legislazione in materia, anche utilizzando le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio. Si tratta in particolare delle funzioni connesse con:

- conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento,
- alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

La concreta operatività dell'esercizio diretto delle funzioni catastali da parte dei Comuni viene affidata alla stretta collaborazione tra gli enti locali e l'Agenzia del Territorio che metterà a disposizione degli enti locali le banche dei dati catastali attraverso specifiche modalità di interscambio.

#### **Divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili (comma 1129)**

Il comma 1129 dispone l'avvio, a partire dall'anno 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili. La norma si propone di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera ed, al contempo, di rafforzare la protezione ambientale.

#### **Sanzioni amministrative settore radio televisivo (comma 930)**

Il comma 930 dispone che nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte a un decimo.

#### **Riforma del sistema dell'editoria (comma 1245)**

Con il comma 1245 il Governo si impegna ad elaborare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, una proposta di riforma della disciplina del settore dell'editoria. Obiettivo della riforma sarà quello di sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico delle imprese oltre che la creazione di nuovi posti di lavoro. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.

#### **Agenti immobiliari (commi 46-47)**

Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta di registro per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

La sanzione amministrativa a carico di esercita attività di mediazione senza iscrizione nel ruolo viene fissata nella somma compresa tra 7.500 euro e 15.000 euro.

#### **Rivendite tabacchi (comma 94)**

E' previsto un meccanismo che agevola l'assegnazione diretta delle rivendite di generi di monopolio in caso di ristrutturazione dei servizi di rivendita agli assegnatari precedenti. In particolare i delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio possono ottenere la diretta assegnazione di una rivendita previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro, rateizzabili in tre anni.

#### **Abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali (comma 389)**

Viene costituito, presso il ministero dello Sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla erogazione di contributi ai gestori delle attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei contributi saranno definite con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi, d'intesa con i ministri dello Sviluppo economico e della Solidarietà sociale entro settanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

#### **Acquisti di beni e servizi (comma da 449 a 458)**

Con Dm si individuano, entro gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali (centrali e periferiche) scuole ed università escluse, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

Le restanti Pa possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Ssn devono comunque utilizzare le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

Le transazioni compiute dalle Pa statali centrali e periferiche (scuole ed università escluse) avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, per via telematica. Con Dm potranno essere introdotti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni.

Dal 1 luglio 2007 tutte le amministrazioni statali (centrali e periferiche) scuole ed università escluse, devono utilizzare il mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (137.000 euro).

Il Mef sperimenta l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi.

Il ministro per le Riforme e l'innovazione nella Pa realizza, con il supporto della Consip, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle Pa dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le Regioni possono costituire centrali di acquisto (anche insieme ad altre regioni) che operano come centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali e degli enti del Ssn e della altre Pa aventi sede nel medesimo territorio. Tali centrali stipulano convenzioni per gli ambiti territoriali di competenza e costituiscono, insieme alla Consip, un sistema a rete.

La Conferenza Stato-Regioni approva annualmente, nell'ambito del patto di stabilità, i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della Pa e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, ne definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati. L'attuazione di tale disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (comma 801 e ss)**

Dal primo gennaio 2007, il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (di cui all'art. 96 Dlgs 219/06) è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di eser-



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

LEGALE

cizio di vendita.

Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita mediante listini o altre modalità equivalenti. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi non possono però vendere i medicinali citati a un prezzo superiore al massimo in vigore al 31 dicembre 2006 e pubblicato sul sito internet dell'Agencia italiana del farmaco.

Per tutto il 2007 le aziende farmaceutiche devono assicurare nella cessione al dettagliante un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita come sopra individuato.

#### **Modifiche al codice degli appalti (comma 909 e ss)**

I commi 909 e ss prevedono l'inserimento di una nuova disposizione all'interno del codice degli appalti (Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, all'articolo 86, dopo il comma 3) che prevede per gli enti aggiudicatori la necessità di effettuare la valutazione dell'adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Una ulteriore disposizione inserita nel Codice degli appalti riguarda il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici. Viene previsto che nell'ambito dei requisiti per detta qualificazione debbano essere acquisite anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Infine sempre in materia di appalti vengono apportate alcune modifiche sia al Dlgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro che al Dlgs 276/2003 in materia di "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Le modifiche prevedono la responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori.

#### **Interventi in favore del marchio "made in Italy" (comma 936)**

Per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza (comma 941)**

Il comma 941 in materia di importazione, esportazione o commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, modifica in profondità la precedente versione del comma 517 del disegno di legge Finanziaria 2007 prima formulazione. Il Governo, infatti, ha ritenuto - anche su specifica segnalazione della confederazione - che la formulazione approvata durante il primo esame alla Camera contrastasse con la normativa europea oltre ad eccedere lo stesso scopo di protezione delle produzioni nazionali. Il nuovo testo prevede ora l'aggiunta delle parole "incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli" al comma 49 dell'art. 4 della legge 350/2003. Nonostante tale formulazione superi in gran parte le criticità derivanti dalla precedente stesura, essa comporta problematiche interpretative che sarà necessario monitorare attentamente in fase applicativa, affinché la norma venga correttamente attuata nell'interesse degli operatori.

#### **Servizi di distribuzione e ristorazione nelle aree di servizio delle reti autostradali (comma 939)**

Viene inserita una nuova disposizione riguardante gli obblighi delle società concessionarie autostradali, che modifica l'articolo 2, comma 85, della legge 24 novembre 2006, n. 286. Si prevede che l'affidamento dei servizi di distribuzione carburanti, e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nella lettera c) ed f) del punto 5, avvenga secondo i principi di seguito elencati:


- a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
- b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte; modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil».

#### **Vendite dirette da parte degli agricoltori (commi 1064 e ss)**

Con il comma 1064, viene modificato il testo del comma 8 dell'art. 4 del Dlgs n. 228/2001 che, nella nuova versione, così dispone:

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a euro 160.000 (in precedenza: lire 80 milioni) per gli imprenditori individuali ovvero a quattro milioni di euro (in precedenza: lire 2 miliardi) per le società, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Non devono quindi rispettare le regole del commercio (decreto Bersani n. 114/1998) le attività, pur commerciali, svolte direttamente dagli agricoltori se queste ultime, nell'anno solare precedente, non hanno superato ricavi pari a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e ricavi pari a quattro milioni di euro per le società. I limiti dell'esenzione a favore



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

delle vendite dirette sono stati quindi quadruplicati rispetto alla precedente disciplina.

Inoltre, sempre al fine di promuovere le vendite dirette, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabiliti, di concerto con la Conferenza Stato/Regioni, requisiti uniformi per la realizzazione di mercati dedicati esclusivamente agli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi ed alle condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia (comma 1065).

#### Igp e Dop (comma 1051)

In materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, viene

istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate.

L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo saranno fissati con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agro alimentari ad indicazione geografica.

## Registro imprese Parere ministeriale sugli altri atti societari aventi ad oggetto nomine e loro deposito da parte di commercialisti, ragionieri, periti

Con il parere n. 549, del 17 gennaio, il ministero dello Sviluppo economico risponde al quesito formulato dalla Camera di Campobasso, circa l'interpretazione della locuzione "altri atti societari", di cui all'art.31, commi 2 quater e 2 quinquies, Legge 340/2000.

Più esattamente, l'ente chiede se le comunicazioni della propria nomina che amministratori, liquidatori, o rappresentanti comuni degli obbligazionisti sono tenuti a fare personalmente, ricadano nella categoria degli atti societari che, in quanto tali, possono essere iscritti da commercialisti, ragionieri e periti muniti di incarico.

Il problema interpretativo è nella formulazione dell'art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies, là dove ha stabilito che: "il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica, o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società". Prosegue il comma 2 quinquies disponendo che: "il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso il Registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la

## Leggi e provvedimenti

stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".

Il punto della questione è, quindi, nella nozione di "atti societari" iscrivibili nel Registro direttamente dai professionisti "incaricati dai legali rappresentanti della società" e muniti di firma digitale.

Il ministero dello Sviluppo economico ha risposto al quesito positivamente, ritenendo in via interpretativa che gli atti di nomina di amministratori, di liquidatori o di rappresentanti comuni degli obbligazionisti rientrano tra gli atti che possono essere iscritti da professionisti muniti di incarico, in alternativa all'adempimento effettuato direttamente dall'obbligato, intendendo la locuzione "atti societari" come tutti quegli atti comunque riferibili ad una società ed anche ai soggetti che intrattengono rapporti organici con la società stessa.


Il dicastero è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato alcune pronunce della Corte di Cassazione e ricostruito gli orientamenti della dottrina in merito alla fattispecie di "atti societari", peraltro di per sé non riscontrabile nel decreto del Presidente della Repubblica 581/95 sul Registro imprese e neppure nel libro V del Codice civile.

Anche la locuzione "incaricati dai legali rappresentanti della società", riferita ai professionisti di cui al comma 2-quater, va detto che non risponde ad una formulazione univoca e che solo in via interpretativa richiama il mandato, in particolare l'art. 1717 c.c. che in tema di "sostituto del mandatario", riconduce il contratto di mandato stesso alla figura generica "dell'incarico".

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare, sempre con riferimento ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 340/2000, quale sia l'ambito applicativo, così come indicato dal ministero a suo tempo con la circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004.

Il provvedimento chiarisce che:

la facoltà di attestare la conformità all'originale della documentazione trasmessa deve ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci e agli altri atti di cui all'art. 2435 cc. E', quindi, escluso che tale facoltà possa essere este-



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

sa ad atti societari di altra natura; la legittimazione è riconosciuta ai soli dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei rispettivi albi e muniti di firma digitale; l'incarico deve essere conferito "allo scopo" dai legali rappresentanti della società; il professionista dovrà attestare la conformità dei documenti inviati agli originali depositati presso la società, mediante la sottoscrizione digitale dell'attestazione; vanno autocertificati: la qualifica del richiedente, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali e l'iscrizione ad albi; la Camera avrà il potere-dovere di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive; qualsiasi altro soggetto potrà provvedere all'invio telematico senza avvalersi dell'apposito incarico ma di una delega da parte dell'obbligato. Pubblichiamo qui di seguito il testo del parere.

► **PARERE** Ministero dello Sviluppo economico 17 gennaio 2007, prot. 549. **Art. 31 commi 2-quater, 2-quinquies, legge 340/2000**

Con la nota del 13.12.2006, prot. n.15299, la Camera di commercio di Cambobasso rivolge un quesito alla scrivente concernente l'interpretazione della normativa in oggetto indicata. In particolare chiede di conoscere se "la locuzione atti societari comprenda anche le richieste di iscrizione nel Registro delle imprese della propria nomina".

Al riguardo codesta camera riferisce di avere ritenuto, fino ad oggi, esclusi dalla categoria degli atti societari "le comunicazioni della propria nomina che amministratori, liquidatori o rappresentanti comuni degli obbligazionisti sono tenuti a fare personalmente".

In merito a quanto sopra, si fa presente quanto segue.

La problematica sollevata da codesto Ufficio del registro delle imprese, appare effettivamente di complessa interpretazione, dato il combinato disposto delle norme codicistiche, della disciplina regolamentare del registro delle imprese, e della normativa introdotta dai numerosi e successivi emendamenti che si sono venuti a stratificare sull'originario art. 31, comma 2 della legge 340 del 2000, e pertanto richiede una soluzione analitica.

Come già evidenziato nella circolare 3575/C di questo ministero, la disciplina introdotta con la legge 350/2003, art. 2, comma 54, che integra il comma 2 dell'art. 31 della legge 340, inserendo i commi 2-quater e 2-quinquies, appare di difficile lettura ed interpretazione a causa dell'utilizzo di neologismi giuridici che non trovano riscontro alcuno nelle norme di riferimento.

Sotto questo profilo anche il termine professionisti "incaricati dai legali rappresentanti della società", di cui al comma 2-quater, appare una formulazione non univoca, solo in via interpretativa riconducibile al mandato, ed in particolare all'art. 1717 c.c., che in tema di "sostituto del mandatario", riconduce il contratto di mandato stesso alla figura generica "dell'incarico".

Parimenti, e venendo all'oggetto del quesito, il capoverso fina-

le del comma 2-quinquies, introduce una fattispecie quale quella degli "atti societari", ignota al decreto del Presidente della Repubblica 581/95, e soprattutto sconosciuta al libro V del codice civile. E pertanto anche in tal sede si deve ricorrere ad una visione ermeneutica per poter identificare la fattispecie e quindi pervenire alla soluzione del quesito posto.

Occorre in sostanza fare riferimento alle posizioni evidenziate dalla dottrina ed esplicitate dalla giurisprudenza, per qualificare il caso particolare.

La giurisprudenza, invero, con differenti determinazioni della Suprema Corte, ha identificato la fattispecie "atto societario", evidentemente in una necessità di sintesi e *reductio ad unitatem*, necessaria per la soluzione delle controversie ad essa devolute.

In tal senso la recente Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 18684 del 23 settembre 2005, ha statuito, in tema di dichiarazione di fallimento che "lo scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione della quota non comporta l'inefficacia del negozio traslativo, ma soltanto l'inopponibilità del detto negozio a colui che lo abbia ignorato senza colpa, sotto il profilo della violazione delle disposizioni in materia di pubblicità finalizzata a rendere opponibili gli atti societari ai terzi". O ancora la Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 8204 del 29 aprile 2004 riconduce alla figura dell'atto societario anche il bilancio redatto dal Commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni. Parimenti copiosa giurisprudenza antecedente la abolizione dell'omologazione si riferisce agli "atti societari" quale semplificazione analitica della fattispecie (cfr. da ultimo, e per tutte, Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 522 del 13 gennaio 2005).

Inoltre la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di imposte e tasse, utilizza il termine "atti societari", quale *genus* rispetto alla *species* "deliberazioni societarie", sostenuta in ciò, dalla disciplina fiscale, che nell'art. 4 della tariffa allegata al Tu dell'imposta di registro (Dpr 131/86), riconduce sotto la figura unica degli "atti propri delle società" una congerie di fattispecie aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un'impresa esercitata in forma associata.

Non diversamente la dottrina utilizza il termine atti societari in forma sintetica per ricondurre ad unità tutta una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili alla società, talora ricollegandolo ad una delibera, o comunque ad un'*expressio voluntatis* dell'organismo, talora ponendo quale unico criterio unificatore il riferimento ad una struttura societaria o addirittura ad un'attività collegata ad un soggetto correlato alla società stessa.

Nella sostanza dai cosiddetti atti societari risultano le storia e le vicende della vita della società. La legge prevede che gli atti societari vengano pubblicati nel registro delle imprese per consentirne a terzi la conoscibilità o darli comunque per conosciuti a terzi. La pubblicità nel registro delle imprese non è una pubblicità costitutiva. E' una pubblicità dichiarativa che consente, una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto iscritto e, quindi, l'opponibilità dello stesso a terzi. In alcuni casi (ad es. quasi sempre l'iscrizione nella sezione speciale) l'i-



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi e provvedimenti

scrizione ha efficacia di pubblicità notizia.

Si deve poi rilevare che nello specifico ambito delle nomine e cessazioni delle cariche sociali sia la giurisprudenza che la dottrina hanno sempre ritenuto la pubblicità della nomina degli amministratori verificasse un'ipotesi di pubblicità dichiarativa.

In particolare appare opportuno segnalare la decisione della Cassazione 12 aprile 1995, n. 4173, che con estrema chiarezza afferma che il potere di rappresentanza degli amministratori deriva esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non già dalla pubblicità della nomina, che pure appare come elemento consequenziale e necessario per l'opponibilità erga omnes (come ribadito da plethorica giurisprudenza, per tutte Cassazione 1886/94), il cui ritardo o omissione è peraltro sanzionato a norma dell'attuale art. 2630 c.c.

Ne consegue che a parere di questo ministero, la locuzione "atti societari" inserita nell'art. 31, comma 2-quinquies, ancorché di infelice formulazione, faccia riferimento a tutti gli atti comunque riconducibili ad una società, ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.

In questo senso corrobora la decisione della Cassazione 19 maggio 1998 n. 4971, ove afferma che una volta attribuito, sia pure con delibera viziata, il potere di rappresentanza ad un soggetto, includente capacità gestionali e attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori aventi la rappresentanza della società (art. 2382 7° comma cc) così come è agli stessi inopponibile l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori (art. 2384 bis c.c.). Il Dpr 29 dicembre 1969 n. 1127, attuativo della direttiva Cee

9 marzo 1968 n. 151, ha infatti ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma dell'art. 2383 c.c., per cui le cause di annullabilità o di nullità (senza distinzione alcuna, quanto agli effetti nei confronti dei terzi in buona fede) della nomina degli amministratori, non sono opponibili ai predetti terzi, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino ufficiale delle società. Detta giurisprudenza riconduce dunque nell'ambito del lessema "atti societari", la pubblicazione nell'abrogato Busarl, delle nomine delle cariche sociali.

Pur convenendo con codesta Camera sulla complessità dell'interpretazione della norma in oggetto dovuta anche all'utilizzo di terminologie di taglio non strettamente tecnico, in conclusione, risulta comunque chiaro che gli atti societari aventi ad oggetto le nomine rientrano fra quelli che (in alternativa all'adempimento diretto da parte dell'obbligato) possono essere depositati da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti di incarico. Rientrano, cioè nella fattispecie prevista dall'ultimo periodo del comma 2 quinquies.

Codesta Camera riferisce di aver ritenuto non più accettabile dal 1° gennaio 2007 il deposito di pratiche firmate con il sistema della c.d. procura speciale.

La scrivente ritiene assolutamente condivisibile tale posizione, correttamente e legittimamente applicativa del combinato disposto dell'art. 31 della legge 340 e dell'art. 23 del decreto legislativo 82/2005, come già in precedenza espresso nella

circolare di questa amministrazione n. 3575 del 20 aprile 2004 che concerne, appunto, la trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.

Con l'occasione si ribadisce il contenuto della citata circolare e si richiama l'attenzione sull'osservanza della stessa nella sua interezza. In primo luogo sugli aspetti concernenti la disciplina del deposito degli atti effettuato da soggetti diversi da quelli espressamente citati, richiamato nell'ultimo paragrafo della citata circolare. In secondo luogo sulla disciplina applicabile al deposito degli atti a seconda della tipologia degli stessi, richiamando il contenuto della circolare stessa ove afferma che "come chiaramente si evince dall'articolato, la facoltà di attestazione della conformità all'originale della documentazione trasmessa debba ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci ed agli altri documenti di cui all'art. 2435 cod. civ., non potendosi estendere ad atti societari di altra natura".

## **Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotteria, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro** **Decreto 2.1.2007**

Sulla Gu n. 1, del 2.1.2007, è stato pubblicato il decreto 2.1.2007 del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, afferente l'argomento in oggetto. Scopo del provvedimento è la rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza, od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge, o di regolamento, o dei limiti, o delle prescrizioni definite da Aams.

Una volta fornite le definizioni di carattere generale, il decreto prevede che Aams comunichi ai fornitori di servizi di rete l'elenco degli operatori non autorizzati ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni, finalizzate all'interruzione dell'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori, o in relazione alle quali forniscono servizi.

L'art. 4 del decreto disciplina la responsabilità dei fornitori di servizi di rete, che non ottemperino alle comunicazioni di cui si è detto.

Il fornitore è, inoltre, tenuto:

- a) ad informare tempestivamente Aams, qualora sia a conoscenza di presunte attività, o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi;
- b) a fornire tempestivamente ad Aams le informazioni in suo possesso, che consentano l'identificazione dell'operatore non



Legale

Allegato I

LEGALE

autorizzato, con il quale ha accordi di archiviazione elettronica di dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.

Nel rinviare alla lettura del testo, per una più approfondita conoscenza, si precisa che il decreto è efficace dalla data di pubblicazione.

### **Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada Articolo 195 del Dlgs n. 285 del 30.4.1992 Dm 29.12.2006**

Il ministro della Giustizia, di concerto col Ministero dell'Economia e delle finanze e con quello dei Trasporti ha emanato il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gu n. 302 del 30 dicembre 2006.

Il provvedimento aggiorna le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada, come da tabella I allegata al decreto.

Sono escluse dall'adeguamento le sanzioni previste per i conducenti, non muniti di patente, che guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità, di cui all'art. 116, comma 13 bis, nonché 126 bis, comma 2, sesto periodo, relativo all'ipotesi in cui il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati del conducente.

Si trasmette il decreto in esame, unitamente al relativo allegato.

► **DECRETO** Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2006. **Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

#### **Articolo 1**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da euro 21 a euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 22 a euro 88;

Ove era prevista la sanzione da euro 34 a euro 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 35 a euro 143;

Ove era prevista la sanzione da euro 35 a euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 36 a euro 148;

Ove era prevista la sanzione da euro 43 a euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 45 a euro 88;

Ove era prevista la sanzione da euro 65 a euro 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 67 a euro 271;

Ove era prevista la sanzione da euro 68 a euro 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 70 a euro 285;

Ove era prevista la sanzione da euro 70 a euro 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 73 a euro 290;

Ove era prevista la sanzione da euro 71 a euro 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 74 a euro 296;

Ove era prevista la sanzione da euro 85 a euro 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 88 a euro 178;

Ove era prevista la sanzione da euro 107 a euro 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 111 a euro 222;

Ove era prevista la sanzione da euro 131 a euro 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 136 a euro 543;

Ove era prevista la sanzione da euro 132 a euro 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 137 a euro 549;

Ove era prevista la sanzione da euro 138 a euro 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 143 a euro 570;

Ove era prevista la sanzione da euro 143 a euro 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 148 a euro 594;

Ove era prevista la sanzione da euro 250 a euro 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 259 a euro 1.036;

Ove era prevista la sanzione da euro 271 a euro 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 281 a euro 1.123;

Ove era prevista la sanzione da euro 282 a euro 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 292 a euro 1.169;


Ove era prevista la sanzione da euro 300 a euro 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 311 a euro 1.555;

Ove era prevista la sanzione da euro 327 a euro 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 339 a euro 1.358;

Ove era prevista la sanzione da euro 343 a euro 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 355 a euro 1.427;

Ove era prevista la sanzione da euro 357 a euro 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 370 a euro 1.485;

Ove era prevista la sanzione da euro 564 a euro 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 584 a euro 2.338;



**Legale**

# **l'Informatore**

marzo 2007

## **Leggi e provvedimenti**

Ove era prevista la sanzione da euro 600 a euro 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 622 a euro 3.111;

Ove era prevista la sanzione da euro 652 a euro 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 675 a euro 2.714;

Ove era prevista la sanzione da euro 656 a euro 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 680 a euro 2.723;

Ove era prevista la sanzione da euro 657 a euro 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 681 a euro 2.749;

Ove era prevista la sanzione da euro 683 a euro 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 708 a euro 2.834;

Ove era prevista la sanzione da euro 688 a euro 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 713 a euro 2.853;

Ove era prevista la sanzione da euro 716 a euro 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 742 a euro 2.970;

Ove era prevista la sanzione da euro 800 a euro 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 829 a euro 3.315;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.000 a euro 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.036 a euro 10.360;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.128 a euro 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.169 a euro 4.678;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.500 a euro 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.554 a euro

6.216;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.549 a euro 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.605 a euro 6.420;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.626 a euro 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.685 a euro 6.741;

Ove era prevista la sanzione da euro 1.693 a euro 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 1.754 a euro 7.018;

Ove era prevista la sanzione da euro 2.257 a euro 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 2.338 a euro 9.357;

Ove era prevista la sanzione da euro 4.000 a euro 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da euro 4.144 a euro 16.576.

### **Modalità per la registrazione presso le Asl delle attività di vendita di alimenti e di vendita/produzione di alimenti**

Il Regolamento Ce n. 852 / 2004 stabilisce l'obbligo per ogni operatore del Settore alimentare di notificare all'autorità competente (Asl) ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi: a) produzione, b) trasfor-

#### **MODALITA' PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DI ALIMENTI, E DI VENDITA / PRODUZIONE DI ALIMENTI**

Attività di VENDITA Prodotti alimentari  
Vendita di prodotti alimentari di origine animale confezionati o sfusi, senza lavorazione/trasformazione

Comunicazione agli uffici del Comune di Milano – Settore Commercio – Via Larga n. 12

Attività di VENDITA E PRODUZIONE  
Prodotti alimentari di origine animale con lavorazione/trasformazione in laboratori artigianali annessi a vendita anche su aree pubbliche).  
Es. laboratori produzione preparazione a base di carne/pesce e/o cottura carni tramite girarrosto – gelaterie artigianali -

Comunicazione agli uffici del Comune di Milano – Settore Commercio – Via Larga n. 12 per la vendita  
**PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE**  
Attendere comunicazione di avvenuta registrazione da parte della ASL e quindi presentazione della relativa domanda di autorizzazione sanitaria ai competenti Distretti ASL.

**ATTIVITA' DI PRODUZIONE** (laboratori artigianali)  
prodotti alimentari di origine animale con lavorazione/trasformazione in laboratori artigianali, non soggetti a Riconoscimento Ce (gelaterie – caseifici al dettaglio ecc.) con produzione finalizzata sia alla distribuzione al consumatore sia alla fornitura ad altri esercizi al dettaglio purché :  
- quest'ultima sia attività marginale dell'attività stessa.  
- oppure la produzione utilizzi materie prime trasformate.

**COMUNICAZIONE**  
Con richiesta di autorizzazione sanitaria **DIRETTAMENTE AI DISTRETTI ASL**

(Nulla è mutato per quanto riguarda la pratica amministrativa da presentare presso i Comandi di Zona della Polizia Municipale)



Legale

# L'Informatore

marzo 2007

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

mazione, c) distribuzione (vendita) di alimenti, ai fini della registrazione del predetto stabilimento.

A far tempo dal 1° gennaio 2007, la notifica ai fini della registrazione per le attività di vendita di prodotti alimentari in sede fissa (negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) viene presentata al comune, mediante la compilazione del modello Dia (dichiarazione di inizio attività), che provvederà a trasmetterla alla Asl per la registrazione.

La procedura sopra descritta sostituisce il nulla-osta igienico sanitario di cui all'art. 4.3.1. del Regolamento locale di igiene, per cui l'interessato non dovrà più recarsi, in via preventiva, presso l'Asl a richiederne il rilascio ma l'azienda sanitaria

provvederà, successivamente all'apertura, per la verifica dei requisiti dichiarati, nell'ambito delle attività di vigilanza e ispezione dei propri organi di controllo.

Si precisano inoltre, con il prospetto sotto riportato le modalità di registrazione:

- 1) dell'attività di sola vendita di prodotti alimentari,
- 2) della vendita e produzione,
- 3) della sola produzione.

Si fa, infine, presente che per quanto riguarda l'attività di produzione di alimenti sola o mista con la vendita, è ancora necessario richiedere l'autorizzazione sanitaria direttamente presso la competente Asl.

### **Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale Direttiva 2006/115/Ce**

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la direttiva 2006/115/Ce relativa al diritto di noleggio, al diritto di prestito ed a taluni diritti connessi al copyright in materia di proprietà intellettuale.

La direttiva fornisce la definizione di noleggio (cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini dell'ottenimento di un beneficio economico, o, commerciale diretto o indiretto) e di prestito (cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, senza finalità commerciali dirette o indirette).

L'atto comunitario ribadisce alcune regole già in vigore nella Comunità europea ed in particolare che gli Stati membri riconoscono il diritto di autorizzare, o, proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore ai seguenti soggetti:

- all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
- all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
- al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
- al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

Inoltre, qualora un autore o un artista interprete, o, esecutore abbia trasferito, o, ceduto il diritto di noleggio di un fonogramma, o, dell'originale o copia di una pellicola a un produttore, conserverà il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

La direttiva stabilisce che gli autori, o, artisti interpreti, o, esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa

remunerazione per il noleggio. La gestione di tale diritto potrà essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli autori, o, gli artisti interpreti, o, esecutori.

Gli Stati membri prevedono che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente nel caso un fonogramma, pubblicato a scopi commerciali, sia utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o, esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

Gli Stati membri riconoscono, inoltre, il diritto di distribuzione, il quale consiste nella possibilità esclusiva di mettere a disposizione del pubblico l'opera protetta.

I soggetti che godranno di tale diritto sono:

- a) gli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- b) i produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
- c) i produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
- d) gli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni.

Tal'ultimo diritto potrà essere trasferito, ceduto, o, dato in uso tramite licenza contrattuale.

### **Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi Direttiva 2006/116/Ce**

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2006, è avvenuta la pubblicazione della direttiva 2006/116 relativa alla durata di protezione del diritto



**Legale**

to d'autore e di alcuni diritti connessi.

Il testo rappresenta il nuovo atto normativo di riferimento sul citato tema che, senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina, realizza un'opera di armonizzazione della stessa. Si coglie l'occasione per ricordare alcuni principi in ordine alla durata del diritto d'autore e dei diritti connessi.

In particolare, i diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche, come previsto dalla convenzione di Berna, durano tutta la vita dell'autore, fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

Per le opere anonime, o pseudonime la durata della protezione terminerà settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

Per quanto riguarda le opere cinematografiche, o audiovisive la durata di protezione dell'opera scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le

# **L'Informatore**

marzo 2007

**Varie**

seguenti persone: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo ed il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica, o, audiovisiva.

I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo, o, via etere, incluse le emissioni via cavo, o, via satellite.

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblici lecitamente, o, comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente, beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata, o, lecitamente comunicata al pubblico.

Gli Stati membri possono decidere di proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti non può superare i trent'anni dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

Si rimanda al testo della direttiva, che si allega alla presente per opportuna conoscenza, per gli ulteriori e specifici dettagli.



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

marzo 2007

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Regione Lombardia. Incentivi per promuovere l'auto ecologica . . . . . **Pag. 81**

### FINANZIAMENTI

- ▶ VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013 . . . **Pag. 81**
- ▶ Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli . . . **Pag. 81**
- ▶ Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica . . . . . **Pag. 82**
- ▶ Dlgs 21/4/2000 n. 185 Incentivi a favore d'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego . . . . . **Pag. 82**
- ▶ Bando Start-up e gestione di Iat negli aeroporti internazionali lombardi . . . **Pag. 82**
- ▶ Venti milioni di euro per promuovere l'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia . . . . . **Pag. 82**

### IN PRIMO PIANO

## Regione Lombardia Incentivi per promuovere l'auto ecologica

### Scadenza ad esaurimento fondi

La Regione Lombardia stanZIA 5 milioni di euro di contributi per incentivare la creazione di un mercato reale dell'auto ecologica. ▼

Per i cittadini lombardi che acquisteranno un'auto nuova a Gpl, metano, elettrica, ibrida o bifuel, attivando allo stesso tempo la rottamazione di una vettura diesel di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3, la Regione concede un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. All'AcI, a cui è stata affidata la gestione del bando, dovranno essere presentate le richieste di contributo a fondo perduto di 2.000 euro, distribuiti fino ad esaurimento dei fondi, che, nel caso di richieste superiori alla disponibilità economica, potranno successivamente essere integrati da ulteriori stanziamenti.

Ulteriori informazioni relative a questa opportunità sono disponibili ai seguenti siti Internet:

- sito dell'Osservatorio servizi di pubblica utilità;
- sito dell'AcI.

## Finanziamenti

fondo perduto pari al 75%, 50%, 100%. Strumenti privilegiati di accesso all'invito europeo per le Pmi riguardo a questa priorità tematica sono lo Strep (progetti specifici mirati nel campo della ricerca) e le Csa (azioni di coordinamento e supporto).

## Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli Scadenza ad esaurimento fondi

La Finanziaria 2007 ha destinato 50 milioni di euro per incoraggiare l'acquisto o la conversione di autoveicoli a metano e Gpl. immatricolati da non oltre tre anni ed euro 0 ed euro 1. Hanno diritto al contributo le persone fisiche e giuridiche che trasformano il proprio autoveicolo (ad esclusione di quelli destinati al trasporto merci in conto terzi). Per gli interventi sugli autoveicoli immatricolati da non oltre tre anni l'entità del contributo è di 650 euro, per le più "anziane" euro 0 ed euro 1 il contributo è di 350 euro. E' già attivo il sistema di prenotazioni per usufruire del contributo tramite il sito del consorzio Ecogas.

## VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013 Scadenza 8 maggio

La Commissione europea nell'ambito del VII Programma quadro di R&S 2007-2013 pubblica il primo invito a presentare proposte attinenti l'area tematica prioritaria tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) con una dotazione di bilancio di 1.019 milioni di euro. I settori aperti dall'invito sono: infrastrutture di reti e di servizi universali e affidabili; sistemi cognitivi, interazione, robotica; componenti, sistemi, ingegneria; biblioteche digitali e contenuti; verso cure sanitarie sostenibili e personalizzate; Tic per la mobilità, la sostenibilità ambientale e l'energia; Tic al servizio della vita autonoma e dell'inclusione; tecnologie future ed emergenti; azioni di sostegno orizzontali. L'opportunità è rivolta a grandi, piccole e medie imprese, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca ed università interessati a promuovere, in partnership costituite da almeno tre candidati, progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, dimostrazione. In relazione alla tipologia di attività ammissibili viene riconosciuto un finanziamento a

BANDI E FINANZIAMENTI



**Bandi e finanziamenti**

## **Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica Scadenza ad esaurimento fondi**

Il ministero dell'Ambiente, congiuntamente con Mcc spa ha emanato un bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle piccole e medie imprese. Il bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti: 1) impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp; 2) impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp; 3) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine. Sono incentivati gli impianti che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati di superficie lorda compresa tra 50e 500 m<sup>2</sup>, equivalenti a 35 e 350 kW; 4) impianto termico a cippato o pellets da biomasse, per la produzione di calore, di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW. Le domande potranno essere inviate a Mcc a partire dal 26/2/2007.

## **Dlgs 21/4/2000 n. 185 Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego Scadenza ad esaurimento fondi**

Il decreto legislativo 185 del 21/4/2000 favorisce lo sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del decreto) e dell'autoimpiego (Titolo II del decreto) nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Sono 4 le misure di intervento per l'autoimprenditorialità: 1) produzione di beni e servizi alle imprese; 2) fornitura di servizi; 3) subentro in agricoltura; 4) cooperative sociali; sono 3 le misure di intervento per l'autoimpiego: 1) lavoro autonomo; 2) microimpresa; 3) franchising. Possono concorrere agli incentivi le persone fisiche e giuridiche variamente identificate dalle 7 misure, localizzate nei territori dei nuovi obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c (Trattato Ce), e nelle aree svantaggiate di cui al Dm n. 138 del 14/3/1995. Gli incentivi, gestiti da Sviluppo Italia spa, possono essere: contributi a fondo perduto e mutui agevolati; contributi a fondo perduto in conto gestione; assistenza tecnica in fase di

# **L'Informatore**

marzo 2007

## **Finanziamenti**

realizzazione degli investimenti; attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali.

## **Bando Start-up e gestione di Iat negli aeroporti internazionali lombardi Scadenza 31 maggio**

Aperto l'invito alla presentazione di proposte progettuali per l'avvio e la gestione di strutture per l'informazione e l'accoglienza turistica (Iat) negli aeroporti internazionali lombardi ed in particolare di Linate e Malpensa, sulla base dell'articolo 8.5 della Lr 8/2004 "Norme sul Turismo in Lombardia". L'invito, inserito nell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale - Asse 6 "Promozione dell'attrattività del Sistema Lombardia" - Misura 6.1 "Azioni per lo sviluppo dell'attrattività turistica", è rivolto ad aggregazioni di almeno uno dei soggetti previsti dall'Art. 8.5: Province, Camere di Commercio, Associazioni e Consorzi degli operatori turistici (dotati di statuto a norma di legge). Le risorse disponibili pari a 1.170.000 euro cofinanziano i progetti sino ad un max del 50% dell'importo.

## **Venti milioni di euro per promuovere l'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia Scadenza 30 aprile**

Publicato il bando per promuovere l'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia finalizzato a sostenere la competitività attraverso l'innovazione delle filiere. I progetti devono riferirsi ad una delle cinque aree tematiche meta-distrettuali: biotecnologie; moda; design; nuovi materiali; information and communication technology (Ict) e comportare lo sviluppo di un nuovo prodotto, processo o servizio, a forte contenuto innovativo. Possono partecipare al bando le associazioni temporanee di imprese (Ati), in numero minimo di 3 (compresi grandi imprese, istituti o fondazioni di ricerca), costituite o da costituirsi, aventi sede operativa in Lombardia, rispondenti alla filiera di progetto per codice Istat-Ateco gruppo D oppure attività svolta dall'impresa/finalità tecniche e ruolo nel progetto. Le risorse disponibili pari a 20.000.000 euro coprono al 50% a fondo perduto i progetti di entità compresa tra 500.000 euro e 10.000.000 euro, con una soglia min di contributo pari a 250.000 euro e max di 1.000.000 euro. La procedura on-line per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal mese di marzo.



**Formazione**

# L'Informatore

marzo 2007

**In primo piano**

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Avvio dei piani formativi finanziati dal fondo ForTe ..... **Pag. 83**

### IN PRIMO PIANO

## Avvio dei piani formativi finanziati dal fondo ForTe

Prendono avvio i piani formativi del comparto Commercio-Turismo-Servizi finanziati dal Fondo ForTe in base alle graduatorie approvate il 9 febbraio u.s., di seguito riportate e pubblicate anche sul sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it).

Su 730 piani formativi valutati il 26% circa

(pari a circa 48 milioni di euro di finanziamento richiesto) è stato ammesso al finanziamento, superando la soglia minima di punteggio sulla base degli esiti relativi alla valutazione. ▼

Il risultato della valutazione fa emergere sia piani caratterizzati dal ruolo delle associazioni datoriali e dalla presenza di una pluralità di imprese (sono i piani articolati sulla base di esigenze di settore o di filiera ovvero i piani trasversali rispetto ai territori) sia i piani legati alle singole imprese.

Fra i progetti approvati emergono rispetto all'incidenza sul territorio i quattro piani settoriali presentati dall'Unione regionale lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi, relativi ai settori dell'Ict, della distribuzione tessile, dei servizi di consulenza e della distribuzione organizzata e i due piani territoriali proposti dall'Unione Cisp di Milano.

Le aree tematiche che verranno sviluppate nell'ambito dei piani settoriali e Territoriali nell'arco di circa diciotto mesi riguardano, a titolo di esempio, la comunicazione in impresa, le applicazioni amministrative e finanziarie, le relazioni con il mercato, le applicazioni informatiche, nonché le lingue straniere.

Il Fondo ha contestualmente avviato il lavoro riguardante la formulazione del primo avviso della gestione 2007.

**FORMAZIONE**



### GRADUATORIA COMPARTO COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI - AVVISO 1/06 PIANI FINANZIATI

N°	RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio
1	pr500_pl426_av106	Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi	837,94
2	pr660_pl441_av106	CERSE	828,5
3	pr507_pl427_av106	Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi	820,36
4	pr545_pl85_av106	Ascom Arezzo	783,38
5	pr780_pl174_av106	Consorzio EUFOR	783,27
6	pr1046_pl2851_av106	LEARNING CENTER	780
7	pr970_pl2784_av106	La Grave snc	780
8	pr966_pl2783_av106	2PG srl	780
9	pr963_pl2780_av106	I.S.T. sas di Tinelli Tommaso	780
10	pr41_pl1088_av106	Mat Spe Triveneta Srl	780
11	pr990_pl2785_av106	Villaggio dei Trulli s.r.l.	780
12	pr728_pl2534_av106	Igeco	778,17
13	pr564_pl716_av106	Mag srl	776
14	pr480_pl235_av106	ASSOCIAZIONE FIDA	771,57
15	pr485_pl2071_av106	ASSOCIAZIONE FIDA	766,63
16	pr517_pl2015_av106	ASCOSM SERVIZI SRL - Cesena	764,33
17	pr658_pl1084_av106	Ascom Vercelli	764,27
18	pr692_pl1681_av106	Confcommercio Veneto	756,42
19	pr618_pl2452_av106	DEDEM AUTOMATICA SRL	753,5
20	pr756_pl2017_av106	QU.AS	748
21	pr642_pl461_av106	Ikea Italia Retail s.r.l.	746
22	pr1104_pl110_av106	Confcommercio Pesaro	742,32
23	pr736_pl995_av106	S.I.D.A.L. Srl	739
24	pr5_pl99_av106	CAT ASCOM SERVIZI SRL	738,75
25	pr532_pl951_av106	Ente bilaterale terziario della provincia di Perugia	735,83
26	pr887_pl1901_av106	Confor srl	733,15
27	pr40_pl1560_av106	Full Line Components Srl	730

(segue)

(continua)

RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio	
28	pr431_pl809_av106	Ascom Savigliano	730
29	pr509_pl2646_av106	Ascom VITTORIO VENETO	727
30	pr17_pl207_av106	Hotel Solfatara Srl	726,46
31	pr738_pl1297_av106	Confcommercio Pistoia	724,54
32	pr208_pl1192_av106	Ascom Treviso	723,17
33	pr1149_pl2220_av106	Librerie Feltrinelli srl	721
34	pr939_pl1008_av106	Unione Regionale del Commercio, Turismo Servizi Emilia Romagna	718,33
35	pr727_pl244_av106	Ascom Alba	717,5
36	pr938_pl1246_av106	Unione Regionale del Commercio, Turismo Servizi Emilia Romagna	714,52
37	pr1089_pl545_av106	Confcommercio Trieste	711,37
38	pr518_pl425_av106	Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi	710,56
39	pr633_pl2613_av106	Ital Brokers spa	710
40	pr516_pl1628_av106	Ascom Servizi Modena Soc.coop. a r.l.	705
41	pr515_pl314_av106	Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi	702,93
42	pr6_pl1147_av106	Ascom Confcommercio Fam Modena	702,5
43	pr422_pl211_av106	Ascom Padova	702
44	pr1086_pl1888_av106	Metro Italia Cash and Carry spa	700
45	pr47_pl1661_av106	Unione Gardesana Albergatori Veronesi	699,41
46	pr486_pl1148_av106	Ascom Confcommercio Fam Modena	699,09
47	pr522_pl70_av106	Ente bilaterale terziario della provincia di Perugia	697
48	pr489_pl1045_av106	Ascom Confcommercio Fam Modena	696,67
49	pr797_pl2467_av106	ABA FEDERALBERGHI	696
50	pr615_pl479_av106	CADLA SPA	695,5
51	pr819_pl1496_av106	MyChef Ristorazione Commerciale Srl	695
52	pr103_pl21_av106	Conforama Spa	693
53	pr126_pl1528_av106	Lucent Technologies Spa	692,5
54	pr989_pl306_av106	Derthona servizi Logistici Soc.Coop.	692,5
55	pr508_pl1776_av106	CONSORZIO CAT CENTRO ASSISTENZA TECNICA	690,5
56	pr519_pl950_av106	Ente bilaterale terziario della provincia di Perugia	690,18
57	pr89_pl1852_av106	Peck	690
58	pr949_pl1371_av106	ISINET SPA	690

(segue)



## Formazione

# L'Informatore

marzo 2007

## In primo piano

<i>(continua)</i>			
RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio	
59	pr303_pf129_av106	Formazione Professionale Alba Barolo Scarl	689
60	pr796_pf100_av106	CANNILO SRL	686
61	pr1072_pf1887_av106	Metro Italia Cash & Carry spa	685
62	pr494_pf237_av106	Prospettiva 2000	685
63	pr953_pf216_av106	Fondazione Culturi villa dei Pini	684,76
64	pr1210_pf2079_av106	Selfin spa	683,75
65	pr417_pf1898_av106	Onama Spa	683,67
66	pr709_pf1176_av106	Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano	682,83
67	pr521_pf1232_av106	Prospettiva 2000 scarl	682
68	pr941_pf1244_av106	Unione Regionale commercio Turismo e Servizi dell'Emilia Romagna	681,25
69	pr593_pf739_av106	ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI	680,67
70	pr871_pf2123_av106	UNITER Srl	680
71	pr39_pf1543_av106	Commitel Srl	680
72	pr57_pf1308_av106	Ascom Novara	680
73	pr1215_pf985_av106	Run time Solutions srl	680
74	pr313_pf789_av106	Cat Concommercio Siena srl	680
75	pr351_pf747_av106	Ascom Gestim srl	680
76	pr964_pf565_av106	Recchia srl	680
77	pr305_pf526_av106	Concommercio Siena	680
78	pr882_pf1806_av106	Centro Assistenza Tecnica Concommercio Roma	680
79	pr1160_pf2414_av106	Union Security spa	679
80	pr687_pf1236_av106	Prospettiva 2000 scarl	679
81	pr933_pf2915_av106	Daimler Chrysler Servizi finanziari	678,5
82	pr359_pf2257_av106	Olympus Italia srl società unipersonale	678
83	pr976_pf305_av106	Derthona servizi Logistici Soc.Coop.	677,5
84	pr143_pf23_av106	Conforama Spa	676
85	pr715_pf1175_av106	Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano	675,22
86	pr1169_pf2602_av106	IAL CISL Calabria	675
87	pr472_pf1376_av106	TELEUNIT	671
88	pr948_pf2679_av106	Segena srl	670
89	pr1102_pf1231_av106	Ingram micro srl	670

*(segue)*

<i>(continua)</i>			
RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio	
90	pr1211_pf2087_av106	Selfin spa	668,75
91	pr655_pf1066_av106	Ascom Biella	668,33
92	pr835_pf750_av106	Quadrifor	667,73
93	pr854_pf2397_av106	Ascom Biella	665
94	pr1180_pf1719_av106	Sapi spa	663,57
95	pr1218_pf1380_av106	Iper Montebello Spa	663
96	pr357_pf1218_av106	Gruppo PAM Spa	661,5
97	pr1146_pf2399_av106	Metro Italia Cash and carry spa	661
98	pr138_pf2001_av106	Franeva Rechigin Park hotel spa	660
99	pr227_pf2451_av106	Corporate Express Spa	659
100	pr1159_pf2381_av106	Fox & Parker spa	659
101	pr1155_pf2142_av106	Manager Italia	659
102	pr493_pf2393_av106	Unione Concommercio della provincia di Venezia	658,26
103	pr837_pf1048_av106	Ascom Alessandria	657,96
104	pr718_pf821_av106	Federalberghi Nazionale	657,52
106	pr324_pf1068_av106	Ascom Catania	656,67
107	pr781_pf105_av106	Ascom Bologna	655
105	pr883_pf1675_av106	Centro Assistenza Tecnica Concommercio Roma	655
108	pr1113_pf2121_av106	Ratiopharm Italia srl	651,67
109	pr685_pf2597_av106	Gruppo Coin spa	651,33
110	pr773_pf1442_av106	Ascom Ravenna	651
111	pr774_pf1258_av106	Ascom Bologna	650
112	pr942_pf1916_av106	Unione del Commercio del Turismo dei servizi e delle Pmi di Piacenza	649,44
113	pr916_pf1202_av106	Risorsa Srl	649
114	pr817_pf2314_av106	Fuoricasa Srl	647,87
115	pr1223_pf11639_av106	Ascom Vicenza	647,5
116	pr712_pf1638_av106	Esselunga	647
117	pr314_pf1859_av106	Cat Concommercio Livorno Consorzio	646
118	pr880_pf47_av106	Centro Assistenza Tecnica Concommercio Roma	645,5
119	pr1206_pf2402_av106	Metro Italia Cash and Carry spa	645
120	pr864_pf2340_av106	Concommercio Roma	644

*(segue)*



## Formazione

# 'Informatore

marzo 2007

## In primo piano

FORMAZIONE

*(continua)*

RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio
121 pr714_pf1223_av106	LA RINASCENTE	644
122 pr18_pf1931_av106	Distribuzioni Centro Srl	643,93
123 pr669_pf2543_av106	Istituto di vigilanza città di roma	643
124 pr1222_pf1657_av106	Ascom Vicenza	642,71
125 pr370_pf2640_av106	IAL - Friuli Venezia Giulia	642,26
126 pr667_pf2760_av106	Oviessa srl	642
127 pr771_pf1488_av106	Ascom Bologna	642
128 pr470_pf1185_av106	UNIONSERVICE SRL	641,5
129 pr1100_pf183_av106	Bologna Fiere Spa	641,5
130 pr268_pf1725_av106	Amplifon spa	641
131 pr73_pf1853_av106	Quanta Spa	640
132 pr585_pf594_av106	SOGEMA SPA	640
133 pr405_pf266_av106	Avenance Italia Spa	640
134 pr379_pf2152_av106	La Querciola Service Srl	639,33
135 pr876_pf1900_av106	Promo.ter roma	639
136 pr78_pf1831_av106	Citroen Italia Spa	639
137 pr365_pf1073_av106	Ascom Catania	639
138 pr745_pf2723_av106	Faita Federacamping Campania	638,75
139 pr768_pf415_av106	Ascom Ravenna	638,33
140 pr528_pf2584_av106	Gros Market Italia SRL	636
141 pr823_pf386_av106	Sviluppo Mantova srl	635,71
142 pr406_pf279_av106	Lavorint Risorse Spa	635,5
143 pr1080_pf2855_av106	lal cisl Calabria	635
144 pr397_pf1478_av106	Autogrill Spa	635
145 pr352_pf1220_av106	Pam spa	634,5
146 pr553_pf95_av106	Securitalia Metronotte srl	633,75
147 pr354_pf1222_av106	GRUPPO PAM	633,5
148 pr810_pf2660_av106	ETT srl	633
149 pr101_pf8_av106	Auchan Spa	633
150 pr1128_pf878_av106	Confcommercio PMI foggia	632,05
151 pr716_pf900_av106	PricewaterhouseCooper	632

*(segue)*

*(continua)*

RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio
152 pr388_pf1153_av106	Ascom Confcommercio Fam Modena	631,66
153 pr239_pf1886_av106	Federalberghi Campania	631,5
154 pr646_pf2351_av106	Sipro sicurezza professionale srl	631,33
155 pr1091_pf2765_av106	Boscoio Hotels spa	631
156 pr411_pf107_av106	Avenance Italia Spa	631
157 pr1058_pf2538_av106	Iscot Liguria	631
158 pr867_pf2005_av106	Zi' Gaetana srl	630
159 pr869_pf1936_av106	Performa Confcommercio S.c.a.r.l.	630
160 pr724_pf855_av106	Tecnocom	630
161 pr300_pf798_av106	Ascom Servizi srl - Siena	630
162 pr833_pf749_av106	Quadrifor	630
163 pr969_pf705_av106	Supermercati Recchia srl	630
164 pr981_pf567_av106	panificio recchia anna rosa	630
165 pr297_pf457_av106	FUTURA SRL	630
166 pr525_pf2614_av106	Comprabene Spa	630
167 pr290_pf1863_av106	CAAF NORD EST SRL	629,75
168 pr468_pf1362_av106	UNIONSERVICES SRL	629,13
169 pr757_pf2664_av106	MANPOWER S.P.A	629
170 pr826_pf1502_av106	Genova city srl	629
171 pr1035_pf1307_av106	OBI	629
172 pr188_pf22_av106	Conforama Spa	629
173 pr1201_pf2840_av106	Pirro Service srl	627,17
174 pr204_pf13_av106	Auchan Spa	626
175 pr979_pf2137_av106	Pagliari sell system spa	625
176 pr766_pf1936_av106	ASCOM SERVIZI SRL - Ferrara	625
177 pr1000_pf1758_av106	VEGA SOCIETA' COOPERATIVE	624,25
178 pr469_pf1370_av106	ascom servizi srl	622
179 pr1047_pf2180_av106	F.O.S. Srl	621
180 pr449_pf86_av106	OMRON ELECTRONICS S.p.A.	621
181 pr514_pf2252_av106	Ente bilaterale terziario della provincia di Perugia	617,33
182 pr775_pf1441_av106	Ascom Ravenna	616

*(segue)*

*(continua)*

RUP	Soggetto Presentatore	Punteggio
183 pr1004_pf1283_av106	Ascom Crotone	615,48
184 pr818_pf2014_av106	Sodexho	615
185 pr1020_pf1011_av106	Upim srl	613
186 pr217_pf841_av106	Fondazione CUOA	613
187 pr349_pf1100_av106	Fast Point Srl	612
188 pr758_pf2678_av106	MANPOWER SPA	611
189 pr413_pf1893_av106	Onama Spa	610
190 pr433_pf11769_av106	Holiday Investment Workwide Italia Srl	610
191 pr1081_pf1774_av106	Sicur prev srl	609
192 pr193_pf1378_av106	Arthis Spa	609
193 pr588_pf2747_av106	Coin Spa	608
194 pr265_pf2814_av106	Ascom Reggio Calabria	607,5

**N.B. Si ricorda che il finanziamento dei Piani approvati è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 10 dell'Avviso For.Te. 1/06, nonché all'accertamento, della documentazione rilasciata in autocertificazione.**

**In ogni caso, il Fondo si riserva la facoltà di richiedere in sede di Convenzione l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei suddetti requisiti.**

# **l'Informatore**

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 173 marzo 2007  
anno LI

**Organo d informazione  
e documentazione  
dell Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## **INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!**

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

### **CLUB DELLA SICUREZZA**

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)  
Tel. 02-76.00.63.96  
club.haccp@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
PRIVACY  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it**


### **CLUB SERVIZI INNOVATIVI**

**DIVISIONE  
QUALITA'  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it**

**SERVIZI PER  
BASILEA 2  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it**

**I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2007

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Note Agenzia delle Dogane – Protocollo n. 258 del 2 febbraio 2007. Cumulo Pan Europeo mediterraneo: importi espressi in euro (articolo 31 dei protocolli "origine") – Aggiornamento: controvalori delle valute della Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Turchia **Pag. 87**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane – prot. n. 404 del 18 gennaio 2007 - Allargamento dell'Unione Europea nel 2007. Atto di adesione della Romania e della Bulgaria – Misure doganali transitorie – Chiarimenti . . . . . **Pag. 88**
- ▶ Agenzia delle Dogane – prot. n. 4267 del 24 gennaio 2007 – Ulteriore estensione alla concessione di deroghe per taluni prodotti tessili, nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate per il Laos, regolamento (Ce) n. 1806/2006, per la Cambogia (regolamento (Ce) n. 1087/2006 per il Nepal (Ce) n. 1808/2006. (Regolamento a disposizione presso la Direzione) . . . . . **Pag. 89**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione del Laos . . . . . **Pag. 90**
- ▶ Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione della Cambogia . . . . . **Pag. 91**
- ▶ Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione del Nepal . . . . . **Pag. 91**

IN PRIMO PIANO

## Cumulo Pan Euro mediterraneo Aggiornamento controvalori delle valute di Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Turchia

- ▶ NOTA Agenzia delle Dogane del 2 febbraio 2007 - Protocollo 258. **Cumulo Pan Euro mediterraneo: importi espressi in euro (articolo 31 dei Protocolli "origine"). Aggiornamento: controvalori delle valute di Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Turchia.**

A parziale scioglimento della riserva contenuta nella nota prot. n. 4143 del 20 dicembre 2006, si pubblica l'aggiornamento della tabella riassuntiva contenente il controvalore, nelle varie valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte della Unione economica e monetaria ed in quelle dei Paesi partner Pan Euro med, degli importi espressi in Euro indicati nei rispettivi Protocolli "origine".

Nel far riserva di comunicare gli importi mancanti l'Agenzia delle Dogane ribadisce che quelli indicati in tabella sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 per l'intero anno solare.

Inoltre, con riferimento agli Accordi con l'Algeria, il Libano, la Siria e la Palestina, si precisa che il nuovo Protocollo "origine" Pan Euro med non è ancora entrato in vigore. 

Controvalore, nelle varie valute nazionali degli Stati membri che non fanno parte della Unione economica e monetaria ed in quelle dei Paesi partner Pan Euro med, degli importi espressi in euro indicati nei rispettivi Protocolli "origine": Sulla base dell'articolo 31 dei Protocolli "origine", si indicano i controvalori equivalenti, nelle varie valute nazionali, degli importi espressi in euro, applicabili dal 1° gennaio 2007.

COMMERCIO ESTERO



**Commercio estero**

# L'Informatore

marzo 2007

**In primo piano**

Paese	Valuta	Dichiarazione su fattura (6000 Euro)	Bagagli personali dei passeggeri (1200 Euro)	Piccole spedizioni (500 Euro)
Bulgaria	Lev bulgaro	11735	2347	978
Repubblica Ceca	Corona ceca	178000	35000	14800
Cipro	Sterlina cipriota	3470	694	289
Danimarca <sup>2</sup>	Corona danese	45600	9100	3800
Egitto	Sterlina egiziana	-	-	-
Estonia	Corona estone	94000	19000	8000
Ungheria	Fiorino ungherese	1523760	304752	126980
Islanda	Corona islandese	550000	110000	46000
Israele	Shekel israeliano	-	-	-
Giordania	Dinaro giordano	-	-	-
Lettonia	Lat lettone	4217	843	351
<p><sup>1</sup> I controvalori in euro sono arrotondati per eccesso o per difetto così come disposto dall' art.31, paragrafo 4 dei Protocolli "origine" Pan Euro med.</p> <p><sup>2</sup> I controvalori in questione si applicano anche per le Isole Faer oer sulla base dell'art.31 del Protocollo "origine" allegato all'Accordo Ce-Isole Faer oer/Danimarca.</p>				
Liechtenstein	Franco svizzero	10300	2100	900
Lituania	Litas lituana	21000	4100	1700
Malta	Lira maltese	2575	515	215
Marocco	Dirham marocchino	-	-	-
Norvegia	Corona norvegese	50000	10000	4100
Polonia	Zloty polacco	28000	5600	2400
Romania	Leu rumeno	50000	10000	4100
Repubblica Slovacca	Corona slovacca	224000	45000	19000
Svezia	Corona svedese	61 000	12000	5000
Svizzera	Franco svizzero	10300	2100	900
Tunisia	Dinaro tunisino	-	-	-
Turchia	nuova Lira turca	11450,4	2290,08	954,2
Regno Unito	Sterlina inglese	4830	965	400

## Legislazione nazionale

### Atto di adesione all'Unione europea di Romania e Bulgaria Misure doganali transitorie Chiarimenti

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 18 gennaio 2007. "Allargamento" dell'Unione europea nel 2007. Atto di adesione della Romania e della Bulgaria - Misure doganali transitorie - Chiarimenti

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a far data dal 1° gennaio 2007, sono

state fornite direttive con nota prot. N. 3393 del 27 dicembre 2006. Con la presente si forniscono ulteriori informazioni e chiarimenti su alcune procedure da applicare in merito a talune tipologie di scambi con i suddetti nuovi Stati membri aventi rilevanza doganale e fiscale, ai fini Iva.

#### Regimi doganali

#### Merci esportate in regime di perfezionamento passivo o con lista valorizzata

Le operazioni in questione riguardano merce esportata dall'Italia verso la Bulgaria e la Romania prima del 1° gennaio 2007 in regime di perfezionamento passivo o con lista valorizzata e vincolata al regime di perfezionamento attivo una volta giunta in uno dei paesi di adesione.

Sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Servizi comunitari interessati della questione anche da questa



Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2007

## Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

Amministrazione (vedasi apposito comunicato rinvenibile nel sito della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/international\\_affairs/enlargement/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/international_affairs/enlargement/index_en.htm)), si chiarisce che, al fine di permettere l'appuntamento dei regimi sospensivi accesi in Romania e Bulgaria ed effettuare la reimportazione in Italia dei prodotti compensatori senza corresponsione dei relativi dazi doganali, la merce di ritorno da tali Paesi dovrà essere vincolata ad un documento T1 o carnet Tir accompagnato da una prova dell'origine comunitaria emessa prima del 1° gennaio 2007: In alternativa le merci potranno essere scortate da un documento T1/Tir accompagnato da un Infi, nel quale le Autorità doganali bulgare e rumene dovranno indicare i riferimenti dei certificati Eur1 rilasciato dalle dogane italiane all'atto dell'esportazione delle materie prime, attestando in tal modo lo status comunitario della merce di ritorno e il conseguente esonero dal pagamento dei dazi.

Nell'ipotesi in cui la merce a suo tempo esportata in regime di perfezionamento passivo o con lista valorizzata non fosse stata scortata da certificato di origine, sarà possibile richiedere al relativo ufficio doganale italiano di esportazione un certificato Eur1 o in alternativa un documento T2L, emessi a posteriori.

Per le merci già pervenute in Italia da Bulgaria e Romania dopo l'adesione scortate da documenti privi delle attestazioni relative allo status comunitario delle merci, potrà essere richiesta agli uffici doganali bulgari o rumeni l'emissione di un nuovo Infi1 con le suddette attestazioni o l'indicazione sull'Infi1 precedentemente emesso dei riferimenti ai citati documenti comprovanti lo status comunitario delle merci.

Per ciò che concerne gli aspetti prettamente fiscali di tale operazione, si fa presente che, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, appositamente interessata su tale questione, le operazioni di reimportazione di tali merci nella Comunità conservano la natura di operazione doganale e, quindi, di importazione ai sensi dell'art. 67 del Dpr n. 633/72 e non potranno essere considerate operazioni intracomunitarie.

Ciò in quanto, il comma 3 dell'art. 60 del Dl 331 del 1993, dettando disposizioni transitorie applicabili anche nella presente situazione, prevede che "Sono anche considerati in importazione (...) i beni nazionali esportati anteriormente al ... (1° gennaio 2007) ... verso un altro Stato membro, qualora siano reimpostati e reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data". Tale principio è stato di recente ribadito all'art. 406 della Direttiva 2006/112/Ce.

In considerazione di quanto sopra, le merci di ritorno dalla Romania e Bulgaria scortate dai suddetti documenti di transito dovranno essere dichiarate per la reimportazione o importazione, a seconda che le materie prime siano state a suo tempo esportate in regime di perfezionamento passivo o con lista valorizzata, e l'imposta sul valore aggiunto sarà assolta secondo le modalità normalmente previste per le suddette procedure.

I Servizi comunitari hanno inoltre indicato, quale procedura alternativa al rinvio dei prodotti compensatori in regime di transito, che gli stessi possano essere immessi in consumo negli Stati membri di adesione (utilizzando il codice 42), e inviati successivamente in Italia come spedizione intracomunitaria, in esenzione dal pagamento dell'Iva, in applicazione

dell'art. 143 (d) della Direttiva 2006/112/Ce.

### Transito comunitario/comune

A scioglimento della riserva di cui alla pag. 8 della nota prot. n. 3393 del 27 dicembre 2006, si fornisce in allegato una tabella esplicativa concernente l'organizzazione dell'Amministrazione doganale bulgara e le procedure da essa utilizzate per la gestione del transito comunitario/comune.

### Beni a seguito viaggiatori extracomunitari

#### Applicazione dell'art. 38 quater del Dpr 633/72

L'art. 38 del Dpr n. 633/72, ha previsto, ai fini dell'ottenimento dello sgravio o al rimborso dell'Iva afferente gli acquisti di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, oltre ad altri requisiti oggettivi in presenza dei quali può essere concesso il beneficio in questione, che tali viaggiatori debbano essere domiciliati o residenti fuori della Comunità e che i beni acquistati siano trasportati fuori dalla Comunità entro tre mesi dall'acquisto.

La ratio dell'intera disposizione va ricercata nella volontà del legislatore comunitario e nazionale di agevolare i turisti extra-Ue e di introdurre particolari agevolazioni per beni in uscita dal territorio doganale comunitario, purché siano fornite adeguate garanzie che gli stessi beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati o consumati al suo interno, in evasione d'imposta.

Ciò premesso, poiché la concessione dei citati benefici, si deve fare riferimento sia alle condizioni che permettono il mantenimento dello status di viaggiatore diretto fuori all'Ue, sia al riscontro della effettiva uscita dei beni dal territorio doganale comunitario, occorre rilevare che tali condizioni, per i viaggiatori diretti in Romania e Bulgaria, sono mutate dal 1° gennaio 2007 e, pertanto, si ritiene non più applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 38 quater del Dpr n. 633/72 per i soggetti che hanno lasciato il territorio nazionale dopo il 31 dicembre 2006, diretti verso i due nuovi Stati membri dell'Unione europea, i cui acquisti, da tale data, non sono più soggetti alle formalità doganali previste ai sensi del citato art. 38 quater.

Ne consegue che gli uffici doganali non potranno più apporre sulle fatture relative alle predette cessioni il visto in cui si attesta che le merci lasciano il territorio comunitario e che, ove sia stata emessa fattura senza l'applicazione dell'Iva, il cedente nazionale dovrà apportare una variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26, primo comma del Dpr n. 633/72 entro un mese dalla scadenza del termine entro cui doveva essere restituita la fattura con il visto di cui sopra.

## Ulteriore estensione alla cessione di deroghe per taluni prodotti tessili per Laos, Cambogia e Nepal

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 24 gennaio 2007. Ulteriore estensione alla concessione di deroghe per taluni prodotti tessili, nel quadro del Sistema delle preferenze



## Commercio estero

generalizzate, per il Laos Reg. (Ce) n. 1806/2006, per la Cambogia Reg. (Ce) n. 1807/2006 e per il Nepal Reg. (Ce) n. 1808/2006.

Con riferimento al telescritto prot. n. 108 del 5 aprile 2005, ad ogni buon fine allegato alla presente, si richiama l'attenzione di codeste Direzioni regionali sulla pubblicazione dei Regolamenti comunitari n. 1806/06, n. 1807/06 e n. 1808/06, nella Guue L 343 dell'8 dicembre 2006, che estendono ulteriormente la concessione di deroghe già previste, per taluni prodotti tessili, fino al 31 dicembre 2008.

Dette deroghe consentono, in luogo al rispetto dei criteri generali di attribuzione dell'origine, così come stabiliti nelle disposizioni di applicazione al Codice doganale comunitario, di cui al Reg (Cee) n. 2454/93, di considerare, per la fabbricazione di taluni prodotti elencati negli allegati ai Regolamenti nn. 1613/2000, n. 1614/2000 e n. 1615/2000, "prodotti originari" dei rispettivi tre Paesi sopra indicati, tessuti o filati (maglie-

## Definizione della nozione di "prodotti originari" Particolare situazione del Laos

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1806/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006. Modifica del regolamento (Ce) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità.**

1. Con regolamento (Ce) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.
2. Il regolamento (Cee) n. 2454/93, definisce la nozione di "prodotti originari" applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (Spg) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta all'Comunità.
3. Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (Ce) n. 1613/2000 della Commissione. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.
4. Con lettera del 22 giugno 2006, il Laos ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (Cee) n. 2454/93.
5. Quando la validità del regolamento (Ce) n. 1613/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che

# L'Informatore

marzo 2007

## Legislazione nazionale

ria) originari dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), con l'esclusione del Myanmar, dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (Saarc) o dell'Accordo di Partenariato Ce-Acp.

Nel caso di rispetto dei criteri di attribuzione dell'origine secondo le modalità previste dalle deroghe sopra indicate, nella casella n. 4 dei certificati Form A che scorteranno le merci in questione all'atto dell'importazione nella Comunità europea, dovrà essere indicato: "Deroga - Reg. (Ce) n. (numero del Regolamento di riferimento).

Ciò consente che nei casi di specie, qualora venga attivata la cooperazione amministrativa prevista nell'ambito del Spg, sarà possibile richiedere, alle competenti Autorità del Paese emittente, informazioni e documentazione atta a comprovare il carattere di "prodotto originario" delle materie prime utilizzate per la fabbricazione delle merci successivamente esportate nel quadro del predetto Sistema preferenziale nella Comunità.

## Legislazione comunitaria

nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'Spg saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

6. L'applicazione delle norme di origine dell'Spg attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione nel Laos nonché sulla capacità delle industrie laotiane di continuare ad esportare nella Comunità.

7. È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'Spg. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti nel Laos e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria laotiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

8. È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'Spg.


9. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 1613/2000.

10. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

### Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1613/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel primo comma la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla data "31 dicembre 2008".
- 2) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:



## Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2007

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

“Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate”.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## Definizione della nozione di “prodotti originari” Particolare situazione della Cambogia

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1807/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006. Modifica del regolamento (Ce) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di “prodotti originari” stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessuti nella Comunità.**

1. Con regolamento (Ce) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

2. Il regolamento (Cee) n. 2454/93, definisce la nozione di “prodotti originari” applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (Spg) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta all'Comunità.

3. Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (Ce) n. 1614/2000 della Commissione. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

4. Con lettera del 29 giugno 2006, la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (Cee) n. 2454/93.

5. Quando la validità del regolamento (Ce) n. 1614/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'Spg saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

6. L'applicazione delle norme di origine dell'Spg attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Cambogia nonché sulla capacità delle industrie cambogiane di continuare ad esportare nella Comunità.

7. È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'Spg. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

8. È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'Spg.

9. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 1614/2000.

10. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

### Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1614/2000 è modificato come segue:

1) Nel primo comma la data “31 dicembre 2006” è sostituita dalla data “31 dicembre 2008”.

2) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

“Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate”.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## Definizione della nozione di “prodotti originari” Particolare situazione del Nepal

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1808/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006. Modifica del regolamento (Ce) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di “prodotti originari” stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità.**

1. Con regolamento (Ce) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità ha concesso que-



## Commercio estero

sto tipo di preferenze al Nepal.

2. Il regolamento (Cee) n. 2454/93, definisce la nozione di "prodotti originari" applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (Spg) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta all'Comunità.

3. Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (Ce) n. 1615/2000 della Commissione. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

4. Con lettera del 17 luglio 2006, il Nepal ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (Cee) n. 2454/93.

5. Quando la validità del regolamento (Ce) n. 1615/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'Spg saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

6. L'applicazione delle norme di origine dell'Spg attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione nel Nepal nonché sulla capacità delle industrie laotiane di continuare ad esportare nella Comunità.

7. È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'Spg. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria laotiana, occorre

# L'Informatore

marzo 2007

## Legislazione comunitaria

prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

8. È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'Spg.

9. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 1615/2000.

10. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

### Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1615/2000 è modificato come segue:


1) Nel primo comma la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla data "31 dicembre 2008".

2) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:  
"Occorrerà tuttavia riesaminare la necessità del mantenimento della deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine del sistema di preferenze generalizzate".

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.



**Economico**

**L'Informatore**

marzo 2007

**Economia**

## Indice

### ECONOMIA

- ▶ Il quadro della rete di vendita alimentare nel nostro territorio: commercio e somministrazione... **Pag. 93**

### INDICATORI STATISTICI

- ▶ Il costo della vita in Italia... **Pag. 95**
- ▶ Indice delle vendite al dettaglio... **Pag. 96**

numero di ristoranti è stata del +4,4%, quella dei bar del 18,1%, confermando la preminenza della piccola impresa specializzata nel sistema di offerta di questa area di business.

Tuttavia la ristorazione collettiva ha espresso un fatturato di 1,2 miliardi di euro pari al 14,6% del mercato complessivo della ristorazione.

**ECONOMICO**

**IN PRIMO PIANO**

## Il quadro della rete di vendita alimentare nel nostro territorio

### Commercio e somministrazione

Nella nostra Regione la rete di vendita alimentare ha realizzato nel 2005 un volume di vendite complessivo di 26,3 miliardi di euro di cui quasi 8 miliardi pari al 30,6% sono costituiti dal fatturato della ristorazione. Ciò significa che nell'arco di pochi anni, in una prospettiva di breve periodo, la componente extra domestica dei consumi alimentari darà luogo a una offerta capace di esprimere 1/3 del mercato complessivo. Le tipologie di vendita che hanno contribuito maggiormente allo sviluppo della rete commerciale e di somministrazione sono rispettivamente la grande distribuzione organizzata e la piccola impresa della ristorazione commerciale, ma i dati dimostrano che le microimprese perdono terreno a vantaggio delle aziende con almeno 10 addetti. La dinamica dei supermercati, degli ipermercati e dei discount ha continuato a caratterizzarsi per il segno positivo, mentre quella dei negozi specializzati indipendenti ha evidenziato un tasso di riduzione sensibilmente alto.

Nel periodo 2001-2005, la dinamica del

### Ristorazione collettiva

In Italia si calcola vi siano 1.200 imprese attive nella ristorazione collettiva delle quali la maggior parte assume l'assetto tipico dell'azienda familiare con mercato di riferimento locale e monoclente.

Sul fronte opposto, quello della grande ristorazione organizzata, si collocano invece 15 imprese circa che rappresentano il 45% del mercato.

Alcune di queste organizzazioni non si limitano a fornire i pasti alle collettività delle scuole, degli ospedali, delle grandi aziende, delle carceri e delle caserme, ma intervengono direttamente nell'offerta rivolta alla clientela individuale con formule innovative, che privilegiano la velocità del servizio e il prezzo.

Allo stato attuale la loro quota di mercato appare decisamente bassa, soprattutto se raffrontata al peso che la ristorazione veloce detiene nei Paesi anglosassoni, ma la sua progressione nel tempo è alquanto rapida.

La ristorazione collettiva nel suo insieme deteneva una quota di mercato del 5% alla fine degli anni '80' ed oggi si attesta quasi al 15%.


Non è possibile fare previsioni sulla articolazione del mercato nei prossimi 25 anni, ma è logico attendersi un notevole progresso di questo segmento dell'offerta sia per l'espansione della domanda di servizi collettivi, sia per la predisposizione ad aumentare la spesa nella ristorazione veloce, anche in virtù dell'apporto di consumo della popolazione di origine straniera, destinata ad aumentare.

### Ristorazione commerciale

Nella ristorazione commerciale l'andamento delle vendite non presenta performance esaltanti perché il potenziale di spesa delle famiglie non aumenta e la concorrenza si intensifica con l'aumento del numero di esercizi, soprattutto quelli relativi alla tipologia del bar.

Il mercato è più selettivo e le imprese di maggior scala tendono ad accrescere la loro presenza nel panorama dell'offerta. In tutto la regione Lombardia si calcola un totale di 12.797 ristoranti, di cui il 49,7% gestito da microunità fino a 2 addetti, il 44,9% da aziende da 3 a 9 addetti, il 5,5% da imprese con almeno 10 addetti.

In termini di fatturato la graduatoria si capovolge poiché solo il 18,6% delle vendite è assicurato dalla microunità fino a 2 addetti, il 50,4% dalle aziende comprese fra 3 a 9 addetti, il



**Economico**

**l'Informatore**

marzo 2007

**Economia**

Fatturato in milioni di euro			
Ristorazione Collettiva	2004	Ristorazione Commerciale	2004
Gruppo Sodexo Italia	361,3	Autogrill	640
Gruppo Onama	304,0	Mc Donald's	185,0
Gruppo CAMST	304,0	Gruppo Camst	105,0
Gemeaz	251,0	Ristop	62,0
Pellegrini	242,0	Cir	62,0
Ristochef	259,0	Festival	12,0
Cir	205,0	Fini Fast	60,0
Gruppo Cascina (*1)	n.d.	Cibis	45,0
Gama (*2)	n.d.	Vera	48,0
Pedus Service	99,0	My Chef	40,9
Serist	82,0	Flunch Italia	24,0
Elior / Avenance	67,4		
Commercialunione Prima	25,0		
Milano Ristorazione	62,0	Gruppo Onama	32,7
Serenissima Ristorazione	83,0	Pastarito	8,0
Soc. Ital. di Ristorazione	40,0		
Felsinea Ristorazione	27,5		
Kemihospital	32,0		

Nel 2003: (\*1) 120,0 ; (\*2) 115,0 (Fonte Data Bank)

31% dalle imprese con almeno 10 addetti.

Anche nel canale dei bar l'articolazione del giro d'affari non ripropone gli stessi pesi della struttura per numero di addetti. Su 24.081 bar il 74,5% è costituito da esercizi fino a 2 addetti, 17.933 unità, ma la quota di mercato di questa classe dimensionale non supera il 40%.

E' evidente che la capacità finanziaria, gli spazi a disposizione, la localizzazione rispetto ai flussi di spesa rappresentano un insieme di fattori strategici per competere nel mercato e garantirsi migliori prospettive di crescita.

**Distribuzione al dettaglio**

L'organizzazione della distribuzione al dettaglio alimentare per tipologia di vendita varia sensibilmente a seconda dell'ambito territoriale prescelto:


Nella città di Milano i negozi e gli esercizi su area pubblica

detengono una quota di mercato del 19,5%, mentre nell'ambito della distribuzione a libero servizio sono i supermercati il format principale con 1,3 miliardi di euro pari al 70%.

Nella provincia di Milano globalmente considerata la componente tradizionale scende al 14,4% del mercato e assume maggiore importanza l'offerta garantita dall'ipermercato.

Nella regione Lombardia negozi e mercati su area pubblica detengono solo il 12,2% dell'ammontare complessivo delle vendite e l'offerta di libero servizio assume le stesse caratteristiche della provincia di Milano con il 51% dei supermercati, il 39% degli ipermercati.

Le altre due tipologie del libero servizio, i minimercati e i discount presentano quote simili, ma andamenti nel tempo molto differenziati: i minimercati crescono più lentamente dei discount.



Economico

# L'Informatore

marzo 2007

Indicatori statistici


ECONOMICO

## Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT EIT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Febbraio 2003	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50



Economico

# L'Informatore

marzo 2007

Indicatori statistici

## INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2003</b>						
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
<b>2004</b>						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
<b>2006</b>						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8